

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

328° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	7
3 ^a - Affari esteri	»	241
4 ^a - Difesa	»	245
5 ^a - Bilancio	»	251
6 ^a - Finanze e tesoro	»	256
7 ^a - Istruzione	»	263
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	275
10 ^a - Industria	»	279
11 ^a - Lavoro	»	288
12 ^a - Igiene e sanità	»	314
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	324

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	331
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	340
Informazione e segreto di Stato	»	343
Terrorismo in Italia	»	344
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	346
Schengen	»	349
Anagrafe tributaria	»	355

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri	<i>Pag.</i>	358
---	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	359
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

271ª Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01ª, 0102ª)

Il PRESIDENTE ricorda che in base agli accordi informali definiti prima della seduta del giorno precedente, si intende fissato per le ore 13 di giovedì 18 giugno il termine per eventuali emendamenti al disegno di legge n. 3335 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998, già approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI osserva in via preliminare che la disposizione conclusiva del disegno di legge qualifica la normativa in esame come legge fondamentale di riforma economico-sociale, tale da vincolare anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano: al riguardo obietta che tali enti territoriali hanno tributi propri e di conseguenza sarebbe illegittimo un simile obbligo normativo. Nell'insieme, d'altra parte, il testo di delegazione legislativa rivela molteplici aspetti critici: viene eliminato, in particolare, l'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari, con una innovazione di portata storica, dato che l'istituto ha tradizionalmente qualificato il rapporto tra l'erario e i concessionari della riscossione, assicurando un flusso costante di cassa per le entrate e giustificando l'aggio a favore degli

enti di riscossione, in corrispondenza del rischio assunto. Non sono definiti adeguatamente, inoltre, i limiti di estensione della gara tra i concessionari, poichè al riguardo la lettera *a*) contiene una formulazione pressochè incomprensibile. Va ricordato, d'altra parte, che la riscossione mediante iscrizione a ruolo consente procedure accelerate e provviste di minori garanzie, cosicchè l'affidamento di tali modalità di riscossione anche a società di diritto privato non appare sufficientemente circostanziata. Nella disposizione contenuta al n. 2 della lettera *h*) non è chiarito il regime delle entrate tributarie, mentre non sono stabiliti, nella legge di delegazione, i limiti di importo al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo. Prive di adeguate garanzie appaiono anche le disposizioni che abilitano un concessionario a non procedere a esecuzioni immobiliari. Quanto alla disposizione di cui al n. 7 della stessa lettera *h*), vi sono evidenti problemi di compatibilità con la legislazione vigente sulla protezione dei dati personali. La lettera *p*) risulta complessivamente generica, mentre la lettera *q*) ai numeri 1 e 2 contiene viceversa indicazioni normative di eccessivo dettaglio. La disposizione di cui alla lettera *t*) potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire la potestà di esigere crediti anche a favore di soggetti privati, e ciò sarebbe quanto mai discutibile, dal momento che il concessionario potrebbe venirsi a trovare in situazione di conflitto. Conclude ravvisando l'opportunità di ascoltare un rappresentante del Governo, prima di procedere nell'esame, in modo di chiarire le numerose perplessità sollevate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore BESOSTRI suggerisce l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge ad altra seduta, nella quale potrebbe

essere concluso il dibattito. A suo avviso presentano un carattere più urgente i disegni di legge nn. 3090 e connessi, vivamente attesi nell'ambito delle autonomie locali. Il senatore DIANA preannuncia un proprio intervento, che ritiene preferibile pertanto rinviare ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Interviene il sottosegretario BETTINELLI dichiarando di aver chiesto di svolgere alcune precisazioni prima dell'inizio del dibattito. Non ritiene innanzitutto che possa essere sopravvalutata la funzione di eventuali ordini del giorno interpretativi, dal momento che è in facoltà del Senato introdurre semmai opportuni emendamenti. Altre considerazioni devono essere sostenute invece a proposito di eventuali ordini del giorno di indirizzo al Governo per l'emanazione di successive norme secondarie. Ricordato che il disegno di legge approvato dal Senato nella precedente legislatura contemplava come unica soluzione la vendita dei patrimoni e non anche la loro gestione fiduciaria, fa presente che la Commissione affari costituzionali della Camera nel corso dell'*iter* aveva rivolto precisi quesiti al Governo ed alle autorità di garanzia, ricevendone risposte scritte che avevano orientato in qualche misura il dibattito. In rappresentanza del Governo egli poi si è fatto interprete, durante i lavori, di una posizione assunta collegialmente. In quest'ambito si è concordato di estendere la disciplina anche ad altre figure non riconducibili in senso stretto all'esecutivo, nella consapevolezza che la normativa in preparazione deve essere ispirata a severità e rigore, dal momento che essa verosimilmente dovrà essere applicata nei confronti dei componenti del Governo in carica. Auspicando poi che il clima del dibattito rimanga il più possibile sereno, sottolinea la rilevanza dell'avverbio «esclusivamente» inserito all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 3236, il quale sotto questo profilo dà attuazione all'articolo 54, comma secondo, della Costituzione. L'ulteriore nozione di «atto idoneo» incontra una precisa definizione nell'articolo 13, norma sostanzialmente derivata dall'ordinamento statunitense e che si preoccupa di fugare possibili scappatoie derivanti da operazioni di simulazione. In relazione al comma 3, lettera a), dello stesso articolo, fa presente che alla Camera dei deputati si è fatta opportunamente resistenza ad un'estensione indebita della disciplina anche ai membri degli esecutivi regionali. Rispetto alla lettera d) dello stesso comma, riconosce inoltre l'esigenza di individuare un criterio di delimitazione, considerata l'eterogeneità delle figure ricon-

ducibili alle autorità di controllo e di garanzia, munite di *status* giuridici differenti. In ogni caso, in base ad una deliberazione dell'Assemblea della Camera, non vi sono comprese la Banca d'Italia e la Consob, la cui posizione è per più versi assimilabile al primo Istituto.

Passando poi ad esaminare le situazioni di incompatibilità in senso stretto, regolate fino all'articolo 4, comma 1, osserva che all'articolo 2, comma 2, sono stabilite norme uniformi per l'aspettativa dei dipendenti sia pubblici che privati. La cessazione dei rispettivi incarichi è poi prevista come conseguenza automatica e sull'operatività della norma vigilano i Presidenti delle due Camere, i cui accertamenti hanno un carattere ricognitivo e non costitutivo. Reputa tuttavia infelice la formulazione dell'articolo 3, comma 1, dal momento che la disposizione non ha un carattere sanzionatorio, in quanto, egli ribadisce, si tratta di conseguenze automaticamente disposte dall'ordinamento, il quale tende a rimuovere le situazioni di incompatibilità. Procedendo poi nell'esame di un secondo genere di situazioni impeditive, a carattere dinamico, rileva che su di esse vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, nei campi di rispettiva competenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Consob, la quale svolge un ruolo di chiusura. Precisando poi che si procede esclusivamente alla valutazione dei valori patrimoniali oggetto di attività imprenditoriale, sostiene che sono ragionevolmente improbabili le situazioni limite indicate dal relatore Passigli e così pure le possibili dichiarazioni mendaci, in quanto gli interessati bene conoscono la loro condizione patrimoniale. È pertanto verosimile attendersi che questi esercitano l'opzione nei quarantacinque giorni prescritti.

Il relatore PASSIGLI, interrompendo l'oratore, osserva che, ad esempio, a seguito del collocamento in borsa di una quota di titoli societari, i valori di riferimento possono rimanere modificati in modo consistente.

Il sottosegretario BETTINELLI, proseguendo nel proprio intervento, chiarisce che a tale proposito occorre considerare tutte le scritture contabili. Fa presente poi che l'alienazione dei beni interessati può essere totale o parziale: entro il termine deve essere eventualmente assunta la decisione di vendita, scaduto il quale potrà provvedervi il gestore, che a sua volta agisce non tanto nell'interesse del proprietario, quanto al preciso fine di eliminare le situazioni di incompatibilità. Si sofferma infine sul funzionamento e sugli adempimenti rimessi al gestore, richiamandosi per la disciplina integrativa alla legge n. 364 del 1989, di ratifica della Convenzione sui *trusts*.

Il presidente VILLONE, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta, nel corso della quale il rappresentante del Governo potrà completare le proprie considerazioni.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

302ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1293) DANIELI. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3025) MILIO ed altri. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3089) ZECCHINO ed altri. – *Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3138) PERA ed altri. – *Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3154) FASSONE ed altri. – *Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 1998.

Il relatore CORTELLONI riferisce sui lavori del comitato ristretto, alla cui costituzione si era convenuto di procedere nell'ultima seduta, sottolineando come sia risultato impossibile pervenire alla individuazione di un testo base per il prosieguo dell'esame così come alla redazione di un'eventuale testo unificato. Ciò è avvenuto nonostante, a suo avviso, da tutti disegni di legge presentati trasparisse la volontà di porre rimedio

ai problemi derivanti dal fenomeno della ripartizione in correnti del Consiglio superiore della magistratura. Più in particolare, sia in sede informale sia in sede di comitato ristretto, era emersa la possibilità di assumere come testo base il disegno di legge n. 3138, presentato dai senatori Pera ed altri, dopo che da parte dei presentatori dello stesso si era manifestata la disponibilità a rinunciare al principio della separazione dell'elettorato attivo fra magistrati che esercitano le funzioni giudicanti e magistrati che esercitano le funzioni requirenti. Anche su tale specifica ipotesi, però, da ultimo non è stato possibile registrare una convergenza sufficientemente ampia e quindi, visto l'imminente svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore, la praticabilità di un intervento legislativo che possa modificare la legislazione elettorale prima di tale rinnovo deve di fatto escludersi.

Il senatore VALENTINO manifesta il profondo disagio del Gruppo Alleanza Nazionale per il fatto che non si sia riusciti in tempi brevi a portare a termine un intervento legislativo concernente una problematica estremamente significativa ed importante. Si augura pertanto che, quanto prima, il Parlamento e la Commissione giustizia, in particolare, si attivi ed affrontino nuovamente questo argomento.

Il senatore RUSSO condivide i rilievi svolti dal senatore Valentino e rileva che, se non è stato possibile modificare la vigente normativa per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura prima del suo prossimo rinnovo, indubbiamente il problema di tale modifica rimane e, in prospettiva, è auspicabile che venga nuovamente presa in considerazione l'esigenza di un intervento di riforma.

Interviene poi brevemente il presidente ZECCHINO il quale osserva che, qualora vi fosse una generale convergenza fra le forze politiche, sarebbe possibile orientarsi per una proroga dell'attuale Consiglio superiore della magistratura, proroga da attuarsi con un intervento legislativo come già avvenuto nel 1985, in modo da avere a disposizione i tempi per realizzare subito una riforma della relativa legge elettorale.

Il senatore MILIO rileva come il problema della riforma della legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura rivesta una fondamentale importanza e come quindi appaia di estrema gravità l'incapacità del Parlamento di affrontarlo e risolverlo. In questo momento è peraltro evidente che la Commissione ha di fronte a sé un'unica strada che è quella di proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo; in caso contrario, dovrà essere chiaro quali forze politiche non vogliono la riforma di una legge elettorale funzionale ad un determinato assetto di potere che è servito a organizzare una rivoluzione strisciante.

Il senatore PERA osserva che le dichiarazioni del senatore RUSSO, che si è limitato a prendere atto dell'impossibilità di portare avanti l'esame dei disegni di legge in materia di riforma del sistema elettorale per il CSM, come se tale impossibilità fosse un dato imposto dall'ester-

no, non riflettono quanto realmente accaduto. Tutti i disegni di legge presentati erano ispirati dalla consapevolezza del carattere negativo dei fenomeni di politicizzazione che contraddistinguono l'assetto della magistratura e, in particolare, quello del Consiglio superiore. Sulla base dei testi presentati è stata tentata una mediazione nell'ambito della quale sono state fatte dalla maggioranza determinate richieste all'opposizione, richieste che quest'ultima ha accolto. Nonostante ciò, senza alcuna motivata spiegazione, la maggioranza e specificamente il Partito Democratico della Sinistra ha modificato la propria posizione iniziale ritenendo impossibile proseguire nella mediazione che fino a quel momento era stata portata avanti. In altri termini, è prevalsa la volontà di lasciare inalterato l'attuale stato delle cose ed è per questo motivo che si è venuto sostanzialmente a bloccare l'esame dei disegni di legge in titolo e non per le difficoltà tecniche relative alla individuazione di un testo base che, in realtà, erano state superate.

Segue una breve interruzione del senatore BERTONI il quale definisce come falsificazioni ed insinuazioni le affermazioni del senatore Pera.

Il senatore PERA conclude quindi il proprio intervento, ribadendo come il Gruppo democratici di sinistra - L'Ulivo abbia, in concreto, dimostrato la propria volontà di non far seguire i fatti alle parole e alle dichiarazioni di intenti sul tema in questione.

Il senatore FASSONE evidenzia che è soprattutto la maggioranza ad avere ragioni per lamentarsi del modo in cui si è svolto l'esame dei disegni di legge in titolo, in quanto proprio il disegno di legge n. 3154 - che più degli altri poteva essere considerato espressione delle forze di maggioranza - non è stato, di fatto, mai preso in considerazione come eventuale testo base, sia nell'ambito dei contatti informali che si sono svolti, sia in sede di comitato ristretto. Va sottolineato inoltre che l'intervento legislativo sul sistema elettorale per il CSM si inseriva nel processo di riforma costituzionale e se non è stato possibile realizzare una convergenza su questo specifico provvedimento legislativo, ciò è stato determinato dalla circostanza che non si è realizzato un più ampio accordo, atteso il rifiuto dell'opposizione di considerare l'intervento sulla legge elettorale come risolutivo di tutte le altre questioni poste e riguardanti anche lo stesso Consiglio superiore della magistratura.

Prende poi brevemente la parola il senatore PERA il quale sottolinea che se vi fosse un'effettiva convergenza sulla necessità della riforma in tempi brevi della legge elettorale per il CSM, come prospettato anche dallo stesso presidente ZECCHINO, potrebbe prendersi in considerazione la possibilità di una proroga dell'attuale Consiglio superiore in modo da assicurare al Parlamento i margini di tempo necessari per l'attuazione di un intervento legislativo.

Il presidente ZECCHINO rileva che il tema di un'eventuale proroga del CSM potrebbe essere preso in considerazione se venissero pre-

sentati appositi disegni di legge in tal senso, mentre, per quello che concerne i provvedimenti in titolo, non può che prendere atto degli interventi svoltisi e della situazione che si è venuta a determinare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto, auspicando che in futuro si possano trovare margini di intesa, che attualmente non sembrano sussistere, necessari per affrontare la problematica della riforma della legge elettorale per il CSM.

(3081) PELLEGRINO. – Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio 1998.

Il presidente ZECCHINO riepiloga le linee generali del dibattito svoltosi in quella sede. Dopo aver ricordato che nella seduta del 28 maggio scorso si era dato atto del rilevante numero di emendamenti al disegno di legge n. 3081, ripropone all'attenzione della Commissione la possibilità di approfondire la – già prospettata – limitata soluzione consistente nell'introdurre nelle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, una apposita disposizione transitoria che prolunghi a tre anni il termine di durata massima delle indagini preliminari nei procedimenti in corso solo per i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale. Si garantirebbe in tal modo la messa a disposizione di un maggior arco di tempo per concludere le delicate indagini per i noti e più gravi fatti di terrorismo verificatisi in Italia fra il 1969 e il 1984, senza intaccare l'impostazione generale dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Alla luce di tali considerazioni invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti da 1.1 a 1.1007 per poter pervenire, anche mediante la riformulazione di qualcuno dei restanti emendamenti, alla predisposizione di un testo sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge rispondente agli orientamenti emersi in precedenza.

Il senatore GRECO si richiama all'andamento del dibattito sulla riforma del sistema d'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (Atti Senato nn. 1293, 3025, 3089, 3138 e 3154) appena conclusosi, per stigmatizzare il comportamento della maggioranza che, mentre impedisce di portare a compimento riforme attese ed importanti come quella dell'organo di autogoverno dei magistrati, adotta – subito dopo – un atteggiamento di estrema pressione per l'immediato varo di un altro disegno di legge – n. 3081 – che intende ovviare ad una chiara mancanza di incisività ed efficacia del sistema giudiziario della quale non è certo responsabile il Parlamento. Si tratta di una verità forse scomoda, ma che deve essere posta chiaramente in luce perchè si possa meglio valutare l'inopportunità dell'atteggiamento assunto dal senatore Pardini – nella seduta di ieri – e la mancanza di ogni giustificazione per le dichiarazioni da lui successivamente rese alla stampa al fine di addos-

sare al gruppo di Forza Italia la responsabilità del mancato varo del disegno di legge n. 3081. Il senatore Greco prosegue, sottolineando che la riforma dell'articolo 407 del codice di procedura penale è contenuta in un più ampio disegno di legge (A.S. n. 2680) presentato dalla sua parte politica da più di un anno e fra quelli il cui esame era stato maggiormente sollecitato presso l'Ufficio di presidenza della commissione. Se si vuole quindi aprire un discorso che porti a sfoltire gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3081 per approdare a riformulazioni che si muovano all'interno del percorso indicato dal Presidente, gli appare imprescindibile l'assicurazione che si passi a trattare al più presto del disegno di legge n. 2680.

Il presidente ZECCHINO assicura il senatore Greco che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi della Commissione dovrà riunirsi al più presto, non appena varata la normativa per la riforma dei collaboratori di giustizia. In tale prossimo Ufficio di presidenza la richiesta avanzata non potrà che essere esaminata con la massima sollecitudine.

Il senatore GRECO ritiene necessario acquisire immediatamente anche l'orientamento della maggioranza rispetto alle prospettazioni del Presidente.

Il senatore BERTONI ribadisce che risulta chiaramente come vi sia la massima disponibilità del gruppo dei Democratici di sinistra a riformulare il testo del disegno di legge n. 3081 nella più limitata prospettiva di una norma transitoria limitata ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale: si tratta, pertanto, delle limitate ipotesi delle vicende di piazza Fontana e di piazza della Loggia.

Il senatore GRECO torna ad intervenire per ribadire l'esigenza che la maggioranza chiarisca se intende assicurare priorità ai disegni di legge presentati dalla sua parte politica, fra i quali rientra anche l'Atto Senato n. 2680.

Il presidente ZECCHINO assicura il senatore Greco che la programmazione dell'attività della Commissione concordata in sede di Ufficio di presidenza risulta da un accordo cui partecipano complessivamente tutti i gruppi presenti in Commissione. D'altra parte, egli ricorda pure al senatore Greco che la prassi negli ultimi tempi invalsa del gruppo di Forza Italia di ricorrere all'articolo 79 del Regolamento, facendo propri i disegni di legge cui si vuole assicurare una corsia preferenziale, rischia di essere controproducente poichè analoghe iniziative vengono adottate da altri Gruppi, con il risultato di creare un affollamento di iniziative proceduralmente prioritarie, che ostacolano reciprocamente il sollecito inizio dell'*iter* di approvazione.

Il senatore RUSSO dichiara di prendere atto della richiesta del senatore Greco.

La senatrice SALVATO ritiene inaccettabile l'intento, sotteso alle considerazioni svolte dal senatore Greco, di voler condizionare l'andamento dei lavori della Commissione all'accoglimento di richieste pregiudiziali. Non è invece possibile procedere con tali modalità, considerando soprattutto che il disegno di legge n. 3081 si ricollega ad eventi di doloroso rilievo politico, mentre i disegni di legge d'iniziativa del gruppo di Forza Italia ricordati dal senatore Greco non potranno che seguire gli ordinari percorsi di programmazione dei lavori della Commissione.

Il senatore PERA ribadisce che il disegno di legge 3081 è stato inserito proditoriamente all'ordine del giorno della Commissione senza che l'Ufficio di presidenza ne fosse informato e ribadisce che, in ogni caso, ad esso si sarebbe dovuto connettere il disegno di legge n. 2680. D'altra parte non può valere come argomento contrario alla connessione la prospettata possibilità di un completo snaturamento del testo iniziale, effettuato riformulando emendamenti. Aggiunge, a sua volta, che non gli appare accettabile varare un provvedimento *ad hoc* solo per permettere, in un caso singolo, di prolungare il termine per le indagini preliminari e torna a dichiarare di ritenere necessario procedere alla connessione con il disegno di legge n. 2680, perchè solo in quella sede si potranno valutare eventuali interventi sull'articolo 407 del codice di procedura penale. Conclude tornando a sottolineare come la Commissione ripartisca in modo irrazionale la propria attività, dedicando inutile dispendio di energie all'esame di provvedimenti come l'atto Senato 3081, mentre rinuncia a riforme di tale importanza come quella per le elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il presidente ZECCHINO ricorda che il disegno di legge n. 3081 è stato inserito all'ordine del giorno della Commissione dopo che, nella seduta del 12 maggio scorso, egli stesso aveva sottoposto alla Commissione la proposta di integrare in tal senso l'ordine del giorno delle successive sedute.

Seguono interventi dei senatori PREIONI e MELONI i quali sollecitano la messa a disposizione dell'elenco dei disegni di legge pendenti presso la Commissione, prima dello svolgimento dell'Ufficio di presidenza.

Il presidente ZECCHINO ricorda che tale elenco è sempre a disposizione presso la segreteria della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

303ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3081) PELLEGRINO. – *Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore GRECO, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte nella seduta antimeridiana, ribadisce la disponibilità del Gruppo Forza Italia ad assicurare la rapida definizione dell'*iter* del disegno di legge in titolo a condizione che emerga un chiaro impegno della Commissione ad assicurare l'immediato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2680.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver chiarito che la causa della diversità di contenuti fra il disegno di legge n. 3081 e il disegno di legge n. 2680 porta ad escludere che essi abbiano oggetti identici o strettamente connessi, tali da doverli porre congiuntamente all'ordine del giorno, sottolinea che, essendo stato fatto proprio dal Gruppo Forza Italia il disegno di legge n. 2680, si pone senza dubbio il problema di assicurare a questa iniziativa legislativa una corsia preferenziale coerentemente con la *ratio* dell'articolo 79 del Regolamento, fermi però restando i rilievi da lui già svolti circa gli effetti controproducenti che può sortire un uso indiscriminato della facoltà riconosciuta ai Gruppi parlamentari dall'articolo in questione.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo si inserisca in un'ottica emergenziale di cui si sono avuti altri esempi in passato: il che rende, semmai, ancora più urgente la necessità di un intervento organico come quello contenuto nel disegno di legge n. 2680. Rileva poi che se l'impegno a garantire priorità nella programmazione dei lavori della Commissione al disegno di legge n. 2680 fosse assunto non solo dalla Presidenza, ma dalla Com-

missione nel suo insieme, ciò potrebbe contribuire ad eliminare qualsiasi residua perplessità.

Il presidente ZECCHINO assicura che, una volta esaurito l'esame dei disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia, verrà convocato un Ufficio di presidenza in cui, se il Gruppo Forza Italia confermerà la sua indicazione per il disegno di legge n. 2680, verrà garantita la priorità di tale proposta normativa nella programmazione dei lavori della Commissione insieme alle altre singole proposte normative che verranno indicate come prioritarie da ciascuno degli altri Gruppi.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge in titolo.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, il senatore RUSSO richiama in particolare l'attenzione sulla formulazione degli emendamenti 1.1007 e 1.1008 che appaiono, in linea di massima, corrispondere all'impostazione su cui nell'ambito della Commissione si è registrato un più vasto consenso. Peraltro il senatore Russo osserva che sarebbe opportuna una riscrittura del testo di uno dei due emendamenti che evitasse un intervento modificativo sul codice di procedura penale o sulle disposizioni di attuazione dello stesso.

Dopo brevi interventi del senatore FOLLIERI, della senatrice SCOPPELLITI e del presidente ZECCHINO, il senatore VALENTINO sottolinea, con riferimento all'emendamento 1.1007, come appaia estremamente opportuno il rinvio anche alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale in quanto in tal modo la fattispecie in questione risulta ulteriormente circoscritta. Al contrario, proprio perchè potrebbe determinare un eccessivo ampliamento di tale fattispecie, suscita perplessità il rinvio alla lettera c) del citato comma 2. Invita pertanto il senatore Greco a modificare l'emendamento 1.1007 sopprimendo la parte dello stesso relativa alla suddetta lettera c).

Dopo che il senatore Greco ha modificato l'emendamento 1.1007 nel senso suggerito dal senatore Valentino, prende la parola il senatore BERTONI il quale ritiene che prevedere una proroga a tre anni dei termini per le indagini preliminari relative ai delitti di strage commessi prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale a condizione che ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 potrebbe comportare il rischio che in tale fattispecie finisca per non rientrare proprio qualcuno di quei procedimenti che, in concreto, rappresentano la ragione dell'intervento normativo in discussione. Comunque è indubbio che la formulazione dell'emendamento 1.1007 come modificato dal senatore Greco, si presta a forzature sul piano interpretativo e sarebbe, a suo avviso, preferibile che non si facesse riferimento alla citata lettera b).

Dopo un intervento del senatore Antonino CARUSO prende la parola il presidente ZECCHINO il quale osserva che la lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale fa riferimento a notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati, ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese. Si tratta di una previsione che, soprattutto per il riferimento al numero delle persone offese, appare certamente suscettibile di ricomprendere i reati di strage di cui agli articoli 285 e 482 del codice penale.

Il senatore RUSSO ritiene che il rinvio alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 non dovrebbe comportare problemi, anche se suscita qualche perplessità il fatto che, nella logica della citata lettera b), l'elevato numero delle persone offese rileva solo in tanto in quanto determina una particolare complessità delle indagini e non di per sè stesso.

Il senatore GRECO ritiene essenziale che la proroga dei termini di durata massima delle indagini preliminari sia limitata ai procedimenti in corso aventi ad oggetto i reati di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale a condizione che ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Si dichiara disponibile a ritirare il proprio emendamento 1.1007 come da ultimo riformulato, qualora venisse riformulato nel senso da lui suggerito l'emendamento 1.1008.

Il senatore FASSONE accoglie il suggerimento del senatore Greco e modifica l'emendamento 1.1008 riformulandolo nell'emendamento 1.1008 (Nuovo testo).

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno ritirato tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore FOLLIERI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.1008 (Nuovo testo).

Col parere favorevole del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.1008 (Nuovo testo) viene posto ai voti e approvato, previo annuncio di voto contrario del senatore BERTONI.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il relatore MELONI presenta quindi l'emendamento Tit. 1 che posto ai voti viene approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Meloni a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo come modificato nel corso dell'esame.

La Commissione conviene altresì, all'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 3081.

Il presidente ZECCHINO si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi Lega Nord – per la Padania indipendente, Verdi l'Ulivo, e UDR (CDU-CDR Nuova Italia) al momento non presenti in Commissione.

(2207) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

(1927) *VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia*

(1976) *LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia*

(2843) *CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Si conviene di accantonare l'emendamento 12.9.

Posto in votazione l'emendamento 12.10, di identico contenuto all'emendamento 12.11, risulta, senza discussione, respinto dalla Commissione.

Senza discussione la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 12.50.

La senatrice SALVATO, nel motivare il voto sull'emendamento 12.13, da lei presentato, sottolinea che esso tende – in particolare – ad evitare che il giudice della cognizione nella decisione sulla concessione delle circostanze attenuanti ai collaboratori di giustizia possa essere gravemente influenzato dalle informazioni fornite da altri soggetti istituzionali, in particolare il procuratore nazionale antimafia, che è già detentore di notevoli poteri, oltretutto suscettibili di accrescersi in misura indesiderabile quando sarà varato definitivamente il disegno di legge n. 1920, già approvato dal Senato.

Il senatore RUSSO condivide la *ratio* dell'emendamento 12.13 e ricorda che anche la sua parte politica ha presentato un diverso emendamento (12.14) del pari sostitutivo dell'articolo 16-ter come introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.13 ricordando di essersi già pronunciato a favore della soppressione

degli articoli 16-ter e 16-quater introdotti dall'articolo 12 del disegno di legge n. 2207 nel corso della seduta di ieri.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 12.13.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 12.14 e raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 12.15.

Il relatore FOLLIERI ricorda di aver espresso parere contrario sull'emendamento 12.15 soprattutto in considerazione del fatto che tale emendamento, in quanto sostitutivo dell'articolo 16-ter, avrebbe in particolare determinato l'eliminazione del disposto di cui al comma 5 dello stesso articolo 16-ter, ove è contenuta una previsione che egli ritiene debba essere mantenuta in quanto pone a carico del giudice un ulteriore e specifico onere di motivazione nell'ipotesi in cui egli intenda avvalersi di dichiarazioni del collaborante che eccedono o contrastano con quelle contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il senatore RUSSO si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 12.21 in modo da recuperare in quella sede, nella sua portata sostanziale, la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 16-ter alla quale ha fatto riferimento il relatore.

Preso atto della disponibilità del senatore Russo, il relatore FOLLIERI, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.15.

Posto ai voti emendamento 12.15 è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.16, 12.17, 12.18, 12.19 e 12.20.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3081**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

GRECO

Sopprimere l'articolo.

1.2

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 366 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.657

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 367 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.658

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 368 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.659

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 369 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.660

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 370 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.661

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 371 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.662

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 372 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.663

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 373 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.664

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 374 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.665

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 375 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.666

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 376 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.667

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 377 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.668

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 378 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.669

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 379 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.670

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 380 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.671

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 381 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.672

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 382 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.673

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 383 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.674

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 384 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.675

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 385 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.676

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 386 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.677

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 387 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.678

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 388 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.679

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 389 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.680

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 390 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.681

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 391 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.682

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 392 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.683

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 393 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.684

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 394 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.685

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 395 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.686

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 396 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.687

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 397 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.688

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 398 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.689

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 399 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.690

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 400 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.691

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 401 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.692

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 402 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.693

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 403 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.695

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 404 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.696

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 405 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.697

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 406 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.698

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 407 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.699

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 408 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.700

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 409 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.701

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 410 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.702

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 411 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.703

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 412 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.704

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 413 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.705

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 414 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.706

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 415 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.707

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 417 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.708

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 418 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.709

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 420 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.710

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 421 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.711

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 422 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.712

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 423 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.713

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 424 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.714

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 425 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.715

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 426 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.716

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 427 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.717

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 428 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.718

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 429 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.719

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 430 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.720

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 431 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.721

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 432 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.722

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 433 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.723

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 434 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.724

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 435 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.725

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 436 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.726

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 437 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.727

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 438 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.728

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 439 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.729

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 440 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.730

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 441 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.731

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 442 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.732

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 444 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.733

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 445 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.734

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 446 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.735

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 447 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.736

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 448 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.737

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 449 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.738

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 450 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.739

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 451 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.740

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 452 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.741

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 453 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.742

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 454 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.743

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 455 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.744

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 456 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.745

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 457 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.746

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 458 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.747

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 459 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.748

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 460 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.749

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 461 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.750

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 462 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.751

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 463 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.752

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 464 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.753

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 465 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.754

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 466 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.755

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 467 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.756

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 468 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.757

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 469 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.758

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 410 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.759

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 471 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.760

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 472 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.761

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 473 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.762

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 474 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.763

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 475 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.764

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 476 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.765

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 477 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.766

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 478 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.767

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 479 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.768

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 480 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.769

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 481 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.872

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 482 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.873

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 483 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.874

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 484 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.875

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 485 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.876

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 486 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.877

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 497 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.878

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 488 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.879

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 489 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.880

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 490 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.881

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 491 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.770

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 492 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.771

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 493 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.772

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 494 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.773

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 495 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.774

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 496 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.775

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 497 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.776

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 498 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.777

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 499 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.778

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 500 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.779

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 501 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.780

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 502 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.781

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 503 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.782

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 504 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.783

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 505 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.784

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 506 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.785

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 507 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.786

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 508 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.787

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 509 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.788

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 510 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.789

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 511 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.790

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 512 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.791

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 513 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.792

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 514 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.793

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 515 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.794

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 516 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.795

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 517 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.796

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 518 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.797

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 519 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.798

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 520 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.799

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 521 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.800

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 522 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.801

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 523 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.802

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 524 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.803

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 525 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.804

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 526 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.805

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 527 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.806

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 528 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.807

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 529 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.808

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 530 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.809

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 531 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.810

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 532 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.811

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 533 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.812

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 534 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.813

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 535 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.814

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 536 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.815

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 537 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.816

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 538 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.817

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 539 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.818

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 540 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.819

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 541 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.820

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 542 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.821

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 543 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.822

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 544 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.823

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 545 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.824

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 546 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.825

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 547 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.826

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 548 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.827

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 549 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1100

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 550 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.828

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 551 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.829

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 552 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.830

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 553 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.831

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 554 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.832

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 555 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.833

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 556 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.834

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 557 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.835

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 558 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.836

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 559 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.837

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 560 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.838

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 561 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.839

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 562 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.840

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 563 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.841

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 564 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.842

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 565 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.843

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 566 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.844

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 567 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.845

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 568 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.846

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 569 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.847

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 570 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.848

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 571 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.849

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 572 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.850

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 573 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.851

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 574 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.852

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 575 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.853

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 576 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.854

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 577 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.855

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 578 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.856

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 579 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.857

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 580 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.858

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 581 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.859

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 582 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.860

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 583 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.861

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 584 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.862

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 585 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.863

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 586 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.864

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 587 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.865

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 588 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.866

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 589 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.867

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 590 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.868

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 591 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.869

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 592 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.870

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 593 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.871

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 594 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.882

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 595 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.883

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 596 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.884

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 597 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.885

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 598 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.886

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 599 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.887

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 600 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.888

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 601 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.889

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 602 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.890

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 603 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.891

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 604 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.892

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 605 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.893

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 606 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.894

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 607 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.895

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 608 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.897

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 609 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.898

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 610 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.899

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 611 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1101

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 612 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1102

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 613 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1103

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 614 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1104

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 615 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1105

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 616 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1106

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 617 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1107

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 618 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1108

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 619 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1109

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 620 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1110

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 621 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.900

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 622 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.901

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 623 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.902

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 624 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.903

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 625 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.904

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 626 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.906

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 627 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.907

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 628 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.908

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 629 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.909

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 630 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.910

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 631 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.911

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 632 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.912

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 633 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.913

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 634 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.914

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 635 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.915

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 636 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.916

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 637 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.917

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 638 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.918

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 639 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.919

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 640 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.920

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 641 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.921

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 642 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.922

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 643 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.923

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 644 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.924

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 645 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.925

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 646 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.926

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 647 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.927

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 648 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.928

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 649 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.929

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 650 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.930

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 651 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.931

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 652 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.932

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 653 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.933

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 654 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.934

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 655 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.935

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 656 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.936

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 657 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.937

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 658 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.937a

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 659 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.938

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 660 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.939

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 661 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.940

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 662 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.941

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 663 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.942

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 664 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.943

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 665 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.944

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 666 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.945

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 667 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.946

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 668 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.947

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 669 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.948

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 670 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.949

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 671 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.950

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 672 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.951

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 673 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.952

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 674 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.953

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 675 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.954

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 676 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.955

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 677 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.956

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 678 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.957

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 679 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.958

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 680 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.959

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 681 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.960

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 682 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.961

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.121

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.143

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.142

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.141

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.140

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.139

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 683 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.962

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.138

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.137

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.136

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.135

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.134

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.133

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.132

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.170

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.130

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.129

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.128

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.165

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.126

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.125

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.175

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.963

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.174

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.173

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.183

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.186

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.185

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.184

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.182

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.181

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.180

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.179

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.178

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.207

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.206

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.150

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.149

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 685 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.964

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.203

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.147

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.201

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.145

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.144

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.197

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.196

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.195

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.194

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.193

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.192

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.191

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.190

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.189

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.188

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 686 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.965

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.230

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.229

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.227

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.226

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.225

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.223

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.224

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.221

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.220

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.219

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.218

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.217

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.216

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.215

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 687 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.966

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.214

.....

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.213

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.212

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.211

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.210

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.209

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.208

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.236

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.235

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.234

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.233

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.232

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.231

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.243

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.242

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 688 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.967

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.241

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.240

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.239

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.237

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.278

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.277

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.276

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.275

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.274

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.272

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.271

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.270

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.269

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.268

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.267

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 689 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.968

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.266

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.265

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.264

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.263

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.262

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.261

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.260

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.259

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.258

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.257

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.256

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.255

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.254

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.253

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.252

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 690 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.969

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.251

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.250

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.249

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.248

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.246

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.245

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.244

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.301

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.300

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.299

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.298

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.297

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.295

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.294

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 691 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.970

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.293

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.292

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.291

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.290

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.289

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.288

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.286

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.285

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.284

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.283

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.282

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.281

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.280

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 692 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.971

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.279

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.52

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.51

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.50

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.49

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.49

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.47

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.46

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.45

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.44

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.43

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.42

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.41

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.40

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.39

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 693 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.972

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.38

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.67

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.66

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.65

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.64

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.63

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.62

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.61

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.60

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.59

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.58

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.57

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.56

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.55

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.54

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 694 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.973

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.53

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.79

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.78

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.77

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.76

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.75

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.74

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.73

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.72

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.71

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.70

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.69

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.68

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.109

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.108

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 695 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.974

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.107

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.106

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.105

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.104

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.103

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.102

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.101

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.100

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.99

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.98

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.97

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.96

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.95

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.94

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.93

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 696 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.975

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.92

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.91

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.90

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.89

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.88

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.87

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.86

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.85

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.84

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.83

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.82

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.81

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.80

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.120

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.119

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 697 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.976

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 34° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.111

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.118

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.117

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.115

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.114

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.113

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.112

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.110

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.124

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.123

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.122

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.137

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 684 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.136

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.35

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.34

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 698 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.977

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.33

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.32

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.31

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.30

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.29

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.28

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.27

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.26

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.25

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.24

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.23

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.22

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.21

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.20

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.19

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 699 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.978

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.18

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.17

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.16

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.15

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.14

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.13

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.12

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.11

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.10

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.9

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.8

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.6

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.5

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.4

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.3

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 700 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.979

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 701 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.980

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 702 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.981

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 703 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.982

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 704 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.983

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 705 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.984

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 706 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.985

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.656

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.655

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.654

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.653

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.652

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 707 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.986

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.651

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.650

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.649

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.648

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.647

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.646

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.645

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.644

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.643

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.642

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.626

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.625

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.624

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.623

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.622

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 708 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.987

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.607

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.608

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.609

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.610

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.611

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.612

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.613

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.614

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.615

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.616

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.617

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.618

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.619

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.620

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.621

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 709 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.988

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.606

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.605

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.604

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.603

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.602

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.601

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.600

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.598

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.599

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.597

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.596

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.595

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.594

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.593

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.592

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 710 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.989

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.591

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.590

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.589

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.588

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.587

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.586

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.585

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.584

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.583

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.582

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.581

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.580

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.579

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.578

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.577

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 711 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.990

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.576

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.575

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.574

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.573

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.572

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.571

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.570

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.569

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.568

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.567

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.566

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.565

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.564

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.563

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.562

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 712 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.991

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.561

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.560

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.559

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.558

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.557

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.542

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.541

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.540

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.539

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.538

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.537

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.536

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.535

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.534

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.533

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 713 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.992

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.522

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.521

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.520

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.519

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.518

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.517

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.516

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.515

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.514

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.513

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.512

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.511

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.510

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.509

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.508

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 714 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.993

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.507

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.506

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.505

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.504

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.503

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.502

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 715 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.994

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.501

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.500

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.499

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.498

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.497

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.496

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 716 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.995

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.495

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.494

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.493

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.492

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.491

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.490

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.489

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.488

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.487

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.486

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.485

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.484

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.483

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.482

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.481

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 717 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.996

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.480

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.479

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.478

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.477

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.476

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.475

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.474

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.473

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.472

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.471

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.470

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.469

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.468

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.467

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.466

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 718 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.997

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.465

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.464

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.463

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.462

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.461

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.460

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.459

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.458

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.457

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.456

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.455

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.454

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.453

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.452

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 719 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.999

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.451

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.450

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.449

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.448

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.447

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.446

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.445

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.444

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.443

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.442

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.441

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.440

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.439

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.438

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.437

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 720 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1000

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.436

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.435

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.434

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.433

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.432

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.431

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.430

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.429

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.428

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.427

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.426

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.425

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.424

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.423

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.422

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 721 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1001

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.421

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.420

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.419

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.418

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.417

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.416

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.415

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.414

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.413

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.412

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.411

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.410

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.409

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.408

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.407

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 722 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1002

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.406

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.405

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.404

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.403

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.402

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.401

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.400

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.399

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.398

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.397

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.396

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.395

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.394

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.393

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.392

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 723 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1003

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.391

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.390

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.389

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.388

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.387

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.386

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.385

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.384

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.383

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.382

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.381

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.380

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.379

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.378

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.377

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 724 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1004

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.376

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.375

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.374

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.373

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.372

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.370

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.369

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.368

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.367

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.366

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.365

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.364

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.363

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.362

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 725 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1005

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.361

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.360

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.359

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.358

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.357

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.356

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.355

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.354

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.353

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.352

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.351

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.350

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.349

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.348

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.347

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 726 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”».

1.1006

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.346

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.345

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.344

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.343

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.342

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.341

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.340

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.339

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.338

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.337

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.336

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.335

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.334

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.333

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 727 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.332

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.331

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.330

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.329

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.328

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.327

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.326

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.325

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.324

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.323

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.322

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.321

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.320

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.319

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.318

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 728 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.317

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 30° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.316

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 29° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.315

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 28° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.314

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 27° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.313

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 26° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.312

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 25° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.311

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 24° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.310

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 23° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.309

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 22° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.308

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 21° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.307

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 20° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.306

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 19° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.305

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 18° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.304

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 17° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.303

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di 729 giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 16° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.302

PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La durata massima è di tre anni se le indagini preliminari riguardano i delitti di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, sempre se commessi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 e se ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2”».

1.1007

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 258 delle Norme transitorie al codice di procedura penale approvata con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente:

“Art. 258-bis. – Nei procedimenti in corso, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'articolo 407, comma 2, è di tre anni”».

1.1008

FASSONE, CALVI, BERTONI, PARDINI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis. con il seguente:

«2-bis. La durata massima è di tre anni se le indagini preliminari riguardano i delitti di strage previsti dal comma 2 lettera *a)* numero 1, ove ricorra almeno una delle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* dello stesso comma».

1.1009

CALVI, FASSONE, PARDINI

Al comma 1 nel capoverso 2-bis dopo le parole: «durata massima» inserire le altre: «è di due anni e sei mesi nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma secondo punto 1» e sopprimere la restante parte dell'articolo.

1.1010

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma 5-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale, dopo le parole “articolo 51, comma 3-bis” sono inserite le parole “e per i delitti di strage previsti dal comma 2 lettera *a)* n. 1 dell'articolo 407”».

1.0.1

CALVI, FASSONE, PARDINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Nel caso di indagini preliminari che abbiano ad oggetto i delitti di strage previsti dal comma 2 lettera a) n. 1 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, e che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora per taluno degli indagati sia decorso il termine di due anni di cui al citato comma 2, il giudice può autorizzare ulteriori proroghe per una durata complessiva non superiore ad un anno a decorrere dalla scadenza. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di due anni e prima dell'autorizzazione sono utilizzabili se ne è divenuta impossibile la ripetizione.

1.0.2

CALVI, FASSONE, PARDINI

Sostituire il titolo con il seguente:

«Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale».

Tit.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale».

1.1008 (Nuovo testo)

FASSONE, FOLLIERI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 12.**

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per la parte afferente al singolo procedimento nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 dello stesso codice. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».

12.9 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole da: «di particolare gravità o comunque...» fino alla fine.

12.10 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole da: «di particolare gravità o comunque...» fino alla fine.

12.11 CENTARO, PERA, CIRAMI, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili o appreso da altri».

12.50 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-ter ivi richiamato.

12.13

SALVATO

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-ter ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-ter.

(Attenuanti in caso di collaborazione)

1. Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento, le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis. La disposizione non si applica nel caso previsto dal comma 7 dell'articolo 16-bis.

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione, entro il termine prescritto, del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ovvero l'omessa redazione di detto verbale per i motivi indicati nel comma 7 dell'articolo 16-bis».

12.14

RUSSO, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-ter con il seguente:

«Art. 16-ter.

(Attenuanti in caso di collaborazione)

1. Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento, le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis.

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto».

12.15

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 1, sostituire le parole da: «acquisisce dai procuratori generali», fino alla fine con le seguenti: «acquisisce dalle procure interessate, a norma dell'articolo 11, le copie degli atti necessari per stabilire quale sia il contenuto della collaborazione prestata e se essa, tenuto conto anche dello stato delle conoscenze sulle caratteristiche del gruppo criminale cui si riferisce, sia da considerarsi o sia stata considerata indispensabile per lo sviluppo delle indagini su fatti, anche diversi da quelli per i quali si procede, e per le attività di investigazione attinenti alla criminalità di tipo mafioso o terroristico-eversivo indicate nell'articolo 9, comma 3 del presente decreto».

12.16

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 3, dopo la parola: «indispensabilità», inserire le altre: «completezza ed attendibilità».

12.17

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSOAntonino

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 4, sostituire la parola: «possono», con l'altra: «devono».

12.18

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSOAntonino

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato al comma 4, dopo le parole: «possono essere acquisiti », inserire le seguenti: «con le limitazioni di cui al comma 2».

12.19

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato sopprimere il comma 5.

12.20

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato inserire il seguente:

«Art. 16-ter-bis.

(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio od esame del collaboratore)

1. Il giudice può acquisire, anche d'ufficio, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del procedimento, quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso.

2. Al verbale acquisito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

12.21

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

138^a Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(166) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(402) PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

(1141) MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo

(1667) RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(1900) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2205) BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale

(2281) PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

(2453) SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(2494) BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2781) ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il sottosegretario SERRI coglie l'occasione per fornire alcune precisazioni, data la conoscenza ravvicinata dei problemi, circa il conflitto che vede contrapposte l'Etiopia e l'Eritrea. Precisa che l'oggetto del suo recente viaggio in Africa non era purtroppo una mediazione volta alla soluzione del conflitto, in quanto la rottura fra le parti è profonda e le lacerazioni troppo importanti per poter già prevedere una via d'uscita in tempi brevi. La linea dell'Italia, come quella statunitense, è volta quindi a restringere il livello del conflitto sia per area che per problemi, coordinando la pressione internazionale verso la sospensione dei bombardamenti: in definitiva si auspica per il momento una sorta di congelamento della situazione senza prevedere soluzioni immediate, in attesa dei risultati della mediazione dell'OUA. Un punto di forza della mediazione italiana è la persuasione che non vi siano alternative in quell'area all'alleanza fra i due paesi, e di questo sembrano coscienti anche alcuni dei loro dirigenti: qualche nota di ottimismo pertanto ne potrebbe discendere e tendere verso una ridiscussione generale della convivenza tra l'Etiopia e l'Eritrea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede a cosa siano riconducibili le cause della caduta di fiducia degli etiopi nei confronti degli eritrei.

Il relatore BOCO ritiene che l'impegno dell'Italia si debba essere sostenuto e non si debba contemporaneamente dimenticare che in altre parti dell'Africa, più precisamente in Angola, la situazione rischia di precipitare.

La senatrice DE ZULUETA chiede quanto abbia inciso sulla perdita di fiducia etiope il problema dell'adozione della nuova moneta eritrea e il crollo del potere di acquisto sulle partite di grano.

La senatrice SQUARCIALUPI, ricollegandosi all'esaltazione che nella seduta di ieri hanno svolto i rappresentanti della Banca Mondiale a proposito dello sviluppo economico e della migliorata gestione in Etiopia, domanda se ciò non possa costituire una delle cause che ha portato l'Etiopia a un desiderio di maggior potenza volto a recuperare uno sbocco al mare.

Il senatore ANDREOTTI si domanda se all'interno dell'Etiopia non si siano risvegliate ostilità fra gruppi etnici rivali e che tutto ciò sia stato deviato su un'azione esterna dai gruppi dirigenti. Domanda altresì di conoscere se sia cessato l'appoggio dei paesi islamici all'Eritrea e, se sia realistico prevedere una zona franca più vasta intorno a Gibuti.

Il senatore PIANETTA domanda quali siano le prospettive di soluzione del problema della moneta e dei dazi doganali tra i due paesi.

Il sottosegretario SERRI precisa che il contesto in cui si è sviluppata la crisi è quello di un accordo preesistente fra Etiopia ed Eritrea

che già aveva mostrato in larga parte di non funzionare più e l'Italia ha offerto, per superare la fase acuta, una temporanea mediazione tecnica di consulenza economica e finanziaria.

Per quanto riguarda i giudizi della Banca Mondiale, essi appaiono decisamente datati e una riflessione andrebbe operata alla luce di tutti i fattori di crisi che emergono in Africa. Anche le riforme del Fondo monetario internazionale non sembrano sempre appropriate e il passaggio dall'«afropessimismo» alle «*success stories*» rischia di essere pagato in termini di forti destabilizzazioni in tutta l'Africa.

Il presidente MIGONE, ritornando alle osservazioni relative ai disegni di legge di riforma della cooperazione, intende fornire alcune precisazioni sui punti cruciali dell'approfondita relazione svolta nella seduta precedente. Da più parti non sono emersi dubbi sulle finalità della cooperazione nè sul rapporto fra questa e la politica estera, nella coscienza che l'Italia non possa permettersi di separare i due campi: essa infatti deve da un lato privilegiare i propri interessi verso certe aree prioritarie, come ad esempio il bacino del Mediterraneo, ma contemporaneamente deve dare concretezza a rapporti con altri paesi con i quali occorre rianodare contatti sul fronte di altri interessi italiani. Per conciliare queste due esigenze ritiene utile sfruttare come canale di penetrazione verso questi ultimi l'utilizzo di borse di studio, per creare legami con conseguenze rilevanti a lungo termine sulle classi dirigenti.

Passando al ruolo del Parlamento e al tipo di monitoraggio da svolgere ritiene necessario un organismo bicamerale permanente, che potrebbe essere costituito da due sottocommissioni delle Commissioni affari esteri.

Il fatto che la cooperazione sia uno strumento della politica estera non significa che i funzionari del Ministero degli affari esteri e i diplomatici debbano continuare a svolgere compiti cui non sono adatti: spetta alla politica la scelta relativa alle priorità del tipo di cooperazione, delle aree geografiche, fino alla soglia della negoziazione del programma-paese mentre la definizione dei singoli progetti appartiene all'amministrazione e pertanto, nei suggerimenti avanzati dal SNDMAE non condivide la difesa di prerogative che poi in realtà non saranno gestite volentieri. Le strutture interne del Ministero degli affari esteri dovranno trasformarsi in quanto non ha più senso una Direzione generale della cooperazione così come oggi è concepita: parte delle sue competenze resteranno al Ministero, parte passeranno all'Agenzia e parte andranno distribuite nelle direzioni generali geografiche. Si potrà prevedere un Sottosegretario con delega esclusiva, dotato di una segreteria tecnico-politica; tutto ciò andrà raccordato con il ruolo del Ministero del tesoro sul versante dei controlli e su quello della cooperazione multilaterale. In parallelo va affrontata la questione delle competenze del Ministero della difesa, tenendo conto del ruolo che svolge oggi la presenza militare in un'area di emergenza. Rileva che sull'Agenzia sono state espresse opinioni concordi e ritiene che occorrerà particolare accortezza nel tracciare la linea di divisione della sua autonomia dal Ministero,

della struttura, del tipo di direzione, dei meccanismi di reclutamento, della formazione del personale, dell'utilizzo delle esperienze.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

116ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il PRESIDENTE avverte che l'interrogazione n. 3-01076 decade per l'assenza del proponente.

Il sottosegretario BRUTTI risponde congiuntamente alle altre tre interrogazioni, parimenti vertenti sul «nonnismo», iscritte all'ordine del giorno ed aventi i seguenti numeri 3-01787, 3-01803 e 3-01996

I quesiti sollevati dagli interroganti vertono tutti intorno al grave problema del nonnismo, un fenomeno al quale il governo sta già da tempo dedicando particolare attenzione. Infatti il governo è convinto che i soprusi e le violenze nelle quali si concretizza il fenomeno costituiscono una grave e intollerabile violazione sia dei diritti inalienabili della persona che dei principi della disciplina e dell'autorità militare: una violazione che non può non incontrare la più ferma ripulsa da parte delle autorità di governo e dei vertici militari.

L'urgenza di intervenire in questo settore è anche motivata dalla volontà di impedire che il ripetersi di tali atti possa rischiare di mettere ingiustamente in discussione la credibilità, la correttezza e la professionalità della linea di comando delle forze armate. È per questo che i vertici dell'istituzione militare, d'intesa con il governo, hanno avviato da tempo un'azione che unisce all'osservazione e alla repressione una serie di iniziative volte a prevenire il fenomeno anche attraverso la piena comprensione delle sue cause.

A questo proposito, ricorda le più recenti direttive impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito al fine di prevenire, controllare e reprimere

gli episodi di nonnismo. In data 10 novembre 1997 il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Francesco Cervoni, ha emanato una circolare rivolta a tutti i comandi di regione militare. In essa si faceva esplicito riferimento alle necessità che i quadri di comando delle Forze armate svolgessero una costante «azione morale e educativa rivolta soprattutto nei confronti di quanti mostrano più evidenti i segni del disadattamento e delle difficoltà a relazionarsi con il gruppo in cui sono inseriti»; altrettanto esplicito, nel documento, risulta il richiamo alla necessaria puntualità dell'opera di repressione e l'invito «a porre in atto ogni azione ritenuta opportuna e necessaria e ad avviare anche iniziative in campo addestrativo e socio-ricreativo allo scopo di controllare con fermezza» il fenomeno.

Il Capo di Stato Maggiore, in una lettera del 13 novembre 1997 al comandante delle forze operative terrestri, ha ricordato come il fenomeno del nonnismo «necessiti della massima attenzione e del più assoluto controllo allo scopo di tentare di annullarlo, non essendo più minimamente comprensibile nè trovando più alcun margine di sopportazione presso l'opinione pubblica e le Autorità politiche di governo».

Particolarmente chiaro è risultato l'accento posto dai vertici dell'Esercito sull'attività di monitoraggio e informazione relativamente ai fenomeni di nonnismo. In primo luogo, in data 1 dicembre 1997, lo stesso Capo di Stato Maggiore ha dato incarico ai vicecomandanti di regione militare di effettuare una specifica indagine conoscitiva sull'entità e la diffusione dello stesso nei territori di giurisdizione. Successivamente, in data 13 febbraio 1998, il Capo di Stato Maggiore ha disposto che, «allo scopo di incrementare l'attività di prevenzione del fenomeno e quindi ridurre al minimo la sua casualità», i Vicecomandanti di regione militare «attivino un sistema permanente ponendo in essere controlli a campione, anche senza preavviso – allorquando la situazione lo suggerisca – e con frequenza quindicinale». I risultati di queste visite ispettive dovranno essere segnalati ai comandanti competenti e, se opportuno, allo stesso Capo di Stato Maggiore. I primi dati su questa attività di monitoraggio sono in corso di trasmissione agli organismi competenti.

Infine, per quanto riguarda le direttive dei vertici militari, merita di essere posta in evidenza l'azione dello Stato Maggiore dell'Esercito finalizzata alla piena comprensione del profilo e delle cause del fenomeno. Con ciò intende anche rispondere al quesito sollevato dall'interrogante Senatore Russo Spina, nella sua interrogazione n. 3-01076 circa l'impegno ad istituire una commissione amministrativa d'inchiesta per analizzare ed eliminare il fenomeno del nonnismo.

Nello scorso mese di marzo il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha organizzato un «Comitato scientifico-militare» composto da psicologi, sociologi, studiosi dei problemi giovanili e rappresentanti delle Forze Armate, i quali hanno il compito di indagare il fenomeno nelle sue cause interne ed esterne all'ambiente militare, al fine di agevolare l'opera di prevenzione dei vertici militari. Tra gli studiosi coinvolti in tale commissione, è utile specificarlo, vi sono ricercatori del comportamento giovanile come Vittorio Andreoli e Paolo Crepet.

Ancora in merito all'attività di prevenzione svolta dall'istituzione militare, ricorda il recente potenziamento del servizio telefonico cosiddetto «Centro Informazioni Famiglie», che risponde al numero verde 167-228877. Questo servizio ha fornito un efficace supporto all'attività di prevenzione, operando in due diverse direzioni: ricevendo le telefonate, verificandone l'attendibilità e comunicandone i riferimenti ai vertici militari; studiando e analizzando i casi di nonnismo con apposite relazioni, nelle quali le specifiche caratteristiche di ogni episodio venivano messe in evidenza, insieme al profilo personale della vittima e dell'autore dell'atto di prevaricazione.

Riguardo alla reale estensione del fenomeno, questione sulla quale tutti i senatori interroganti chiedono informazioni al governo, ritiene che i dati in possesso del governo testimonino dell'efficacia dell'azione di prevenzione e repressione del fenomeno del nonnismo intrapresa in quest'ultimo periodo. Nel primo bimestre di quest'anno, in particolare, i casi rilevati sono stati 17 (14 nell'esercito e 3 nell'aeronautica), 2 i militari denunciati con sanzioni disciplinari e 35 i militari denunciati all'autorità giudiziaria. Un dato significativo, accanto a quello della diminuzione tendenziale del numero di militari denunciati all'autorità giudiziaria. L'incremento di questo dato è un chiaro segno del crescente rigore con cui il fenomeno viene combattuto: nel 1993 i casi rilevati sono stati 99 e i militari denunciati all'autorità giudiziaria 91; nel 1995 sono stati 97 i casi e 116 i militari denunciati; nel 1997, infine, i casi sono stati 99 e i militari denunciati 156.

Procede quindi alla disamina degli specifici quesiti posti dai senatori interroganti. Il senatore Russo Spena, chiede quali iniziative siano state assunte in relazione ad alcuni episodi di nonnismo occorsi nel Sesto reggimento bersaglieri di Bologna tra l'aprile e il maggio dello scorso anno. Il comandante della regione militare Tosco-Emiliana, proprio a seguito degli odiosi episodi denunciati, ha disposto l'effettuazione di una inchiesta sommaria: le risultanze dell'inchiesta non hanno evidenziato colpe a carico degli ufficiali responsabili della catena caserma «Mameli» di Bologna, dove è dislocato il Sesto reggimento bersaglieri di Bologna.

Il Senatore Manfredi, chiede invece quali siano i motivi dei provvedimenti di avvicinamento recentemente adottati nei confronti di comandanti locali e connessi alle inadempienze nella lotta al fenomeno del nonnismo. Analogamente, i Senatori Palombo e Pellicini, chiedono chiarimenti circa la decisione di adottare provvedimenti nei confronti dei comandanti di alcune unità locali proprio in relazione ad episodi di nonnismo, decisione che i Senatori interroganti ipotizzano essere «demagogica ed affrettata».

È ferma volontà del governo evitare che il ripetersi di episodi di nonnismo possa rischiare di mettere ingiustamente in discussione la credibilità, la correttezza e la professionalità della linea di comando delle Forze Armate. È proprio a questo scopo che le direttive dello Stato Maggiore dell'esercito volte al controllo e alla repressione degli episodi di nonnismo pongono un accento particolare sulla necessità di accertare il rigore con cui ogni singola catena di comando affronta il problema.

Difatti, i comandanti locali hanno l'obbligo non solo morale di vigilare sulla incolumità e sul rispetto della personalità dei soldati loro affidati, attraverso una incisiva ed efficace azione di comando e di controllo.

Nei recenti casi di avvicinamento di comandanti locali, la decisione è stata motivata dal ripetersi di episodi di prevaricazione e violenza anche dopo i richiami e le sollecitazioni che erano intervenute proprio ad evitare che potesse essere messa in discussione la credibilità della catena gerarchica e della reale volontà di estirpare dalle caserme il fenomeno del nonnismo, ed al preciso scopo di ripristinare le necessarie condizioni di serenità e fiducia tra Comandanti e gregari.

Con ciò intende anche rispondere al quesito posto dai Senatori Manca, Pianetta, Travaglia, laddove ci si riferisce all'intenzione di «promuovere valide iniziative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle Forze Armate ed alla diffusione dei valori positivi del mondo militare». Ritene infatti che una rigorosa opera di prevenzione e repressione del fenomeno del nonnismo costituisca una componente fondamentale dell'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica intorno alle Forze Armate e ai valori positivi del mondo militare. Tali valori, difatti, sono certamente e palesemente umiliati dagli atti di vile prevaricazione e di intollerabile violazione dei diritti della persona nei quali si concretizza il nonnismo. La coerenza mostrata dai vertici delle Forze Armate nella prevenzione, nel controllo e nella repressione del fenomeno, coerenza sulla quale i mezzi di informazione si sono recentemente soffermati, a suo avviso non può che contribuire alla diffusione nella società civile dei valori positivo del mondo militare.

Viene infine ai due ultimi quesiti sollevati dai Senatori interroganti Manca, Pianetta e Travaglia. Sulla questione delle visite dei parlamentari alle strutture militari, non può che riferirsi alla recente legge del 9 giugno scorso, il cui articolo 1 così recita: «I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano i corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate». Ritene che si tratti di un utile strumento per la trasparenza delle attività militari, analogamente a quanto è stato ritenuto dal Legislatore: uno strumento che certamente si integrerà con l'attività di controllo e repressione del nonnismo promossa dai Comandi militari.

Infine, è convinto che il riordinamento delle Forze armate su base volontaria e professionale, avviato dal Governo nel quadro della più generale riforma dello strumento militare, non potrà che agevolare il superamento del fenomeno del nonnismo. Un analogo contributo potrà certamente venire dal previsto ingresso delle donne nell'istituzione militare (a cui fanno riferimento i senatori interroganti): a quest'ultimo proposito, precisa che tale ingresso è configurato in modo da avvenire a partire dai vertici dell'istituzione (nelle Accademie e quindi nei comandi superiori delle diverse Forze), secondo i criteri più volte ricordati di gradualità e compatibilità con le specifiche caratteristiche delle diverse Forze Armate.

Il senatore MANCA, pur ringraziando il sottosegretario per la celebrità della risposta, si dichiara parzialmente soddisfatto. Comunque nulla è stato detto in ordine alle attività operative quotidiane poste in essere dai comandi per addestrare e motivare i militari allontanandoli così dalla esecuzione di atti di prevaricazione o sopraffazione. Inoltre il sottosegretario non ha detto se il Governo ha assunto iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi dell'istituzione militare. Infine non è venuta alcuna risposta circa la sollecitazione di conoscere l'opinione del Governo sul riordinamento delle Forze armate su base volontaria e professionale.

Il senatore PELLICINI si dichiara parzialmente soddisfatto perchè da un lato è vero che il Governo ha effettivamente posto in essere iniziative idonee a combattere il fenomeno del nonnismo, ma non si sono date giustificazioni convincenti circa le decisioni di adottare provvedimenti nei confronti dei comandanti delle unità ove si sono verificati episodi di nonnismo. Inoltre condivide quanto sostenuto dal senatore Manca circa l'esigenza di conoscere finalmente l'orientamento del Governo sul riordinamento delle forze armate su base volontaria e professionale.

Il senatore MANFREDI si dichiara insoddisfatto della risposta che non ha chiarito quali siano effettivamente le azioni poste in essere dalle forze armate per combattere il nonnismo. Inoltre si citano direttive del Capo di Stato Maggiore dell'esercito ma non del Ministro evidenziando che quindi la questione non è stata affrontata a livello politico. Nonostante poi siano state assunte direttive a livello di Capo di Stato Maggiore, non si parla di modalità esecutive particolari per combattere il nonnismo: si riferisce in particolare a misure preventive e repressive da adottare in questi casi. Del pari, non si fa riferimento alla capacità delle Forze armate di denunciare in prima istanza gli atti di nonnismo per evitare che vengano poi resi pubblici dalla stampa con l'evidente rischio della perdita di credibilità delle Forze armate agli occhi dell'opinione pubblica.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0075ª)

Il senatore GUBERT, nella veste di Capo della delegazione della Commissione Difesa che martedì aveva presenziato dell'esercitazione di proiezione «Araba Fenice» presso il poligono di Capo Teulada (Cagliari), esprime, a nome anche dei colleghi Manfredi, Peruzzotti, Robol ed Uchielli, profondo e convinto apprezzamento per le doti umane e l'alta professionalità delle brigate «Taurinense» e «Julia», come pure dal personale della brigata «Sassari», del 4º reggimento Aves, del battaglione «Monte Cervino» e di tutti gli uomini utilizzati per un'esercitazione che simulava un'operazione fuori aerea. Conclude esprimendo parole di sincero apprezzamento nei confronti del Comando delle Truppe Alpine, ed

in particolare verso l'attuale Comandante, il tenente generale Pasquale De Salvia, per l'impegno profuso in favore della standardizzazione dei moduli operativi.

Il senatore MANCA, rievocata la presenza di una analoga delegazione lo scorso anno ad un'esercitazione della Marina – cui si aggiunge l'esercitazione dell'Esercito rievocata dal senatore Gubert –, propone di manifestare analogo interesse anche nei confronti dell'Aeronautica; pertanto, propone di accogliere un invito in tal senso che dovesse pervenire dall'Arma azzurra. Ciò reputa particolarmente opportuno specie in relazione ad un clima velato da preconcetti negativi nei confronti della Pattuglia acrobatica nazionale (PAN).

Il Presidente GUALTIERI condivide la proposta del senatore Manca ma nega da parte dei Commissari qualsivoglia preconcetto negativo nei confronti della PAN.

Fa presente, poi, di aver incontrato in mattinata il neo Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Guarnieri, e di aver convenuto per il prossimo futuro l'organizzazione di incontri anche con quella Forza armata, al fine di migliorare il livello di conoscenza dei problemi del mondo militare.

Il senatore PALOMBO propone una visita alle tre unità del 10° Gruppo navale costiero che controllano lo Stretto di Tiran nell'ambito della missione della Forza multinazionale in Sinai (MFO) e, al contempo, una visita al contingente italiano presente nella città di Hebron (Palestina) con funzioni di osservatore per il consolidamento della pace nella regione medio-orientale.

Sulle proposte conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

140ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05ª, 0014ª)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda sul monitoraggio del fabbisogno nei settori di spesa
(R046 001, C05ª, 0006ª)

Il presidente COVIELLO premette che dall'analisi dei documenti a disposizione del Parlamento – Relazione generale sulla situazione del paese, relazione di cassa, referti della Corte dei Conti – emergono alcuni aspetti particolarmente rilevanti, soprattutto in relazione all'obiettivo per il 1998 della riqualificazione della spesa, come definito nelle risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera dei deputati sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Sottolinea, quindi, la dinami-

ca delle entrate, che hanno mostrato nel primo trimestre del 1998 una crescita sostenuta, l'aumento della spesa corrente, soprattutto per personale pubblico e trasferimenti alle famiglie, e dei pagamenti in conto capitale; in relazione a questi ultimi, peraltro, osserva che, seppur crescenti rispetto al 1997, le erogazioni del 1998 rimangono estremamente limitate. Nel complesso si è avuta un'accelerazione della spesa delle regioni e degli enti locali, mentre si è ridotto notevolmente l'importo dei trasferimenti alle imprese e all'ANAS. Sarebbe, infine, utile avere indicazioni sull'andamento della spesa nelle aree depresse, differenziando eventualmente l'esame del fabbisogno finanziario degli enti locali del Mezzogiorno rispetto al totale nazionale.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver premesso che nell'esposizione seguirà l'ordine degli argomenti indicato nella documentazione che consegna alla Commissione, precisa che fornirà alcune risposte alle questioni sollevate dal presidente Coviello, mentre non è in grado di esporre elementi informativi sugli obiettivi quantitativi del prossimo disegno di legge finanziaria e sulla spesa per investimenti e per lo sviluppo; in relazione a quest'ultima, ritiene possibile la presentazione dei primi dati già entro le prossime settimane.

Illustra, quindi, i risultati dell'attività del gruppo di monitoraggio sull'andamento del fabbisogno per alcuni settori di spesa nei primi mesi del 1998. Si sofferma inizialmente sulla dinamica delle spese erogate direttamente dal bilancio dello Stato, in particolare la spesa per il pubblico impiego e per l'acquisto di beni e servizi. Per quanto riguarda la prima, i dati numerici relativi ai dipendenti pubblici evidenziano una riduzione del personale della scuola, in linea con gli obiettivi posti con i ripetuti interventi nel settore, e del personale ministeriale, in continua diminuzione dal maggio 1996; il personale del Ministero di grazia e giustizia invece, registra, come previsto nelle deroghe per il settore, una certa crescita. Ricorda, peraltro, che è stato recentemente adottato il primo provvedimento di attuazione dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, che, tenuto conto della stima delle uscite complessive e con l'obiettivo di garantire la riduzione dell'1 per cento dei pubblici dipendenti per il 1998, autorizza l'assunzione di 1.500 unità di personale. Esaminando i flussi di spesa, sottolinea che la spesa netta per stipendi evidenzia nei primi cinque mesi dell'anno un andamento analogo a quello del 1997, dimostrando così che il forte incremento della spesa è attribuibile al versamento di maggiori contributi e ritenute erariali. Per quanto riguarda la spesa di beni e servizi, i dati mostrano che le limitazioni di cassa dello scorso esercizio hanno avuto un effetto regolatorio *una tantum* e che la spesa per il 1998 ritorna ai livelli del 1996, in particolare nella spesa per beni e servizi del Ministero del tesoro e della difesa. Analoga ripresa rispetto ai livelli del 1996 peraltro è rilevabile per la spesa per investimenti diretti dal bilancio dello Stato.

Nell'esaminare il fabbisogno finanziario generato dal sistema regionale, comprensivo della spesa sanitaria, si evidenzia una crescita in linea con i risultati del 1997. Osserva che nella tabella relativa alle modalità di finanziamento del fabbisogno delle Regioni, i risultati complessivi di

fabbisogno dei primi cinque mesi del 1997 non sono molto diversi da quelli del 1998, mentre sono profondamente diverse le modalità di finanziamento: nel 1997 si ha un limitato apporto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato e un rilevante utilizzo dei conti di Tesoreria, mentre nel 1998 la riduzione delle entrate per contributi, viene compensata da elevati trasferimenti dal bilancio, maggiori finanziamenti sui programmi comunitari e minori anticipazioni da parte del Tesoro; il quadro delle risorse del 1998 evidenzia, peraltro, un accumulo di risorse sui conti di Tesoreria. Sembra possibile concludere, quindi, che l'andamento del fabbisogno è indipendente dalle modalità di finanziamento e che le misure di restrizione delle erogazioni di cassa sono ininfluenti sulla dimensione del fabbisogno e sulle dinamiche di spesa. L'esame diversificato tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, pur confermando tale conclusione, evidenzia una maggiore propensione delle regioni a statuto speciale a ricorrere all'indebitamento. La possibilità per regioni ed enti locali di accedere direttamente ai mercati finanziari, da molti considerato pericoloso per la finanza pubblica, a suo avviso, non appare di per sé preoccupante; pur riconoscendo che non è auspicabile che tali enti si indebitino a tassi più elevati di quelli che potrebbero ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, evidenzia che il ricorso diretto ai mercati finanziari produce un effetto positivo sul fabbisogno grazie al versamento delle risorse così acquisite sui conti di Tesoreria. Sarà, peraltro, necessario tenere conto di tali comportamenti e della relativa capacità di spesa nella definizione del patto di stabilità interno, richiamato nel DPEF, come sarà opportuno valutare le implicazioni della auspicata trasformazione dell'obiettivo aggregato annuale di fabbisogno in obiettivi mensili, per singoli enti; dall'analisi dei dati disaggregati a livello regionale – caratterizzati da estrema variabilità dei risultati di fabbisogno tra regioni e, nell'ambito della stessa regione, nei diversi mesi – risulta evidente, infatti, l'estrema aleatorietà degli indicatori costruiti nell'attività di monitoraggio.

Per quanto riguarda gli enti locali, l'oratore sottolinea che i risultati dei primi cinque mesi del 1998 dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle province evidenziano una riduzione del fabbisogno, causata probabilmente dalla contrazione di mutui e dal conseguente deposito delle relative risorse in tesoreria; i comuni con meno di 5.000 abitanti manifestano una dinamica crescente, a causa del venir meno degli effetti positivi delle misure relative all'obbligo di tesoreria adottate per il 1997. Sottolinea, peraltro, di aver allegato alla documentazione consegnata, la bozza di decreto regolante l'uscita, dei comuni con meno di mille abitanti, dalla Tesoreria unica. Evidenzia inoltre che i risultati aggiornati a maggio del 1998 relativi alle giacenze di tesoreria dei comuni mostrano, in contrasto con le risultanze della Relazione di cassa, una significativa riduzione. Illustra quindi la tabella relativa alla ripartizione dell'indebitamento netto del 1997 tra i diversi livelli di governo; nell'evidenziare che dall'esame delle operazioni finali al netto dei trasferimenti risulta un disavanzo per gli enti previdenziali, per le regioni e gli enti locali, sottolinea la difficoltà di perseguire gli obiettivi complessivi

di indebitamento netto in assenza di un patto di stabilità interno e l'opportunità di modificare l'attuale struttura di finanziamento.

In relazione al quadro dei flussi di cassa relativi alle risorse comunitarie, si sofferma sui risultati dell'esercizio 1997, in confronto al 1996, rilevando in particolare i maggiori impieghi (nell'ordine di 3.500 miliardi), i minori prelievi da parte dell'Unione europea sui conti di tesoreria e il maggiore accumulo di disponibilità liquide. Il quadro delineato conferma, comunque, che le misure limitative dei pagamenti di cassa del bilancio dello Stato non influiscono sui comportamenti di spesa – che si finanziano sulle disponibilità di tesoreria – e che non appare, inoltre, significativo valutare i dati relativi ai pagamenti di cassa del bilancio dello Stato. Sottolinea peraltro che una parte rilevante dei trasferimenti sono costituiti da accreditamenti su altri conti di tesoreria in particolare di regioni o altri enti. Purtroppo, poichè in tal modo le risorse confluiscono nell'ambito di finanziamenti complessivi destinati a varie finalità, appare difficile seguire compiutamente l'andamento del flusso finanziario. Si rileva, inoltre, la riduzione degli interventi nella politica agricola, con il significativo decremento delle erogazioni dell'AIMA. Al riguardo, si riserva di fornire elementi più precisi sulla scorta dei chiarimenti già richiesti all'AIMA.

Si sofferma quindi sugli interventi relativi alle aree depresse, pur sottolineando che l'incompletezza della tabella non consente di giungere a valutazioni definitive. Rileva peraltro che gli impieghi sono più che raddoppiati principalmente a causa delle erogazioni da parte del Ministero dell'industria.

Con riferimento alla situazione di altri singoli settori, sottolinea l'andamento rilevante dei pagamenti per l'edilizia residenziale, finanziati principalmente dalle giacenze di tesoreria dei relativi conti; il peggioramento del fabbisogno delle Poste; la riduzione del fabbisogno dell'ANAS, che risulta minore di quello del 1997, ma che, depurato dai flussi finanziari di natura temporanea, è in linea con l'andamento del 1997; il fabbisogno delle Ferrovie dello Stato appare, infine, inferiore a quello del 1997, seppure strettamente legato all'andamento del fabbisogno del fondo pensioni ferroviari.

Il comparto dell'università e degli enti di ricerca mostra segni di crescita evidente, dell'ordine del 6-7 per cento, poichè solo in maggio sono stati definiti gli obiettivi quantitativi di crescita e a causa di alcuni impegni di carattere internazionale nell'erogazione di fondi per la ricerca. Si sofferma brevemente sul problema del costo dei mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali gli enti locali richiedono la riduzione del saggio dell'interesse. Ricorda che la Cassa si indebita a lungo termine attraverso l'emissione di buoni postali a tasso fisso; la possibilità quindi di rinegoziare gli impieghi appare piuttosto limitata a causa dell'elevato costo della raccolta. Il problema sarà comunque affrontato con i rappresentanti delle autonomie locali.

Conclude osservando che, sul fronte della spesa, la dinamica del fabbisogno sembra procedere secondo le previsioni, in linea con gli obiettivi posti per l'esercizio corrente. I maggiori tiraggi dell'Unione europea e il maggior contributo degli enti locali alla dimensione del fabbi-

sogno costituiscono voci dell'ordine di circa 6.000 miliardi e, in quanto partite finanziarie, non hanno effetto sull'indebitamento netto. L'andamento del fabbisogno attribuibile all'introduzione dell'IRAP, pari a circa 4.000 miliardi, dovrebbe peraltro essere recuperato nel corso dei prossimi mesi.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per l'ampia esposizione, rinvia il dibattito su di essa ad altra seduta

La seduta termina alla ore 17.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

151ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Marongiu.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B/bis) Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MONTAGNA, il quale rileva che la materia trattata dal disegno di legge – già esaminata in diverse proposte di legge presentate nel corso della XII legislatura – era stata fatta oggetto nell'attuale legislatura di nove proposte di legge, una delle quali – l'atto Camera n. 2617 – sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari.

Successivamente, l'articolo 15 del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998, contenente disposizioni di riforma dell'imposta sugli spettacoli, veniva stralciato (nel testo approvato dal Senato) dalla Camera dei deputati proprio per non vanificare il lavoro di approfondimento già svolto in sede di commissione e per non affrontare un argomento complesso nell'ambito della ristretta sessione di bilancio.

L'esigenza di pervenire ad una riforma organica dell'imposta sugli spettacoli, istituita nel 1972, era comunque avvertita e largamente condivisa da tempo, ed ulteriormente rafforzata dal fatto che nel 1997 è scaduta la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la S.I.A.E., per la riscossione dell'imposta sugli spettacoli.

L'oratore passa poi in rassegna le ragioni che motivano la revisione della normativa del 1972: innanzitutto l'acquisita percezione che la fruizione della produzione culturale e di quanto è legato alla valorizzazione della persona umana nella pratica sportiva vada favorita e generalizzata; la consapevolezza, dal punto di vista dell'imposizione fiscale, del valore sociale di tali prestazioni, da tenere distinte da quelle puramente ludiche.

Si è avvertita inoltre la necessità di semplificare il regime tributario in materia, e quindi di ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti interessati; la necessità ulteriore dell'eliminazione dell'anomalia per cui sulla stessa base imponibile si applicano due differenti imposte, quella, appunto, sugli spettacoli e l'IVA (quest'ultima, tra l'altro, applicata con regime speciale, con un'ulteriore anomalia).

Le esigenze di cui sopra andavano comunque contemperate con quelle di mantenere comunque invariato il livello complessivo del gettito tributario, e, conseguentemente, di riequilibrare l'onere tributario con riferimento alle varie tipologie di attività, anche per eliminare gli effetti distorsivi che hanno inciso negativamente sulle prospettive di alcune di tali attività.

Si è data, quindi, una risposta ad una richiesta da tempo avanzata dalle associazioni culturali, sociali, religiose, politiche, dirette ad escludere dall'imposta sugli spettacoli le iniziative volte all'organizzazione del tempo libero per creare aggregazione, solidarietà e cultura, dal momento che a queste organizzazioni, per il valore sociale delle finalità perseguite e delle attività poste in essere, non può certo applicarsi la disciplina commerciale e fiscale dell'impresa.

Tra i principi e criteri di delega si è inteso anche salvaguardare il ruolo della S.I.A.E., la cui convenzione con il Ministero delle finanze è scaduta, come si è detto, l'anno scorso.

Va tenuto presente che la S.I.A.E., in conseguenza dell'eliminazione dell'imposta sugli spettacoli, solo parzialmente sostituita, da quella sugli intrattenimenti, introdotta con il provvedimento in titolo, vede ridotti i propri introiti: si tratta di una struttura nella quale operano circa 5000 addetti, titolare di un patrimonio di competenze e professionalità, che rende non certo facile progettarne la sostituzione. Al di là dell'auspicabile verifica dell'efficienza e dell'entità degli aggi, d'obbligo rispetto ad una società che opera in regime di monopolio – verifica che dovrà essere svolta in sede di rinnovo della convenzione – sembra ragionevole prefigurare detto rinnovo. Innovativamente la delega prevede la possibilità per la S.I.A.E. di cooperare col Ministero delle finanze, oltre che ai fini dell'accertamento dell'IVA sulle attività già di propria competenza, anche nell'attività di controllo, accertamento e riscossione di altre entrate erariali e locali, richiedendo, – ulteriore novità – l'utilizzo di solo personale legato da rapporto di collaborazione esclusiva. Mentre sembra utile prevedere tale possibilità, soprattutto se riferita a tributi in precedenza non riscossi per mancanza di controlli, tuttavia, data la delicatezza della funzione, occorrerà che la convenzione stabilisca con molto rigore ambiti, compiti e, soprattutto, modi di verifica continuativa da parte dei competenti uffici pubblici.

Il decreto (o i decreti) che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, dovrebbe quindi dar luogo ad una radicale riforma dell'imposta sugli spettacoli e quindi alla definizione di un regime tributario sostanzialmente nuovo.

L'oratore illustra quindi, analiticamente, il testo di disegno di legge delega, soffermandosi in particolare sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il primo comma, lettera a), prevede che l'abolizione dell'imposta riguardi gli spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, musicali dal vivo, nonché le manifestazioni per rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari, opere liriche e musicali in genere, mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e culturali.

Rispetto al testo approvato dal Senato, l'abolizione dell'imposta si riferisce anche ad alcune attività elencate al numero 3 della tabella allegata ad D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, relative, tra l'altro, ai «corsi mascherati e in costume» le «rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».

Detto punto a), inoltre, rinvia al successivo punto c) una definizione più puntuale degli intrattenimenti musicali rispetto ai quali l'imposta permane, con la nuova dizione appunto, di «imposta sugli intrattenimenti»: quelli cioè nei quali l'esecuzione di musica dal vivo sia inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Permane altresì, l'imposta sugli intrattenimenti rispetto all'utilizzazione dei biliardi, biliardini, bowling, ecc., così come sui biglietti d'ingresso nelle sale da gioco e scommesse e sul provento lordo delle case da gioco (commi 6,7 e 8 della citata tabella).

Si prevede, inoltre, al punto d), l'applicazione di detta imposta anche su forme nuove di intrattenimenti in pubblici esercizi, quali quelle costituiti dalle *pay-tv* o dai disco bar.

Il punto f), prevede la revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività relative a video giochi, juke box, biliardi, escludendone gli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici (flippers), stabilendo, per per le fattispecie tassate, l'applicazione dell'aliquota minima. Il punto g), sostitutivo dell'originario punto f) concernente la modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile per le attività di rilevante valore sociale, prevede, in aggiunta, il mantenimento degli eventuali regimi più favorevoli esistenti nella normativa vigente.

Il punto h), nel confermare l'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tabella 3, 6 e 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, precisa che per i gestori di case da gioco non ci dovrà essere differenziazione fra le diverse categorie. L'aliquota dell'importo, ricorda il relatore, è tra il 6 e il 16 per cento. Rimane ridotta al 60 per cento l'aliquota sugli spettacoli di cui al numero 7 (biglietti d'ingresso nelle sale da gioco e per scommesse).

I punti q) e r) specificano la già riferita possibilità per la S.I.A.E. di collaborare nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali.

Il punto u), aggiuntivo rispetto al testo originario, precisa la necessità, per gli intrattenimenti che richiedono licenza di pubblica sicurezza, che il rilascio del permesso da parte dell'ufficio accertatore sia subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

Il comma 2 all'articolo unico conferisce la delega al Governo a provvedere anche al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 concernente i giochi di abilità ed i concorsi pronostici, anche qui sulla base dei criteri di razionalizzazione e di semplificazione dell'accertamento e del controllo.

L'applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano, la revisione del sistema sanzionatorio (secondo i criteri fissati nell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la relativa norma delegata), la possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse, la delegificazione e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, costituiscono i punti salienti delle norme di delega. Tale impianto appare altresì coerente con la delega conferita per la revisione dell'imposta sugli spettacoli.

Il comma 3 abolisce la disposizione di legge che definisce la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli, in coerenza con la delega rilasciata per la ridefinizione della stessa; il comma 4, infine, specifica che la delega di cui si tratta non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si apre il dibattito.

Il senatore COSTA esprime soddisfazione per il giusto riconoscimento della professionalità e competenza della SIAE nello svolgimento dell'attività di riscossione dell'imposta sugli spettacoli; tale riconoscimento è sancito dalla previsione, contenuta nei principi e criteri di delega, di un ulteriore ampliamento delle funzioni di tale organismo, in materia di accertamento e riscossione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

152ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore STANISCIA, il quale inquadra le disposizioni recate dal provvedimento in titolo nell'ampio processo di riforma che ha investito nel 1997 molti settori della materia tributaria, allo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure e l'azione della macchina amministrativa, di recuperare imponente evaso e di definire un nuovo rapporto tra il fisco ed il contribuente. L'intento riformatore sotteso alla disciplina di delega nasce dalla consapevolezza dell'esigenza di rivedere la normativa recata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nonostante il fatto che essa sia entrata a regime solo nel 1995. I cardini di tale normativa erano la riduzione dell'ambito territoriale di operatività e del numero degli esattori, rispetto a quanti operavano nel 1988, la partecipazione massiccia del sistema bancario al capitale delle società di riscossione, l'affidamento della riscossione stessa attraverso la concessione amministrativa e la competenza dell'attività di riscossione sia per i versamenti diretti che per le forme di riscossione coattiva. Dai dati forniti dai concessionari, il settore della riscossione dà oggi lavoro a circa 14 mila persone con uno squilibrio annuale tra spese e ricavi di circa 150 miliardi di perdita.

L'oratore illustra quindi, le motivazioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge delega e che giustificano ampiamente l'indirizzo di revisione del regime della riscossione in concessione.

Occorre innanzitutto armonizzare ed omogeneizzare l'intera disciplina della riscossione, tenuto conto del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 è stato in parte superato da una pluralità di leggi sopravvenute. È necessario intervenire per riequilibrare i bilanci dei concessionari, tenuto conto, tra l'altro, che in futuro, le entrate derivanti dai versamenti diretti dovrebbero venire meno, venendo affidata ai concessionari la riscossione coattiva. Emerge poi una inefficienza complessiva del sistema, derivante anche dalla macchinosità delle procedure e dalla onerosità dei procedimenti riscossori.

Il disegno di legge delega prevede tra i principi e criteri direttivi, innanzitutto l'attribuzione ai concessionari della riscossione «coattiva», fatta salva la facoltà dei contribuenti di ricorrere, eventualmente, ai concessionari per i versamenti diretti. Un elemento di grande novità, che non ha mancato di suscitare perplessità presso gli enti interessati, è la facoltà di riscuotere coattivamente le entrate di natura previdenziale, nonché la previsione di affidamento della riscossione mediante la procedura ad evidenza pubblica.

Un ulteriore elemento di novità della delega è costituito dalla previsione di eliminare il principio del non riscosso per riscosso, estendendo quindi al dettato legislativo una potestà oggi attribuita esclusivamente al Ministro in alcuni limitati casi. L'affidamento avverrà esclusivamente a società per azioni (mentre in precedenza era possibile anche a

società cooperative) con un capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi. Ai fini di una maggiore razionalizzazione del sistema e di maggior redditività della riscossione, opportunamente si prevede la ridefinizione degli ambiti territoriali che debbono almeno sovrapporsi al territorio provinciale. Sempre per lo stesso ordine di motivi, si prevede un sistema di compensi ai concessionari direttamente collegati, tra l'altro, con le somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse. Lo stretto legame tra la disciplina di delega in esame con il contesto di semplificazione e razionalizzazione della riforma fiscale può essere colto, in particolare, dall'esame delle disposizioni relative alla revisione delle specie dei ruoli e alla semplificazione della procedura di formazione degli stessi, di quelle relative alla previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, nonché di quelle riferite allo snellimento e alla razionalizzazione delle procedure di esecuzione.

Poichè c'è la consapevolezza che l'esercizio della delega in esame potrà comprimere i margini di redditività delle società concessionarie, la delega prevede anche una serie di criteri che sostanzialmente rendono meno onerosa l'attività di riscossione: in particolare, si prevede la revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, la revisione delle procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo e la revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute. Sempre riguardo alla esigenza di ampliare il campo di operatività dei concessionari ai fini della redditività della loro attività, si prevede, come detto, la riscossione coattiva delle entrate previdenziali, il recupero dei crediti con le ordinarie procedure civilistiche e la partecipazione degli enti concessionari a società partecipate dagli enti territoriali. La motivazione di fondo di questo ampliamento di competenze risiede nel fatto che potrebbero risultare in esubero circa 5 mila addetti sui 14 mila attualmente operanti nel settore. Da qui la previsione della attivazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione a favore del personale delle società concessionarie della riscossione, l'attività di formazione ed aggiornamento e, soprattutto, una norma di salvaguardia che consenta la «continuità del rapporto di lavoro» dei dipendenti delle attuali concessionarie rispetto ai vincitori delle gare di appalto indette con la nuova normativa. In ultima analisi, il relatore giudica positivamente l'impianto del provvedimento, ne sottolinea il carattere di razionalizzazione e semplificazione di un importante settore della materia tributaria, non senza soffermarsi sugli aspetti di maggiore problematicità: da un lato l'affidamento della riscossione anche delle entrate previdenziali, dall'altro il rischio di una proliferazione di società per azioni concessionarie del servizio di riscossione. Ritiene pertanto opportuno, ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi informativi anche su questi aspetti, procedere ad una serie di audizioni che potrebbero riguardare, in prima istanza, l'Ascotributi e l'INPS.

Il senatore D'ALÌ concorda con la richiesta avanzata dal relatore di procedere all'audizione di esponenti dell'INPS e dell'Ascotributi, sottolineando l'opportunità che ad essi si aggiungano anche i rap-

presentanti dei consorzi di bonifica, quali utenti diretti degli enti concessionari.

Interviene quindi il senatore ALBERTINI, il quale propone di includere nel novero dei soggetti da udire i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori del settore. D'altro canto le audizioni potranno offrire l'occasione per valutare appieno l'interesse generale a procedere nel senso di una riforma complessiva del sistema di riscossioni.

Esprime invece perplessità sulla opportunità di svolgere le audizioni che vanno profilandosi, il senatore BONAVITA, soprattutto in relazione all'esigenza di concludere l'esame degli argomenti in calendario prima della pausa estiva.

Pur convenendo sulle esigenze di celerità, il senatore POLIDORO ritiene opportuno svolgere le audizioni in parola, concordando con le indicazioni del senatore D'Alì in merito ai consorzi di bonifica.

Dopo gli interventi dei senatori BOSELLO e VENTUCCI, i quali condividono la dichiarazione del senatore Albertini, il relatore STANISCIÀ, prendendo atto delle opinioni emerse nel corso del dibattito, propone che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possano essere svolte le audizioni dei rappresentanti dell'INPS, Ascotributi, UPI, ANCI, UNCEM e Associazione Nazionale Bonifiche, nonché dei sindacati dei lavoratori del settore.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R030 000, C06^a, 0004^a)

Il Presidente ANGIUS, prendendo atto della mancanza del numero legale richiesto per l'espressione del parere sulle proposte di nomina all'ordine del giorno, apprezze le circostanze, ne rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e ricerca scientifica Berlinguer e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Sbarbati; Palumbo ed altri; Bielli ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore TAROLLI avanza preliminarmente una richiesta di sospensione al fine di poter verificare gli orientamenti della Camera dei deputati nei confronti di eventuali limitate proposte emendative che il Senato potesse approvare. Tenuto conto che la Camera ha votato il provvedimento all'unanimità, ritiene infatti indispensabile un breve rinvio dell'esame per effettuare una verifica nell'ambito dei Gruppi parlamentari del proprio partito e più in generale del Polo delle libertà. Qualora questo non fosse possibile, preannuncia il ricorso agli strumenti previsti dal Regolamento per trasferire il provvedimento alla normale procedura di votazione in Assemblea.

Appreziate le circostanze, il presidente relatore OSSICINI ammette la questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93, comma 1, secondo pe-

riodo, del Regolamento e avverte che nella discussione può intervenire non più di un rappresentante per Gruppo.

Il senatore BEVILACQUA, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, si dichiara favorevole alla questione sospensiva.

Il senatore MONTICONE si esprime invece in senso contrario ritenendo difficile ristabilire in pochi giorni proficui contatti con la Camera dei deputati, tanto più che nell'anno intercorso dall'approvazione in prima lettura da parte del Senato tale collaborazione è stata del tutto impossibile.

Il senatore TONIOLLI, a nome del Gruppo Forza Italia, manifesta assenso alla questione sospensiva giudicando irrinunciabili almeno due delle proposte emendative da lui presentate. Qualora la questione sospensiva non fosse accolta, preannuncia l'intenzione del Gruppo di richiedere il passaggio del provvedimento alla sede referente.

La senatrice PAGANO rivolge un accorato invito alla riflessione: benchè il disagio di fronte al testo pervenuto dalla Camera dei deputati sia condiviso da tutti gli schieramenti, il dato politico dell'approvazione in sede deliberante all'unanimità da parte della Camera è infatti inoppugnabile e non può essere eluso dal Senato. Pur condividendo pertanto nel merito alcune delle proposte di Forza Italia, come ad esempio quella di attribuire maggiore responsabilità agli atenei nella composizione delle commissioni di concorso, non si può purtroppo non prendere atto che la Camera ha approvato un testo diverso e che ogni intesa con l'altro ramo del Parlamento appare impraticabile. È stato invece condiviso, dalla maggior parte dei Gruppi politici, l'intento di limitare il provvedimento in esame al mero reclutamento, sulla base di un impegno collettivo ad affrontare in Senato la questione dei ricercatori e dello stato giuridico prima della sospensione per le ferie estive. Benchè il provvedimento non corrisponda all'impostazione che il Senato intendeva conferirgli, ritiene dunque indispensabile considerare con priorità gli interessi dell'università che, in caso di stallo del dibattito, resterebbe bloccata a tempo indeterminato. Per questi motivi, auspicando una sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge, si dichiara contraria alla questione sospensiva.

Il senatore TAROLLI precisa che la richiesta di sospensiva da lui avanzata non ha alcun intento dilatorio ma, al contrario, si prefigge proprio l'obiettivo di agevolare l'*iter* del provvedimento verificando la possibilità di raggiungere un'intesa nell'ambito dell'opposizione. A tal fine, egli ritiene sufficiente il rinvio dell'esame alla settimana prossima.

Il ministro BERLINGUER ritiene che la questione sospensiva non debba essere accolta. La possibilità di interventi emendativi che registri una maggioranza di consensi presso entrambi i rami del Parlamento è infatti, a suo giudizio, assai remota. È pur vero che il sistema del bi-

cameralismo perfetto tutela la piena autonomia di entrambe le Camere: ciò determina tuttavia inevitabilmente il rischio di interminabili *navette* tra una Camera e l'altra. Occorre pertanto prendere realisticamente atto che alcuni provvedimenti recano maggiormente l'impronta di un ramo del Parlamento e altri quella dell'altro ramo: proprio in ciò consiste il «sale» del bicameralismo. Quanto poi al merito del disegno di legge in esame, egli sottolinea che la maggior parte degli emendamenti presentati appartengono ad una sola forza politica, mentre le altre si sono astenute dal presentare proposte di modifiche. Ciò testimonia il fatto che, benché qualunque riforma della disciplina del reclutamento sia suscettibile di critiche stante lo spaventoso arretrato di aspettative stratificatosi negli anni, l'equilibrio raggiunto dalla Camera dei deputati fra decentramento nell'organizzazione dei concorsi e assunzione di responsabilità da parte della comunità scientifica nazionale nella composizione delle commissioni è difficilmente modificabile. A ciò si aggiunge l'estrema urgenza di procedere ad una riforma che sblocchi l'attuale paralisi: non va infatti dimenticato che l'ultimo concorso per professori ordinari risale al 1990 e che il Governo non può certo bandire ulteriori concorsi secondo le vecchie regole quando il Parlamento si accinge ad approvare il provvedimento di riforma.

All'intervento del Ministro segue un breve dibattito: il senatore BEVILACQUA giudica irresponsabile l'atteggiamento del Governo e respinge gli inviti alla coerenza rispetto al voto espresso dalla Camera dei deputati. Sono infatti all'esame della Commissione, ricorda, anche altri provvedimenti votati all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento – come ad esempio la riforma delle Accademie e dei Conservatori – che segnano invece incomprensibilmente il passo.

Il senatore PERA manifesta a sua volta sconcerto per la chiusura manifestata dal Ministro nei confronti di una richiesta dell'opposizione volta in concreto ad accelerare i tempi di approvazione del provvedimento. Gli emendamenti su cui il Polo della libertà intende verificare gli orientamenti dei Gruppi parlamentari non sono infatti tesi a ripristinare il testo approvato in prima lettura del Senato, essendo ormai stata – sia pure a malincuore – accettata l'impostazione della Camera. Non è pertanto affatto escluso che essi possano registrare un ampio consenso.

La senatrice MANIERI chiede se l'opposizione ha intenzione di chiedere comunque la remissione alla sede referente, anche nel caso in cui, una volta approvata la questione sospensiva, i tentativi di accordo con la Camera dei deputati avessero esito negativo.

A nome del Gruppo Alleanza Nazionale, il senatore BEVILACQUA dichiara che in quel caso egli non richiederebbe il trasferimento alla sede referente.

Il senatore BISCARDI stigmatizza il ritardo con cui viene avanzata la richiesta di sospensiva: di fronte ad un provvedimento che la maggio-

ranza stessa accoglie solo per senso di necessità, sarebbe stato dovere dell'opposizione verificare eventuali possibilità di intesa con la Camera dei deputati all'inizio della discussione e non all'atto dell'approvazione finale.

Il presidente relatore OSSICINI pone infine ai voti la questione sospensiva, che risulta respinta. Ricorda poi che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti volti a premettere un articolo prima dell'articolo 1; occorre pertanto passare ora all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 1.2, di raccordo tra i commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Su tale emendamento, come peraltro su tutti i successivi, il presidente relatore OSSICINI dichiara di rimettersi alla Commissione.

Previo parere contrario del sottosegretario GUERZONI, l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il presidente relatore OSSICINI dichiara inammissibili gli emendamenti 2.12 e 2.13, dal momento che essi sono volti ad emendare parti del testo non modificate dalla Camera dei deputati.

Il senatore PERA illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 2, dai quali si evince il senso della questione sospensiva dianzi richiesta. Una volta accettata l'impostazione della Camera dei deputati di commissioni prevalentemente esterne rispetto alle facoltà che bandiscono i concorsi, è infatti a suo giudizio impraticabile il meccanismo a tal fine prefigurato dall'altro ramo del Parlamento. A fronte del rischio che i docenti universitari eletti in più commissioni di concorso debbano trascorrere buona parte del loro tempo tra un ateneo e l'altro, su tutto il territorio nazionale, con buona pace delle funzioni didattiche e di ricerca, egli ritiene dunque indispensabile optare per un meccanismo diverso: o la nomina da parte della facoltà ovvero, se ciò può suscitare il timore di scarsa trasparenza, il sorteggio. Stante l'irragionevolezza delle procedure elettive prefigurate dalla Camera, egli non giudica infatti irrealistico trovare un accordo sul piano del buon senso.

Su tutti gli emendamenti all'articolo 2, il sottosegretario GUERZONI esprime parere contrario, facendo presente in particolare al senatore Pera che il testo esclude la possibilità per i professori eletti in una commissione di far parte di altre commissioni per il periodo di un anno.

Per dichiarazione di voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 2 interviene il senatore TONIOLLI, il quale stigmatizza l'ipocrisia di attribuire agli atenei una responsabilità limitata, che esclude la facoltà di nomina dei componenti delle commissioni di concorso.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.11, 2.14 (nuovo testo), 2.5, 2.6, 2.8, 2.7, 2.9, 2.10, 2.16, 2.15, 2.17, 2.18 e 2.19.

Il presidente relatore OSSICINI dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.3 e 2.4.

La Commissione accoglie infine – con separate votazioni – l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, nonché la soppressione, deliberata dalla Camera, dell'articolo 3 del testo licenziato in prima lettura dal Senato.

Il presidente relatore OSSICINI ricorda che all'articolo 3 (già articolo 4 del testo del Senato) non sono stati presentati emendamenti. Pone pertanto ai voti l'articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato, così come – con separate votazioni – le soppressioni degli articoli 5 e 6 del testo licenziato in prima lettura dal Senato. Con riferimento all'articolo 4 (già articolo 7 del testo del Senato), il presidente relatore dichiara poi inammissibile l'emendamento 4.1, in quanto volto ad emendare un comma non modificato dalla Camera dei deputati. Non essendo stati presentati altri emendamenti, pone dunque ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

Previo parere contrario del sottosegretario GUERZONI, è poi respinto l'emendamento 4.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Il senatore PERA prende la parola per avvertire che il Gruppo Forza Italia ha testè chiesto alla Presidenza del Senato che il disegno di legge in esame sia sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

Il presidente relatore OSSICINI prende atto di tale comunicazione, che si riserva di verificare presso la Presidenza del Senato, indi pone ai voti le soppressioni degli articoli 8 e 9 del testo licenziato in prima lettura dal Senato, che – con separate votazioni – risultano accolte.

Si passa all'esame dell'articolo 5 (già articolo 10 del testo del Senato) e degli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere contrario del sottosegretario GUERZONI, con separate votazioni, la Commissione respinge senza discussione gli emendamenti 5.1 (identico al 5.3), 5.4 e 5.6.

Il presidente relatore OSSICINI dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.2. Ricorda altresì che l'emendamento 5.5 è stato ritirato dal proponente.

La Commissione accoglie infine l'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, nonchè – con separata votazione – la soppressione dell'articolo 11 del testo licenziato in prima lettura dal Senato.

Con riferimento all'articolo 6 (già articolo 12 del testo del Senato), il presidente relatore OSSICINI fa presente che l'unico emendamento presentato è il 6.1, decaduto per assenza del proponente. Pone pertanto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risulta accolto.

Concluso l'esame degli articoli, la Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore Ossicini di redigere la relazione per l'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

SULL'ITER SUCCESSIVO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B
(A007 000, C07^a, 0077^o)

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato gli ha confermato quanto anticipato in precedenza dal senatore Pera, circa la richiesta del Gruppo Forza Italia relativamente all'esame del disegno di legge n. 255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B. Poichè il Gruppo Forza Italia rappresenta più di un decimo dei componenti del Senato, il disegno di legge sarà sottoposto dall'Assemblea alla procedura normale di esame e di approvazione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 255-B**Art. 1.**

Al comma 2, dopo le parole: «integrative delle disposizioni» inserire le seguenti: «e dei regolamenti».

1.2

PERA, TONIOLLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1 novembre di ciascun anno. Le nomine in ruolo, nel caso di procedure relative ai ricercatori, hanno decorrenza immediata; nel caso di procedure relative a professori associati ordinari, decorrono dalla data stabilita dal consiglio di facoltà nella delibera motivata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), e, comunque, non oltre il 1 novembre di ciascun anno».

1.1

FOLLONI

Art. 2.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: «valutazione comparativa» inserire le seguenti: «sotto il profilo didattico e scientifico».

2.12

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, lettera b), numero 1, primo periodo, sostituire le parole da: «se la facoltà» fino a: «professore ordinario» con le seguenti: «della facoltà che ha richiesto il concorso e da un professore associato di altra università».

2.11

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole da «non-chè» fino alla fine.

2.14 (Nuovo testo)

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I predetti componenti individuati tra i professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando e appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini, saranno nominati dal rettore dell'università della facoltà che ha richiesto il bando, su indicazione dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati della stessa università, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settori affini se necessari».

2.5

TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sono eletti dalla» con le seguenti: «sono sorteggiati nell'ambito della»; conseguentemente, sostituire le parole: «dai ricercatori confermati» con le seguenti: «nell'ambito dei».

2.6

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «da due professori associati e da due professori ordinari» con le seguenti: «da un professore associato e da un professore ordinario»; conseguentemente, sostituire le parole: «eletti dai professori associati e dai professori ordinari» con le seguenti: «sorteggiati tra i professori associati e i professori ordinari».

2.8

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando» con le seguenti: «rispettivamente nominati dal rettore dell'università della facoltà che ha richiesto il bando su indicazione dei professori ordinari e associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando».

2.7

TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: «eletti dai professori ordinari» con le seguenti: «nominati dal rettore dell'università della facoltà che ha richiesto il bando su indicazione dei professori ordinari».

2.9

TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: «eletti dai» con le seguenti: «sorteggiati tra i».

2.10

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.16

PERA, TONIOLLI

Conseguentemente all'emendamento 2.12, al comma 1, lettera e), alinea, dopo le parole: «valutazione comparativa» inserire le seguenti: «sotto il profilo didattico e scientifico».

2.13

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, lettera e), numero 3, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.

2.15

TONIOLLI, PERA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le caratteristiche della relazione finale con cui la commissione concluderà i propri lavori, nella quale deve essere formulata una graduatoria dei candidati giudicati in possesso dei requisiti minimi per la nomina in ruolo. Sono possibili relazioni di minoranza, anche contenenti graduatorie alternativa».

2.17

PERA, TONIOLLI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «due idonei» con le seguenti: «tre idonei».

2.3

FOLLONI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) le modalità con cui le università provvedono a nominare in ruolo, attraverso un procedimento che si conclude con un provvedimento motivato deliberato dal consiglio di facoltà, i titolari dei posti messi a concorsi scelti nell'ambito dei candidati giudicati in possesso dei requisiti minimi di cui alla relazione finale della commissione. La delibera del consiglio di facoltà viene assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alla votazione di tale delibera prendono parte:

1) per la nomina in ruolo di professori ordinari, unicamente i professori ordinari;

2) per la nomina in ruolo di professori associati, professori ordinari e professori associati;

3) per la nomina in ruolo di ricercatori, professori ordinari, professori associati e ricercatori.».

2.18

PERA, TONIOILLI

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: «, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi» con le seguenti: «della relazione finale della commissione e delle eventuali relazioni di minoranza, nonché del provvedimento motivato con cui si dispone la nomina in ruolo. Tali atti».

2.19

PERA, TONIOILLI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) l'ineleggibilità per il periodo di un anno dei professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b) in altre commissioni dello stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura di valutazione comparativa».

2.4

FOLLONI

Art. 4.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «È ammessa la deducibilità degli importi per le borse di studio previste dall'imponibile dei soggetti con i quali l'Amministrazione concorda le convenzioni.».

4.1

TONIOILLI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le facoltà di medicina e chirurgia sono autorizzate a coprire posti vacanti di professori di ruolo di prima fascia per chiamata diretta di professori di ruolo di seconda fascia ai quali esse abbiano già conferito da almeno tre anni la direzione di istituti o cliniche universitari o divisioni ospedaliere convenzionati. Con la chiamata, i destinatari del provvedimento acquisiscono la qualifica di professori di prima fascia a tutti gli effetti di legge».

4.0.1

ASCIUTTI

Art. 5.

Sopprimere il comma 2.

5.1

FOLLONI

Sopprimere il comma 2.

5.3

PERA, TONIOLLI

In subordine all'emendamento 5.3, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I ricercatori confermati supplenti di insegnamento universitario nella materia concorsuale o nella materia dello stesso settore scientifico-disciplinare nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono esonerate dal sostenere la prova didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2».

5.4

TONIOLLI

In subordine all'emendamento 5.1, al comma 2, sostituire le parole: «il primo biennio» con le seguenti: «il primo quadriennio».

5.2

FOLLONI

In subordine all'emendamento 5.1, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, oltre ai due idonei previsti, un numero di idonei, scelti rispettivamente fra i professori associati novennalisti e i ricercatori novennalisti con incarico, fino ad un massimo del 50 per cento dei partecipanti al concorso in possesso dei suddetti requisiti».

5.5

TONIOLLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con la presente legge si indice una tornata dei giudizi di idoneità alla quale possono partecipare esclusivamente i medici ricercatori confermati *ex* titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 1, numero 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica e svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in servizio alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato o ordinario.

2-ter. L'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia per coloro che conseguono il giudizio di idoneità ai sensi del comma 2-bis avviene con effetto giuridico dall'anno accademico 1984-1985 ed ai fini economici dalla data di effettiva presa di servizio.

2-quater. Le commissioni giudicatrici sono formate con lo stesso criterio delle commissioni designate relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

5.6

TONIOLLI, SCHIFANI

Art. 6.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) gli articoli 6, 23, 31 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Conseguentemente, le parole “professori straordinari” e “ricercatori confermati”, ovunque e a qualsiasi fine utilizzate, si intendono rispettivamente sostituite con le parole “professori ordinari” e “ricercatori”».

6.1

FOLLONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

204ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti e per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3237) Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 giugno scorso.

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiede un breve rinvio della trattazione del provvedimento allo scopo di modificare lo strumento finanziario di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in titolo. L'autorizzazione alle Ferrovie dello Stato ad emettere obbligazioni quindicennali, infatti, rappresenta una procedura non consentita dal provvedimento collegato alla finanziaria approvato lo scorso anno dal Parlamento e si pone anche in contrasto con accordi assunti dal Governo in sede europea.

Il senatore BOSI chiede al sottosegretario Cavazzuti quale ambito abbia, in materia di investimenti nel settore ferroviario, l'accordo assunto dal Governo in sede europea e chiede altresì chiarimenti circa i prelievi in atto nelle Ferrovie alla luce della relazione sulla gestione trasmessa in questi giorni dalla Corte dei conti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che gli investimenti in sicurezza, potenziamento e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria possono essere finanziati solo con aumenti di capitale e non più con obbli-

gazioni, mentre, per quanto concerne la relazione della Corte dei conti, pur riservandosi di approfondirne il contenuto, fa presente che non si comprende quale connessione intercorra fra prepensionamenti e sicurezza e fa notare che con le sue affermazioni la Corte dei conti rischia di porsi per la prima volta come un centro di studio di economia e politica industriale.

La Commissione accoglie quindi la richiesta del sottosegretario CAVAZZUTI e il seguito della discussione è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n.259)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C08ª, 0023ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno scorso.

Il relatore, senatore PAROLA, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato il Piano di riordino del comparto di cabotaggio del gruppo Finmare,

preso atto che il Piano è diretto:

a creare un polo armatoriale integrato e focalizzato sul cabotaggio passeggeri, auto e merci, con un prodotto posizionato sull'alta velocità in condizioni di sicurezza;

a rendere alla scadenza delle convenzioni il nuovo gruppo, che deriverà dal riordino, in grado di competere sul mercato nazionale e internazionale a condizioni di piena parità con la concorrenza;

a porre le condizioni per un futuro processo di privatizzazione dell'intero gruppo, appena completata la ristrutturazione, attraverso la quotazione in borsa del capogruppo e la diffusione dell'azionariato, a cominciare dalla partecipazione dei dipendenti;

considerato che:

ai fini della privatizzazione la soluzione proposta è la semplificazione del gruppo con il superamento della *holding* Finmare e la progressiva integrazione societaria attorno alla Tirrenia;

alla base di questo processo è prevista una forte innovazione del modello organizzativo con una struttura divisionale che dovrebbe prevalere su quella societaria;

il piano è caratterizzato dalla concreta volontà di consolidare la presenza sul mercato del gruppo, elevandone gli *standard* di qualità

e di produttività, sviluppando nuove aree di attività, applicando una politica tariffaria modulare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) che lo sviluppo del gruppo nell'attività di cabotaggio sia di impulso all'intero sistema di trasporti intermodale e assicurati, fin da ora, una maggiore sinergia fra pubblico e privato e all'interno del pubblico fra Tirrenia e FF.SS., assicurando una migliore utilizzazione delle flotte nelle fasi di picco, una razionalizzazione dei tragitti e una flessibilità delle tariffe;

b) che, pur rinviando alla scadenza delle convenzioni, il trasferimento alle regioni di funzioni di programmazione e il relativo finanziamento, la Divisione trasporti regionale, cominci ad operare in rete con le regioni interessate al fine di contribuire allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, nonché alla valorizzazione dei collegamenti costieri;

c) che venga garantita la continuità territoriale con le isole con particolare riferimento alla mobilità della popolazione residente, facendo permanere anche al termine delle concessioni obblighi di servizio a fini sociali adeguatamente quantificati e convenzionati, logicamente a condizioni di parità con la concorrenza;

d) che il Piano di riordino e il successivo Piano industriale non debbano procedere solamente al restringimento delle attività del gruppo con la conseguente riduzione del personale quanto piuttosto alla creazione di nuove opportunità di sviluppo e nuove attività/business, per ricollocare l'eventuale personale eccedente; si dovrà, inoltre, procedere alla privatizzazione di eventuali servizi non essenziali, i cui costi pesino eccessivamente sui conti del gruppo;

e) che l'accentramento delle funzioni strategiche e di coordinamento, da perseguire con grande decisione verso un'unica società operativa, non provochi un addensamento eccessivo delle funzioni amministrative rispetto alle funzioni operative, con il conseguente depotenziamento dell'Adriatica e delle società regionali;

f) che il piano di riordino sottovaluta lo sviluppo possibile e necessario nel versante adriatico, dove la concorrenza dei vettori greci e turchi deve essere compensata con un maggiore e definitivo impegno del Governo sul corridoio adriatico con una effettiva priorità al cabotaggio e alle strutture logistiche connesse, con lo sviluppo di nuovi traffici verso l'Est e il Nord Africa, il Medio Oriente e i Paesi del Mar Nero, avvalendosi a tal fine anche di una decisa azione promozionale da parte del Ministero degli esteri. In questo quadro il piano dovrebbe ridefinire anche la «missione» dell'Adriatica, recuperando con questa politica espansiva i rischi di crisi e di diminuzione occupazionale che altrimenti si profilano;

g) che il piano industriale dovrebbe essere elaborato subito ed attuare e sviluppare in modo efficace e operativo gli indirizzi molto generali del riordino, apportandovi anche le correzioni e gli arricchimenti e specificazioni necessarie.

La Commissione si fa, inoltre, portavoce delle preoccupazioni dell'armamento italiano per il rinvio dell'apertura del mercato interno di

cabotaggio della Grecia al 2003, senza condizioni di reciprocità, permettendo quindi alla flotta greca di operare liberamente in Italia dal 1/1/1999 anche nel settore passeggeri.

La Commissione ritiene, infine, che il Piano di riordino debba essere validamente inserito in una politica più generale di rilancio dell'attività trasportistica, quale deriverà dal futuro Piano nazionale, potenziando le reti infrastrutturali e i relativi nodi strategici, rafforzando di conseguenza i porti, l'economia marittima e quella delle regioni marittime».

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha ricordato brevemente il contenuto delle audizioni informali svoltesi nelle giornate di ieri e di oggi, interviene il senatore ERROI per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul documento del relatore.

Il senatore MANIS avverte che si asterrà, lamentando la forte penalizzazione della regione Sardegna nel settore cabotiero, nel quale si registra una situazione di monopolio di fatto da parte della Tirrenia con conseguenze negative sul piano occupazionale soprattutto per quanto concerne i marittimi di origine sarda.

Il senatore SARTO esprime apprezzamento per lo schema di parere del relatore Parola soprattutto nella parte in cui evidenzia una lacuna del piano per quanto concerne il corridoio adriatico, laddove è necessario intervenire per contrastare la situazione di privilegio della Grecia sino al 2003. Ora, l'indicazione data nello schema di parere ha bisogno di uno strumento idoneo a poter colmare la lacuna del piano presentato dal Governo: questo strumento non potrà che essere il piano industriale e per questo motivo invita il Governo a sottoporlo alla Commissione, non appena redatto, per verificarne l'idoneità.

Il senatore VEDOVATO annuncia che il suo Gruppo voterà a favore del documento presentato dal relatore, verso il quale esprime apprezzamento, in particolare per il riferimento al necessario impulso che il settore cabotiero può dare alla intermodalità.

Il senatore CÒ dichiara di condividere lo schema di parere proposto dal relatore, che ha il pregio, in particolare, di porre in rilievo il fatto che la nuova struttura della Tirrenia determinerà necessariamente una diversa concezione del cabotaggio sicuramente più razionale, nonchè di sottolineare il problema della continuità territoriale, al fine di garantire il collegamento con le isole soprattutto per i residenti. Correttamente, inoltre, lo schema di parere affronta anche la questione degli esuberi e quella del corridoio adriatico.

Dopo che il senatore LAURO ha chiesto alla Presidenza della Commissione di verificare la possibilità di acquisire l'indagine di mercato commissionata dalla Finmare di cui si fa cenno nel piano, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI e LADU.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1063) CAPONI. – *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

(2080) BARRILE ed altri. – *Disciplina della professione di guida subacquea*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 26 maggio.

Il presidente CAPONI dà conto del nuovo testo unificato da lui redatto e pubblicato in allegato alla seduta odierna, soffermandosi in particolare sulle questioni che ha inteso affrontare nella nuova redazione del testo normativo. Innanzitutto egli ha provveduto, al comma 4 dell'articolo 2, a definire il brevetto subacqueo a fini turistico-ricreativi, come un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea inserita nell'apposito elenco regionale. Si sofferma, poi, sugli articoli 4 e 5, con i quali si intendono fornire sufficienti garanzie per la certificazione del titolo di istruttore e di guida subacquea. A seguito di approfondimenti da lui effettuati, egli ha ritenuto non praticabile l'ipotesi di un vero e proprio esame di abilitazione – con le connesse difficoltà di individuazione del soggetto esaminatore – ed ha invece ritenuto di prevedere la serie di requisiti elencati nell'articolo 5. L'organizzazione didattica per l'immer-

sione subacquea, poi, è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza delle regioni, come specificato nel secondo comma dell'articolo 4 e nell'articolo 6.

Interviene, quindi, il senatore MUNGARI, il quale ritiene che i compiti di vigilanza delle regioni potrebbero essere definiti in maniera più chiara ed inequivoca di quanto non avvenga nel testo illustrato. Quanto al comma 5 dell'articolo 2, che definisce le organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi turistici, egli reputa che una diversa dizione, relativamente all'oggetto sociale della loro attività, risponderebbe meglio allo scopo.

Il senatore DEMASI, chiede con quali modalità si intenda proseguire la discussione dei provvedimenti in titolo.

Il presidente CAPONI ritiene che il testo da lui illustrato possa essere assunto dalla Commissione come testo base e che possa, quindi, fissarsi fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 23 giugno alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2093) ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul franchising

(Discussione e rinvio)

Il presidente CAPONI propone che venga data per acquisita alla sede deliberante la relazione già svolta in sede referente nella seduta del 9 dicembre 1997.

Conviene la Commissione.

Dopo che il relatore ASCIUTTI ha proposto che si programmino una serie di audizioni per approfondire il tema oggetto del provvedimento, si apre la discussione generale.

Il senatore DEMASI rileva preliminarmente come la materia oggetto del disegno di legge in discussione sia di grande interesse. Il contratto di *franchising* tende a diffondersi in maniera sempre più ampia, tanto che esso ha formato oggetto di un apposito regolamento comunitario. Il Gruppo di Alleanza nazionale, pertanto, ritiene il provvedimento in titolo meritevole di attenzione ed è disponibile a dare il proprio contributo alla prosecuzione del suo iter. Si tratta, però, di una problematica relativamente nuova per il legislatore italiano, che rende pertanto particolarmente necessaria l'acquisizione di adeguate documentazioni e informazioni da parte dei diretti interessati, onde evitare il rischio di un ingessamento dei contratti in corso e delle potenzialità di sviluppo del settore.

Il presidente CAPONI ricorda come, in materia di *franchising*, sia intervenuto il regolamento 88/4087/CE, con il quale si è stabilita la non applicabilità a questa tipologia di contratto dell'articolo 85 del Trattato, che dichiara incompatibili con il Mercato comune gli accordi tra imprese che abbiano per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Si sofferma, quindi, sui contenuti di detto regolamento e sull'elencazione delle clausole in esso previste, raggruppate in ragione del diverso grado di restrizione della concorrenza: la lista bianca, costituita da clausole che nel caso specifico del *franchising* sono considerate non restrittive; la lista grigia, costituita da clausole di per sè restrittive, ma che godono dell'esenzione in quanto rendono possibile la creazione di una rete coerente ed unitaria; la lista nera, infine, in cui sono enumerate le clausole contrattuali non ammissibili.

Rispetto alla complessità dei problemi del *franchising*, e considerata anche l'esistenza di una normativa europea, il testo in discussione gli appare richiedere qualche integrazione. A titolo di esempio, egli ritiene che sarebbe necessario inserire un articolo iniziale che preveda un'esatta definizione del contratto e delle sue due figure tipiche; sarebbe poi opportuno prevedere la possibilità per l'affiliato di approvvigionarsi presso altri affiliati, nonchè il suo obbligo di indicare la propria qualità di imprenditore indipendente; tutti gli affiliati, poi, dovrebbero assicurare la garanzia sui prodotti che portano il marchio dell'affiliante; i contenuti obbligatori del contratto, poi, vanno individuati e definiti con la massima chiarezza. Conclude, quindi, associandosi alle richieste di audizioni già formulate.

Interviene, quindi, il sottosegretario CARPI, il quale dichiara di ritenere l'iniziativa opportuna ed idonea a trovare punti di contatto con la nuova disciplina del settore distributivo. La discussione del provvedimento dovrà puntare essenzialmente a due obiettivi: trovare il giusto raccordo con la vigente normativa comunitaria ed evitare l'introduzione di eccessive complicazioni per i contraenti, limitandosi alla fissazione di un numero limitato di regole chiare e ponderate. Le audizioni proposte risultano, pertanto, opportune e sarebbe auspicabile che non si limitassero alle sole associazioni di categoria del commercio, ma venissero estese anche a quelle dei settori industriali; il Governo assicurerà comunque il proprio apporto e sostegno.

Il presidente CAPONI propone, quindi, che si proceda ad una serie di audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, invitando il relatore a fornire indicazioni sui soggetti da convocare.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C10ª, 0032ª)*

Il senatore CAZZARO segnala che i Gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale non hanno ancora designato i loro rappresentanti nel comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 388, 962, 2358 e 2800 e chiede pertanto che vi si provveda al più presto, in modo da consentire al comitato stesso di iniziare la sua attività.

Il presidente CAPONI assicura che si farà carico di sollecitare i succitati Gruppi alla designazione richiesta.

La seduta termina alle ore 16,20.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RE-
LATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1063 E
2080**

**Legge quadro di disciplina delle professioni di istruttore
subacqueo, di guida subacquea e dell'attività di centro
d'immersioni subacquee e di centro di addestramento
subacqueo**

Titolo I.

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida ed accompagnatore subacqueo. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di Centro di immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme e modalità e, se effettuate con autorespiratore, entro i limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbligatorie di decompressione ed a profondità non superiori a 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo. È esclusa da detta attività la pesca subacquea. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

2. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata anche con l'ausilio di attrezzi atti a

consentire la respirazione durante l'immersione, nei limiti di cui al comma 1.

3. È guida subacquea o accompagnatore o aiuto istruttore chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, che attestano l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei limiti di cui al comma 1.

4. Per brevetto subacqueo a fini turistico ricreativi si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi, inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi turistici le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, che prevedano tra gli oggetti sociali della loro attività, in maniera esclusiva o principale, attività di formazione ed addestramento per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo turistico.

6. È centro d'immersioni subacquee un'impresa ubicata nei pressi del litorale marino o di un lago, che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standards operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

7. È centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standards operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

8. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica.

TITOLO II.

AUTORIZZAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ISTRUTTORI SUBACQUEI E GUIDE O ACCOMPAGNATORI SUBACQUEI

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è condizionato all'iscrizione negli elenchi regionali degli

istruttori subacquei e delle guide subacquee con autorespiratori e deve essere svolta:

- a) all'interno dei centri d'immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati;
- b) all'interno delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 8;
- c) in modo autonomo.

Art. 4.

(Elenchi regionali)

1. Le Regioni predispongono gli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee. Possono iscriversi all'elenco tutti coloro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge. Le Regioni definiscono le modalità di gestione dei medesimi.

2. Una specifica sezione dell'elenco è riservata all'iscrizione delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea con autorespiratori, sia italiane che straniere, con attività consolidata e documentata, anche nell'ambito dell'Unione Europea, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti richiesti al punto e) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. Le Regioni definiscono le modalità di gestione della sezione di cui al presente comma.

Art. 5.

(Requisiti di iscrizione agli elenchi regionali)

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquee gli aspiranti all'esercizio della professione debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. sono equiparati i cittadini extra comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 29 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di scuola dell'obbligo o, per titoli conseguiti all'estero, titolo equipollente;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica, sia italiana che straniera, iscritta negli elenchi regionali di cui all'articolo precedente, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento teorico pratico comprendente:

- 1) tecniche e teoria di immersioni speciali;

2) tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, con particolare riferimento alla rianimazione cardio-circolatoria, nonché nozioni di fisiopatologia ;

3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;

4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni;

5) approfondita conoscenza dei fondali della regione e dei loro aspetti paesaggistici, turistici, ecologici, storici ed archeologici anche in relazione alle corrispondenti zone emerse. A tale scopo le Organizzazioni didattiche si avvarranno della collaborazione delle Organizzazioni ambientaliste.

2. È inoltre richiesta per gli istruttori subacquei la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi.

3. Le Organizzazioni didattiche, di cui al comma 2 dell'articolo 4, sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico pratico annuali, con particolare attenzione agli aspetti delle tecniche di rianimazione cardio-respiratoria.

TITOLO III.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI CENTRI D'IMMERSIONE SUBACQUEA E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

Art. 6.

(Autorizzazione)

1. L'apertura di un Centro d'immersioni subacquee e di un Centro di addestramento subacqueo e l'esercizio delle relative attività è soggetto all'iscrizione in appositi registri regionali per le ditte e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita IVA e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria e artigianato (C.C.I.A.A.) per tale scopo.

2. Le Regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività di Centri d'immersioni subacquee e di Centri di addestramento subacqueo alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistono i seguenti requisiti:

a) essere dotati di una sede appropriata nella località dove opera con appositi locali;

b) essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività autorizzate; le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già in possesso di brevetto dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento;

c) essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso, nonché assicurare un percorso di sicurezza e di emergenza tramite collega-

mento con una struttura sanitaria nella quale sia presente un medico rianimatore.

d) aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

Art. 7.

(Uso della denominazione)

1. La denominazione di Centro d'immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

TITOLO IV.

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 8.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le Regioni istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, sociali, sportive che dimostrino di possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

3. Le Regioni definiscono le modalità d'iscrizione all'elenco e di gestione dello stesso.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici», rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998 (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 10 giugno 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era iniziata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sospesa a causa dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, e che sono stati già illustrati gli emendamenti 5.1, 5.0.1 e 5.0.2.

Il senatore MONTAGNINO, relatore sul provvedimento in titolo, illustra quindi l'emendamento 5.2, che trae spunto da un ordine del giorno già approvato dalla Commissione nella prima fase dell'esame in sede referente, e che si propone di ampliare la tutela previdenziale nei confronti dei venditori a domicilio, individuando un limite minimo di reddito annuo per tali soggetti.

Il senatore MULAS illustra il subemendamento 5.0.2/1 che estende alle associazioni datoriali del credito, delle assicurazioni e del terziario avanzato il potere di designare i componenti del Comitato amministratore di cui al comma 1 dell'articolo aggiuntivo introdotto con l'emendamento 5.0.2, ampliando di conseguenza il numero dei componenti del Comitato medesimo. Il subemendamento 5.0.2/2 assicura l'alternanza al-

la Presidenza del Comitato, mentre il successivo subemendamento 5.0.2/3 modifica, conseguentemente a quanto previsto dal subemendamento 5.0.2/1, le modalità di istituzione del Comitato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MULAS, fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 6.1, i cui presentatori sono assenti, illustra l'emendamento 6.7, soppressivo dell'intero articolo 6 e fa proprio l'emendamento 6.14, di identico contenuto, considerata l'assenza dei presentatori alla seduta odierna. Illustra quindi gli emendamenti 6.4 e 6.5, soppressivi, rispettivamente delle lettere d) ed e) del comma 1, e si sofferma sull'emendamento 6.6, che si propone di meglio definire le funzioni della contrattazione collettiva. Dato per illustrato l'emendamento 6.9, si sofferma sull'emendamento 6.8, che istituisce rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale con riferimento alle professionalità di elevata qualificazione. Fa quindi proprio l'emendamento 6.15, stante l'assenza dei presentatori alla seduta odierna, e lo dà per illustrato.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 6.13, che senza pervenire alla soppressione dell'articolo 6, lo riformula in un'ottica di semplificazione normativa, riconoscendo ai prestatori di lavoro individuati all'articolo 1 il diritto di organizzarsi in associazioni professionali o sindacali. Fa proprio l'emendamento 6.12, del senatore Palumbo, precisando che con esso si riconosce il diritto dei lavoratori caratterizzati da una specifica professionalità a costituire rappresentanze proprie per l'esercizio dell'attività sindacale.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Ripamonti, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna a causa di altri concomitanti impegni di natura parlamentare, lo ha pregato di fare propri, al solo fine di evitarne la decadenza, gli emendamenti da lui sottoscritti. Fa pertanto proprio e dà per illustrato l'emendamento 6.2.

Dopo che il RELATORE ha dato per illustrato l'emendamento 6.3, il senatore BATTAFARANO, dato a sua volta per illustrato l'emendamento 6.11, dà conto brevemente dell'emendamento 6.10, sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori di elevata professionalità, di cui all'articolo 8 del disegno di legge all'esame.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, in quanto la materia in esso trattata è stata successivamente disciplinata nella legge n. 449 del 1997, collegata alla legge finanziaria per il 1998.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo 8.

Il sottosegretario GARILLI illustra l'emendamento 8.17, anch'esso suppressivo dell'articolo 8. Il contenuto di tale articolo è infatti da ritenere assorbito nella definizione dei rapporti di lavoro oggetto del provvedimento in titolo proposta con l'emendamento del Governo al comma 1 dell'articolo 1, illustrato nella precedente seduta.

Il senatore MULAS rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.5, suppressivo dell'articolo 8, e, fatti propri gli emendamenti 8.15, 8.12 e 8.13 stante l'assenza dei presentatori, dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 8 di cui è primo firmatario.

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 8.16, che, riconducendo il testo dell'articolo 8 alla sua formulazione originaria, ne consente un più appropriato coordinamento con le definizioni contenute al comma 1 dell'articolo 1. Osserva poi che la soppressione dell'articolo lascerebbe comunque aperto il problema di precisare la posizione dei soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, tema sul quale, peraltro, il Governo ha annunciato l'imminente presentazione di una propria iniziativa.

Il relatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 8.2, finalizzato a una migliore formulazione del comma 1, e sottolinea che l'emendamento 8.3, suppressivo del comma 2, deriva proprio dall'esigenza di approfondire la problematica dei soci lavoratori sulla base del provvedimento che il Governo sta predisponendo.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 8.4, osservando che, nelle more della predisposizione del più volte citato disegno di legge del Governo, è comunque opportuno non escludere i soci lavoratori dall'ambito di applicazione della normativa all'esame, salvo procedere in un secondo tempo all'eventuale coordinamento di essa con successive iniziative legislative. Fa quindi proprio l'emendamento 8.14, al fine di evitarne la decadenza, e lo dà per illustrato.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio l'emendamento 8.11 del senatore Ripamonti, dandolo per illustrato, il senatore PELELLA, in considerazione dell'assenza dei presentatori, fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.10 e 8.9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il sottosegretario GARILLI illustra l'emendamento 9.7, volto a introdurre una precisazione di carattere formale in ordine alla corretta denominazione degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'emendamento 9.8 precisa che le sanzioni stabilite all'articolo 9 devono essere comunque irrogate nel limite massimo previsto dalla legislazione vigente per le sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme in materia di lavoro subordinato. Di conseguenza,

l'emendamento 9.9 indica l'organo competente ad emanare l'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.

Il senatore Michele DE LUCA dà per illustrato l'emendamento 9.1.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 9.3, che si propone di ridurre e di rendere più facilmente calcolabile l'importo della sanzione prevista all'articolo 9, e, fatto proprio l'emendamento 9.5, lo dà per illustrato.

Il relatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 9.2, volto a ridurre la misura della sanzione prevista all'articolo 9.

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 9.6, anch'esso volto a conseguire l'obiettivo di ridurre la sanzione prevista all'articolo 9.

Il senatore BATTAFARANO fa quindi proprio l'emendamento 9.4 del senatore Manfroi, assente alla seduta odierna, e lo dà per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il senatore BEDIN, nell'illustrare l'emendamento 10.8, fa presente che esso si propone di semplificare la normativa e di evitare un'equiparazione automatica tra il rapporto di lavoro disciplinato dal provvedimento all'esame e il rapporto di lavoro subordinato, conseguentemente rinviando, per il profilo sanzionatorio, alla previsione contenuta all'articolo 9.

Il relatore MONTAGNINO, dato per illustrato l'emendamento 10.1, chiarisce che con l'emendamento 10.7 si vuole sopprimere una sanzione che verrebbe ad applicarsi ad un numero estremamente ridotto di casi.

Il senatore DUVA dà per illustrato l'emendamento 10.10, che ha finalità analoghe all'emendamento 10.1, e fa presente che l'emendamento 10.100 è volto ad introdurre una più chiara formulazione della norma.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha fatto proprio l'emendamento 10.2, il senatore MULAS, fatto proprio l'emendamento 10.9, osserva che l'emendamento 10.6 parte dal presupposto che la conversione automatica del rapporto di lavoro di fatto subordinato in rapporto a tempo indeterminato appare una sanzione eccessiva, anacronistica rispetto ai più recenti sviluppi della legislazione su tale materia e poco rispettosa dell'autonomia delle parti. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 10.4, 10.5 e il subemendamento 10.3/1.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio il subemendamento 10.11/1, del senatore Ripamonti, il sottosegretario GARILLI illustra l'emendamento 10.11 richiamandosi alle argomentazioni svolte dal relatore in sede di illustrazione dell'emendamento 10.7.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 10.3, che vuole impedire possibili soprusi a danno dei lavoratori.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Il sottosegretario GARILLI illustra l'emendamento 11.6, soppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo 11, rilevando che il lodevole intento di ricorrere ai contratti di emersione per incentivare la conversione spontanea del rapporto di lavoro atipico in rapporto di lavoro subordinato, rischia però di sortire l'effetto opposto di incoraggiare il lavoro atipico come mascheramento di rapporti effettivi di subordinazione.

Dopo che il senatore MULAS ha dato per illustrato l'emendamento 11.3, che il senatore MANZI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 11.2, dando al contempo per illustrato l'emendamento 11.0.1, e che il PRESIDENTE ha fatto proprio l'emendamento 11.4 del senatore Ripamonti, il relatore MONTAGNINO dà conto dell'emendamento 11.5, osservando che sono necessarie norme che rechino incentivi effettivi per il committente, al fine di conseguire l'obiettivo della trasformazione del rapporto di lavoro come indicato al comma 1 dell'articolo 11. Si duole pertanto del parere contrario espresso su tale emendamento dalla Commissione bilancio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Dopo che il senatore MULAS ha illustrato l'emendamento 12.2 e che il RELATORE ha illustrato l'emendamento 12.1, il PRESIDENTE illustra l'emendamento 12.0.1, volto a recepire le indicazioni contenute nel parere a suo tempo espresso sul disegno di legge in titolo dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il senatore Michele DE LUCA illustra quindi congiuntamente i subemendamenti da 12.0.2/1 a 12.0.2/6, sottolineando l'esigenza di apportare alcune modifiche di carattere formale all'emendamento 12.0.1 e di sopprimere il riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione a recenti innovazioni normative su tale materia. In particolare, il senatore De Luca, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sottolinea la necessità di formulare le disposizioni in materia di certificazione in modo coerente con i principi dell'ordinamento. In particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che la legge non può intervenire a qualificare direttamente rapporti concreti di lavoro nè conferire alle parti sociali il potere di assegnare ad organi amministrativi un tale

potere di qualificazione. I subemendamenti presentati intendono pertanto chiarire che la certificazione non può essere intesa se non come attività di mera registrazione del contratto stipulato dalle parti sociali, e che gli organismi indicati a questo scopo svolgono un'attività di carattere sostanzialmente notarile.

Nell'illustrare l'emendamento 12.0.2, il RELATORE ne sottolinea la finalità di riduzione del contenzioso, e, a tale proposito, si riserva di valutare approfonditamente il testo proposto dal Governo.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 13, si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14.

Il senatore PELELLA illustra il subemendamento 14.0.1/1, inteso a chiarire l'ambito di applicazione della norma contenuta nell'emendamento 14.0.1. Ad analoga finalità risponde anche il subemendamento 14.0.1/2. Il subemendamento 14.0.1/4 intende pervenire ad una semplificazione, sopprimendo il riferimento ai formulari e, infine, il subemendamento 14.0.1/10 indica il comportamento delle parti come uno degli elementi di valutazione a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il senatore Michele DE LUCA illustra congiuntamente i subemendamenti 14.0.1/3, 14.0.1/5, 14.0.1/6, 14.0.1/7 e 14.0.1/11, rifacendosi alle argomentazioni già addotte in sede di illustrazione dei subemendamenti da lui presentati all'emendamento 12.0/1. Sottolinea che alla lettera a) del comma 1 dell'emendamento 14.0.1 il riferimento ai formulari deve comunque escludere che essi possano essere utilizzati come strumenti per dare approvazione giuridica ai contratti.

Il sottosegretario GARILLI rinuncia ad illustrare il subemendamento 14.0.1/13.

Illustra poi l'emendamento 14.0.1, tendente ad introdurre un meccanismo di certificazione volontaria del contratto di lavoro inteso a ridurre il contenzioso al quale presumibilmente potrà dare adito la qualificazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

Sulla base di un'attenta valutazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione intorno all'efficacia delle determinazioni delle parti del rapporto di lavoro sulla qualificazione di questo, si è ritenuto di conferire una potestà di certificazione, su base volontaria, ad un organismo bilaterale istituito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Tale scelta, che tende a valorizzare l'autonomia negoziale collettiva, è collegata a quella sottesa all'emendamento 1.25 presentato dal Governo all'articolo 1, che rimette alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare le modalità della prestazione di lavoro di cui al comma 1.

L'idoneità delle determinazioni delle parti a concorrere a determinare la tipologia del rapporto di lavoro è stata a lungo posta in dubbio

dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; tuttavia, questa è pervenuta ultimamente a riconoscere che, nei casi dubbi, la valutazione delle parti possa rappresentare un elemento atto alla ricostruzione della tipologia contrattuale.

Nel caso dei lavori atipici, considerata la sproporzione generalmente ipotizzabile fra le parti in termini di forza contrattuale, la scelta è quella di affidare l'eventuale valutazione delle fattispecie a formulari soggetti a certificazione da parte di un organismo bilaterale istituito dai contratti collettivi.

Peraltro la qualificazione del rapporto che potrà risultare dalle certificazioni non farà piena prova, essendo idonea soltanto a costituire un elemento di valutazione per il giudice, alla stessa stregua di quanto accade già attualmente, come accennato, nella più recente prassi giurisprudenziale nel caso di incertezze sulla configurazione del rapporto di lavoro, con riferimento però alle valutazioni delle stesse parti individuali del contratto.

Resta inoltre inteso che, ove emerga una difformità fra la tipologia del rapporto di lavoro come definita nel contratto e quella effettivamente riscontrabile nell'esecuzione del rapporto di lavoro, il giudice dovrà ovviamente dare la prevalenza alle risultanze di fatto.

In risposta ad un quesito formulato dal senatore Michele DE LUCA, il sottosegretario GARILLI precisa che la qualificazione del rapporto di lavoro che risulterà dalla certificazione avrà lo stesso rilievo probatorio di quello che in base ai correnti indirizzi giurisprudenziali è attribuibile nei casi dubbi alle indicazioni delle parti individuali del contratto di lavoro.

Il PRESIDENTE illustra i subemendamenti 14.0.1/8 e 14.0.1/9.

Fa inoltre proprio il subemendamento 14.0.1/12 e rinuncia ad illustrarlo.

Avverte quindi che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa e che, essendo pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, nelle prossime sedute si procederà, acquisiti i pareri dei rappresentanti del Governo e del relatore, alla votazione degli emendamenti medesimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0090^o)

Il senatore TAPPARO fa presente che, sulla scorta dell'esame da lui fin qui effettuato, in qualità di relatore per i disegni di legge nn. 195, 2873 e 3100, in ordine alla problematica dei lavoratori esposti al rischio amianto, è emersa la necessità di taluni approfondimenti. In particolare, gli aspetti sui quali dovrebbero essere acquisiti ulteriori elementi sono quelli inerenti ai criteri per la definizione dell'ambito dei lavori soggetti

a rischio e ai limiti temporali dell'esposizione ai fini della sussistenza di una concreta situazione di pericolo.

In tali condizioni, la predisposizione di uno schema di testo unificato potrà presumibilmente risultare differita rispetto alle previsioni.

Al fine di acquisire gli elementi di informazione necessari, chiede di essere autorizzato a promuovere un incontro con una rappresentanza delle regioni in ordine allo stato di attuazione dei piani regionali previsti dalla legge n. 257 del 1992; ritiene inoltre opportuno un incontro con la Commissione ministeriale che è stata solo recentemente istituita ai sensi della stessa legge.

Il PRESIDENTE fa presente che rientra nelle autonome determinazioni del relatore promuovere incontri di lavoro diretti ad acquisire elementi di informazione necessari per l'espletamento del suo mandato. Non appare invece possibile procedere alle audizioni in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi politici dal momento che tale organismo è già gravato da numerosi impegni. Ove il relatore lo ritenesse opportuno, potrà comunque prevedersi la facoltà per tutti i senatori interessati di partecipare agli incontri programmati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE, considerato che il sottosegretario Garilli ha già da tempo comunicato che sarà impossibilitato a partecipare alla seduta di domani, rileva che per la settimana corrente era previsto che la Commissione procedesse, nell'ambito della seduta notturna convocata per oggi, soltanto all'esame dei primi articoli, a partire dall'espressione dei pareri.

Tuttavia, poichè da parte di numerosi senatori è stata prospettata l'opportunità di procedere all'esame degli articoli, senza soluzione di continuità, a partire dalla seduta di Martedì prossimo, dispone la sconvocazione della seduta notturna di oggi.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2049**

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: «n. 335» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «n. 335, come modificata da ultimo dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità.».

5.1

SMURAGLIA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335.», inserire il seguente periodo: «Nella stessa gestione sono iscritti i soggetti che esercitano attività di incaricato alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo annuo delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.».

5.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il decreto previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.0.1

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «13 membri» sino a: «iscritti al Fondo» con il seguente: «17 membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, otto designati dalle associazioni datoriali in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, delle banche, delle assicurazioni, del terziario avanzato, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura ed altrettanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. I componenti designati debbono avere qualificata e comprovata esperienza in materia previdenziale ed attuariale».

5.0.2/1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

All'emendamento 5.0.2, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Presidente del Comitato è eletto per un biennio dai componenti indicati dalle associazioni datoriali e per un biennio dai componenti indicati dalle organizzazioni sindacali».

5.0.2/2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

All'emendamento 5.0.2, al comma 3, sostituire le parole da: «alla convocazione delle elezioni» sino alla fine del comma con le seguenti: «alla istituzione del Comitato, individuando le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ne debbono far parte, applicando i criteri della maggiore rappresentatività e, richiedendo alle stesse la designazione delle persone da nominare, accertandosi che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1».

5.0.2/3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Per la gestione speciale di cui nell'articolo 5, è costituito un Fondo gestito da un Comitato amministratore, composto di 13 membri, di cui 2 designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 5 designati dalle Associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio, agricoltura e 6 eletti dagli iscritti al Fondo. Il Comitato opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del Comitato amministratore durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del comitato è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al fondo.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi INPS.

4. Ai componenti del comitato è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 20 milioni nel 1998 e lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2 SMURAGLIA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO, PELELLA

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 DI BENEDETTO, CORTELLONI

Sopprimere l'articolo.

6.7 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Sopprimere l'articolo.

6.14 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

Compete ai prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 il diritto di organizzarsi in associazioni di categoria o di settore o di ramo di attività».

6.13 BEDIN, LO CURZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-...) il diritto alla informazione, alla formazione, alla consultazione e partecipazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni;

«e-...) il diritto a partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni».

6.2

RIPAMONTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La contrattazione collettiva può stabilire forme e modalità di esercizio dei diritti inerenti l'attività sindacale, in particolare quelli stabiliti dagli articoli 14, 20, 24, 25 e 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

6.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, dopo la parola: «collettiva» aggiungere la seguente: «nazionale».

6.3

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «collettiva» aggiungere le seguenti: «e individuale».

6.9

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «contrattazione collettiva» aggiungere le seguenti: «e individuale».

6.11

BATTAFARANO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali potranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva e individuale.

2-... Per le professionalità di cui all'articolo 8 sono costituite rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale e per la contrattazione collettiva».

6.15

NOVI, SCHIFANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-... Per le professionalità di cui all'articolo 8 sono costituite rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale e per la contrattazione collettiva».

6.8

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-... Per le professionalità di cui all'articolo 8 sono costituite rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale e per la contrattazione collettiva».

6.10

BATTAFARANO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-... Per le professionalità di cui all'articolo 8 possono essere costituite rappresentanze specifiche per l'esercizio dell'attività sindacale e per la contrattazione collettiva».

6.12

PALUMBO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Sopprimere l'articolo.

8.17

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

8.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sopprimere al comma 1, le parole: «in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche» e le parole: «e in condizioni di autonomia».

8.15

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche» e le parole: «e in condizioni di autonomia».

8.16

DUVA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche».

8.12

MANFROI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in condizioni di autonomia».

8.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nonchè a quelle che», con le parole: «anche se».

8.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

8.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

8.13

MANFROI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili».

8.4

BEDIN

Al comma 2, sostituire le parole: «in quanto compatibili» con le seguenti: «quando non intervengano condizioni di maggior favore per il prestatore di lavoro».

8.11

RIPAMONTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle cooperative sociali».

8.10

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Le disposizioni medesime non trovano invece applicazione alle prestazioni lavorative rese da appartenenti ad ordini professionali nell'esercizio della propria attività».

8.14

PALUMBO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Ai fini previdenziali al rapporto di lavoro dipendente delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano, 9 aprile 1996, n. 8, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 2 aprile 1958, n. 339 e 17 ottobre 1967, n. 977».

8.9

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Al collaboratore chiamato a svolgere la propria attività in luogo diverso da quello iniziale dovrà essere corrisposto un rimborso da pattuire con il datore di lavoro».

8.8

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-... Il collaboratore in occasione del suo matrimonio ha diritto ad una sospensione della prestazione per quindici giorni. Egli potrà avvalersi della sostituzione di cui all'articolo 2 lettera d)».

8.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli organismi dell'Ispettorato del lavoro competenti per territorio», con le seguenti: «alla Direzione provinciale del lavoro-Settore Ispezione del lavoro».

9.7

IL GOVERNO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «punita», inserire la seguente: «soltanto».

9.1

DE LUCA Michele

Al comma 1, sostituire le parole: «al doppio della totalità dei compensi previsti» con le seguenti: «ad una somma equivalente ad una mensilità dei compensi corrisposti mediamente».

9.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «al doppio della», con la parola: «alla» e la parola: «quadruplo» con la parola: «doppio».

9.2

IL RELATORE

Sostituire, al comma 1, le parole: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa», con le seguenti: «corrisposti fino al momento dell'accertamento».

9.5

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa», con le seguenti: «corrisposti fino al momento dell'accertamento».

9.6

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa», con le seguenti: «ottenuti per la prestazione lavorativa».

9.4

MANFROI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di tale importo» inserire le seguenti: «fermo comunque restando il limite massimo di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1981, n. 689».

9.8

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'organo competente ad emanare l'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981, è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

9.9

IL GOVERNO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Qualora venga accertato dagli organi competenti che il rapporto costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 è in realtà di lavoro subordinato, esso è da considerarsi a tempo determinato, per una durata pari al periodo corrispondente a quello previsto per il rapporto in questione. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 9».

10.8

BEDIN

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «venga», inserire la parola: «definitivamente».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «accertato», aggiungere le seguenti: «dagli organi competenti e in via definitiva».

10.10

DUVA

Al comma 1 sostituire le parole da: «esso si converte» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è dichiarato nullo. In questo caso spetta al lavoratore un risarcimento pari ai compensi che sarebbero a lui spettati fino al momento della scadenza del contratto, se questo era a termine o, in mancanza, determinato dal giudice secondo equità».

10.2

DI BENEDETTO, CORTELLONI

Sostituire, al comma 1, le parole da: «esso si converte...», fino alla fine del comma, con le seguenti: «è dichiarato nullo. In tal caso al prestatore di lavoro continuativo e coordinato spetta un risarcimento commisurato ai compensi che gli sarebbero spettati fino alla scadenza del contratto, se le parti avevano concordato un termine, ovvero determinato dal giudice secondo equità.».

10.9

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «esso si converte», fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «è dichiarato nullo».

10.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e con la perdita, da parte», fino alla fine dell'articolo».

10.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sopprimere l'emendamento 10.11.

10.11/1

RIPAMONTI

All'articolo 10 sopprimere le parole da: «e con la perdita», fino a: «n. 300».

10.11

IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e con la perdita», fino a: «n. 300».

10.7

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «e con la perdita, da parte», fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «riguardo l'anzianità di servizio del lavoratore e la regolarizzazione dei contributi previdenziali nella misura stabilita dalla normativa vigente».

10.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo la parola: «accertamento», aggiungere le seguenti: «in diretta connessione con il rapporto in questione».

10.100

DUVA

All'emendamento 10.3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «in contratti di cui all'articolo 1» aggiungere il seguente periodo: «Tale trasformazione è presunta ove i contratti di cui all'articolo 1 siano stati stipulati con lavoratori dipendenti che abbiano dato le dimissioni dall'impresa committente nei sei mesi precedenti».

10.3/1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1. È fatto divieto di stipulare contratti di cui all'articolo 1 al committente che abbia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi».

10.3

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Art. 11.

All'articolo 11, sopprimere l'ultimo periodo.

11.6

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere alla fine, le seguenti parole: «In tal caso, non sono dovuti per il periodo pregresso, i contributi previdenziali previsti per il lavoro subordinato nè sono applicabili sanzioni di alcun tipo».

11.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Nel caso in cui il committente intenda procedere secondo le modalità di cui al precedente comma 1, il lavoratore non potrà essere assunto, per lo svolgimento della stessa mansione di cui al contratto della presente legge, con contratto di formazione lavoro, apprendistato o qualsiasi altra forma di contratto di primo inserimento prevista dalla legislazione in essere al momento dell'assunzione di cui al comma 1».

11.2

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Qualora il datore di lavoro intenda assumere lavoratori dipendenti aventi le stesse mansioni dei prestatori di lavoro con i quali ha in corso un contratto di cui all'articolo 1, ne dà preventiva comunicazione scritta agli stessi, i quali possono esercitare prelazione per l'assunzione quali lavoratori dipendenti. In caso di più richieste è data precedenza a coloro che hanno maggiore anzianità di rapporti contrattuali con il datore di lavoro».

11.4

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, il committente è esonerato dal pagamento dei contributi e degli oneri accessori derivanti da accertamenti effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale successivamente a tale trasformazione e conseguenti al mancato riconoscimento, da parte del predetto Istituto, dell'appartenenza dei rapporti di lavoro alla tipologia di cui alla presente legge. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese».

11.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi dipendenti, con contratto di lavoro subordinato, dovrà darne preventiva comunicazione ai prestatori di lavoro con contratto di cui all'articolo 1 che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende procedere alle assunzioni, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili. In caso di più dichiarazioni di prestatori di lavoro che intendano avvalersi del diritto di prelazione, dovrà essere data precedenza a quelli che da maggior tempo, anche se con più contratti non successivi, svolgono attività lavorativa presso il committente».

11.0.1

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 1 e 8», con le seguenti: «all'articolo 1».

12.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «per il procedimento», fino alla fine dell'articolo con il seguente periodo: «La domanda in giudizio non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione, avanzata secondo la procedura prevista dai contratti collettivi nazionali, di cui agli articoli 405 e seguenti del codice di procedura civile».

12.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento, per quanto riguarda i prestatori di lavoro di cui agli articoli 1 e 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533 CEE (obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al

contratto o al rapporto di lavoro), per le parti compatibili con la struttura dei rapporti di cui ai predetti articoli.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto legislativo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che adegui alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 8, i sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere entro trenta giorni. Trascorso detto termine, il decreto o i decreti potranno comunque essere emanati.

4. Criteri fondamentali per la delega sono i seguenti: pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria; considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggior risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese. In particolare, all'interno del sistema formativo devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1, nonché la loro maggiore mobilità».

12.0.1

SMURAGLIA, PILONI, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

All'emendamento 12.0.2, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 1 e 8» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1».

12.0.2/1

DE LUCA Michele

Nell'emendamento 12.0.2, al comma 1, alinea, dopo la parola: «certificazione» aggiungere le parole seguenti: «del contratto tra loro stipulato».

12.0.2/2

DE LUCA Michele

All'emendamento 12.0.2, al comma 2, sostituire le parole: «La certificazione del rapporto di lavoro ha valore probatorio» con le seguenti: «I fatti risultanti dalla certificazione possono essere valutati dal giudice».

12.0.2/3

DE LUCA Michele

All'emendamento 12.0.2, sopprimere il comma 3.

12.0.2/4

DE LUCA Michele

All'emendamento 12.0.2, al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di cui al secondo alinea punto 1» con le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b».

12.0.2/5

DE LUCA Michele

All'emendamento 12.0.2, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «tenuta della documentazione relativa alla certificazione» con le seguenti: «certificazione dei contratti di lavoro stipulati tra le parti».

12.0.2/6

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12.-bis.

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 8, le parti possono ottenere la certificazione:

a) nelle sedi bilaterali istituite dalla contrattazione collettiva nazionale o da accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) presso la Direzione provinciale del lavoro con l'assistenza delle associazioni sindacali ed imprenditoriali a cui le parti hanno dato mandato.

2. La certificazione del rapporto ha valore probatorio in caso di controversie sulla esatta qualificazione del contratto di lavoro.

3. In caso di controversia tra le parti in merito all'oggetto della prestazione la domanda in giudizio dovrà essere preceduta da un tentativo di conciliazione presso le sedi di certificazione.

4. Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, il Ministero del lavoro definisce:

a) le modalità di organizzazione delle sedi di certificazione di cui al secondo alinea punto 1;

b) le modalità di tenuta della documentazione relativa alla certificazione.».

12.0.2

IL RELATORE

Art. 14.

All'emendamento 14.0.1, sostituire la rubrica con la seguente: «Certificazione dei rapporti».

14.0.1/1

PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO

All'emendamento 14.01, comma 1, alinea, dopo le parole: «del relativo contratto» sopprimere le successive: «di lavoro».

14.0.1/2

PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO

All'emendamento 14.0.1, comma 1, alinea, dopo le parole: «contratto di lavoro» aggiungere le seguenti: «stipulato tra le parti».

14.0.1/3

Michele DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole da: «sulla base» fino a «sindacali».

14.0.1/4

PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, TAPPARO

All'emendamento 14.0.1, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «sulla base» a: «medesime organizzazioni sindacali».

14.0.1/5

Michele DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sulla base» con le seguenti: «sulla eventuale falsariga».

14.0.1/6

Michele DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sulla base di» con le seguenti: «eventualmente utilizzando».

14.0.1/7

Michele DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «formulari» inserire le seguenti: «o codici di buone pratiche».

14.0.1/13

IL GOVERNO

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a...) indicazione del contenuto della certificazione, da riferirsi alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 2 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 1-...».

14.0.1/8

SMURAGLIA, PELELLA, PILONI, TAPPARO

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «controversia sulla» aggiungere le seguenti: «effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero».

14.0.1/9

SMURAGLIA, GRUOSSO, PELELLA, TAPPARO

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «della certificazione e», con la seguenti: «anche».

14.0.1/10

PELELLA, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della certificazione», con le seguenti: «dei fatti risultanti dalla certificazione».

14.0.1/11

DE LUCA

All'emendamento 14.0.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «certificazione», aggiungere in fine le seguenti: «su richiesta del singolo lavoratore, che comunque si avvale della facoltà di autocertificazione e del ricorso al Pretore del lavoro».

14.0.1/12

RIPAMONTI

Art. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Certificazione del rapporto di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato

ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto di lavoro ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione nell'organismo bilaterale istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali, sulla base di appositi moduli o formulari predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le medesime organizzazioni sindacali;

b) in caso di controversia sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente della certificazione e del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

c) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo 12 mesi dalla loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a);

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno 40 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni.

3. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera c), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2».

14.0.1

IL GOVERNO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

157^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA esprime la valutazione complessivamente negativa del gruppo della Lega Nord – per la Padania indipendente sul disegno di legge in titolo, in primo luogo in quanto l'uso dello strumento della legge delega, che la sua parte politica vede con forte sfavore, rappresenta una sostanziale esautorazione dei poteri legislativi e di controllo del Parlamento.

Il senatore Manara passa poi a riesaminare i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, rilevandone il carattere da un lato irrealistico, e dall'altro autoritario e centralistico.

In particolare, per quanto riguarda la lettera *a*), che prescrive il perseguimento degli obiettivi della legge n. 833/78, egli sottolinea come questa sia ormai da considerare da tempo fallita a causa della sua mancata applicazione, mentre il richiamo al processo di regionalizzazione di cui alla lettera *b*) è di fatto contraddetto dalle disposizioni di cui alle lettere successive.

Egli si sofferma quindi sulla lettera *d*), osservando come di fatto la libertà di scelta da parte dell'assistito sia compromessa dalla mancata realizzazione di un'integrazione effettiva tra sistema sanitario pubblico e sanità privata, e sulle lettere *e*), *f*) e *g*), rilevando come l'esperienza giustifichi forti dubbi circa la capacità del sistema di garantire la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione dei servizi sanitari e di razionalizzare le attività di questi al fine di ridurre gli sprechi e perseguire l'efficacia e l'efficienza.

Il senatore Manara esprime quindi viva perplessità sulla lettera *h*), relativa al controllo e alla verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni, osservando come questa disposizione prefiguri una violazione della libertà terapeutica del medico.

Il senatore Manara si sofferma quindi sulla lettera *l*) rilevando il velleitarismo del potenziamento del ruolo dei comuni ivi previsto, dal momento che questa disposizione è contraddetta dagli indirizzi del governo in materia di finanza pubblica che, negli ultimi anni, hanno progressivamente ridotto le risorse a disposizione dei comuni e quindi la loro effettiva capacità politica e gestionale.

Dopo essersi soffermato sulle ambiguità della revisione del ruolo della dirigenza recata dalla lettera *o*) – in particolare per quanto riguarda il carattere vago della distinzione tra dirigenza a prevalente contenuto gestionale e dirigenza a prevalente contenuto professionale – l'oratore fa presente che la disposizione di cui alla lettera *q*), – che prescrive l'istituzione di incarichi di natura dirigenziale, per profili diversi da quello medico, con contratti a tempo determinato – può essere accettata solo in un quadro di precisa definizione delle funzioni e dei progetti per i quali questi incarichi possono essere istituiti.

Il senatore Manara esprime quindi la più viva contrarietà alla lettera *u*), relativa alla materia della formazione dell'aggiornamento del personale sanitario, rilevando come questa disposizione si configuri eminentemente centralistica, in quanto di fatto attribuisce un ruolo assolutamente preponderante al Ministero della sanità nella programmazione degli accessi alle facoltà di medicina, in spregio tanto dell'autonomia regionale quanto di quella universitaria.

Dopo aver rilevato che l'esperienza storica italiana induce a dubitare della possibilità di attivare le funzioni di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie previste dalla lettera *z*), il senatore Manara si sofferma sulla lettera *mm*) che, attribuendo all'agenzia per i servizi sanitari regionali un vero e proprio potere di controllo e di sanzioni nei confronti delle regioni, conferma apertamente il carattere centralistico e autoritario del sistema sanitario nazionale auspicato dal governo, in coerenza del resto con una linea politica che non è disposta a riconoscere alle regioni quella vera e completa autonomia finanziaria, che è il necessario presupposto per garantirne l'effettiva autonomia politica.

Dopo aver sottolineato che l'obiettivo di riduzione dell'età pensionabile per i dirigenti dell'area medica del servizio sanitario nazionale, di cui alla lettera *nn*), non può non essere conseguito se non con gradualità e con approfondita concertazione con i rappresentanti dei medici, il se-

natore Manara condivide l'impostazione della lettera *qq*), relativa all'assorbimento della medicina penitenziaria nell'ambito del servizio sanitario nazionale; a tale proposito egli sottolinea come la sua parte politica veda con estremo favore il superamento di tutte le gestioni separate dell'assistenza pubblica, in particolare della sanità militare.

Il senatore Manara – dopo aver osservato che i criteri di delega prefigurano, nel loro complesso, una complessiva riduzione delle prestazioni che, a fronte del permanere di una pletorica burocrazia, sarà determinata dall'insufficienza delle risorse finanziarie – si sofferma infine sugli articoli 3 e 4 del disegno di legge esprimendo in particolare viva preoccupazione per la disposizione che elimina la necessità di valutazioni comparative per la nomina di direttori generali delle aziende sanitarie, ciò che potrebbe determinare l'abbandono di un criterio meritocratico, mentre, pur condividendo la prescrizione della elaborazione di un testo unico delle leggi sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario nazionale, esprime, anche in questo caso, un netto sfavore nei confronti dell'uso dello strumento della legislazione delegata.

Il senatore TOMASSINI ritiene che il disegno di legge in titolo non possa essere condiviso nè nel metodo nè nel merito.

Dopo aver rilevato l'inopportunità del ricorso alla legislazione delegata, soprattutto da parte di un ministro della sanità i cui interventi normativi sono stati più volte oggetto di rilievi sul piano della legittimità, sottolinea che, prima di procedere ad una revisione del decreto legislativo n. 502 del 1992, sarebbe stato opportuno sforzarsi di applicarlo in maniera corretta ed integrale; in realtà il disegno di legge di cui in titolo testimonia la volontà di operare una vera e propria controriforma ostacolando, a dispetto delle dichiarazioni di principio, la realizzazione del processo di aziendalizzazione, in coerenza del resto con il comportamento fin qui tenuto dal Ministro della sanità che ha assunto un atteggiamento conflittuale e punitivo proprio nei confronti di quelle regioni che hanno più coerentemente perseguito l'aziendalizzazione stessa.

Di fatto, nonostante gli sforzi del relatore di dare un'immagine rassicurante del provvedimento in titolo – argomentando oltretutto con valutazioni personali che devono ancora trovare una verifica nell'applicazione della nuova normativa – non si può negare il carattere dirigistico e autoritario del provvedimento che, a dispetto della linea politica sostenuta pressochè da tutti i partiti in campagna elettorale, appare animato da uno spirito decisamente antifederalista.

Il senatore Tomassini si sofferma in primo luogo sul comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che gli schemi di decreto legislativo siano corredati da una relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, e rileva come proprio le errate previsioni di tale scheda tecnica abbiano a suo tempo costituito un ostacolo per l'attuazione del decreto legge sull'accesso al secondo livello della dirigenza sanitaria. Sempre allo stesso comma, si prevede che sugli schemi di decreto legislativo, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro, siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; in proposito egli deplora la limitazione, in base a criteri

di forza contrattuale, delle organizzazioni sindacali coinvolte in un processo che ha conseguenze così rilevanti sulle legittime aspettative degli operatori sanitari.

Passando all'esame dei principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1 dell'articolo 2, il senatore Tomassini stigmatizza l'assenza di una corretta scala di priorità nella definizione degli obiettivi di cui alla lettera *a*) e fa presente che gli obiettivi di regionalizzazione e aziendalizzazione del sistema e di libertà di scelta per l'utente, sono di fatto contraddetti dall'impianto centralistico e statalistico del provvedimento nel suo complesso.

Il senatore Tomassini rileva quindi il carattere velleitario degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*), nonché degli obiettivi di promozione della ricerca di cui alla lettera *i*). In particolare però appare priva di qualsiasi realismo la previsione di cui alla lettera *l*), in considerazione del fatto che le scelte di finanza pubblica mettono i comuni in una virtuale impossibilità di operare.

Nel rilevare il carattere fortemente limitativo dell'autonomia universitaria rivestito dalla lettera *n*), il senatore Tomassini sottolinea che sarebbe a suo parere corretto, prima di passare alla fase di presentazione degli emendamenti, ricercare una sede per acquisire, attraverso opportune audizioni, il parere degli operatori, delle istituzioni culturali e dei soggetti sociali coinvolti da una legge di riforma così vasta e pervasiva.

Il senatore Tomassini esprime quindi una valutazione contraria della lettera *o*), in particolare perchè, distinguendo tra una dirigenza con contenuto professionale ed una con contenuto gestionale, sembra quasi prefigurare l'affiancamento di ciascun dirigente di primo o secondo livello con una sorta di controllore o commissario politico, così come della lettera *p*) – che sembra proseguire i fallimentari indirizzi in materia di incompatibilità di dirigenti del servizio sanitario nazionale adottati negli ultimi due anni – della lettera *q*), dal momento che non si comprende perchè i consulenti non possono essere scelti tra personale in quiescenza, e della lettera *r*) che, nel tentare di proporre sbocchi professionali ai giovani medici, finisce per configurare una sorta di «cottimo» operando peraltro un' indebita sovrapposizione tra la formazione e la gestione ordinaria.

Il senatore Tomassini fa quindi presente che la lettera *t*) avrebbe potuto essere formulata molto più correttamente facendo riferimento a contratti di diritto privato, mentre, per quanto riguarda la lettera *u*) egli ribadisce l'esigenza, da lui in altre sedi prospettata, di superare l'attuale sistema di formazione e aggiornamento attraverso la costituzione di veri e propri politecnici universitari.

Il senatore Tomassini osserva quindi che il sistema configurato nella lettera *bb*) conferma ancora una volta la volontà del Governo di mantenere sotto il controllo pubblico le forme integrative di assistenza sanitaria, senza immaginare alcuno spazio per la partecipazione della contribuzione individuale e dell'assicurazione privata al finanziamento del sistema nel suo complesso.

L'oratore esprime quindi perplessità per il ruolo attribuito all'agenzia per i servizi sanitari regionali, la cui autonomia è da una parte fortemente ridotta, mentre dall'altra si incrementano poteri di controllo e di sanzione che confermano il carattere centralistico del sistema.

Vive preoccupazioni suscita poi la lettera *q*) in quanto, se non verranno comunque salvaguardate le specificità professionali dei medici penitenziari, l'inserimento della medicina carceraria nel sistema sanitario nazionale comporterà la perdita di una professionalità specifica, dotata di rilevanti benemerienze.

Il senatore Tomassini conclude osservando come il disegno di legge in titolo confermi l'impostazione totalizzante del sistema sanitario da parte del governo, che ha avuto in questa legislatura già molte occasioni di manifestarsi, dalle norme sull'incompatibilità, al cosiddetto sanitometro – la cui legittimità è stata peraltro contestata in numerose autorevoli sedi – allo stesso piano sanitario nazionale.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

158^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore PARDINI esprime una valutazione complessivamente favorevole del disegno di legge in esame e sottolinea in particolare i significativi elementi di novità rappresentati dall'integrazione socio-sanitaria prevista dalla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2, dalla previsione di un disegno organico di collaborazione e distribuzione di compiti tra i soggetti pubblici interessati alla gestione della sanità e i soggetti privati – in particolare quelli del privato-sociale non aventi scopo di lucro, ai quali viene per la prima volta riconosciuto l'importante ruolo che svolgono nella promozione della salute collettiva – nonché l'introduzione di strumenti per la valutazione delle prestazioni rese dai servizi sanitari e le verifiche di qualità.

Il senatore Pardini esprime poi apprezzamento per l'indicazione relativa al potenziamento del ruolo dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria. In proposito egli fa presente che con tale disposizione il Ministro della sanità ha di fatto dato attuazione ad un ordine del giorno del Senato da lei accolto in sede di discussione dei documenti finanziari per quest'anno.

In realtà l'inserimento nella delega del potenziamento del ruolo dei comuni ha indubbiamente un notevole valore politico; tuttavia le modalità attraverso le quali tale potenziamento deve essere realizzato devono essere oggetto di un'attenta riflessione.

In particolare, suscita qualche perplessità il fatto che, mentre i comuni sono chiamati a contribuire con proprie risorse alla realizzazione di livelli di assistenza superiore a quelli garantiti dalla programmazione, restano invece esclusi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore Pardini ritiene quindi che sarebbe auspicabile studiare forme di partecipazione dei comuni, in coerenza anche con la loro natura di ente esponenziale principale delle comunità locali, al quale si rivolgono i cittadini come punto di riferimento per tutto ciò che attiene le prestazioni pubbliche, anche di carattere sanitario.

A questo proposito, sempre in coerenza con il modello aziendalistico costruito con il decreto legislativo n. 502 del 1992, si potrebbe pensare a sperimentare forme diverse di organizzazione delle prestazioni sanitarie, ad esempio attraverso un'estensione al sistema sanitario della formula dell'azienda municipalizzata.

Il senatore Pardini invita quindi la Commissione ad una riflessione sul modello aziendale attualmente esistente in sanità, osservando che una più completa aderenza ad uno schema tipicamente aziendale consiglierebbe la previsione nel modello organizzativo delle aziende sanitarie di un forte Consiglio di amministrazione, dal quale dovrebbe essere nominato il direttore generale, con garanzie per l'indipendenza di quest'ultimo ben maggiori di quanto avvenga adesso, dal momento che il direttore generale è nominato di fatto dall'assessore alla sanità, magari d'intesa con un rettore, come nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il senatore MARTELLI ritiene che con il disegno di legge delega in esame il Governo intenda procedere ad una sostanziale abrogazione del decreto legislativo n. 502 del 1992, e ad una integrale restaurazione del sistema inefficiente, partitocratico e clientelare istituito con la legge n. 833 del 1978, tornando a coinvolgere i comuni nella gestione degli organi direttivi delle aziende sanitarie e ripristinando, surrettiziamente, il sistema di finanziamento delle prestazioni fondate sui rimborsi a piè di lista.

Il senatore Martelli osserva come oggi il costo della sanità in Italia non sia, come si evince dall'ammontare del Fondo sanitario nazionale di circa 100 mila miliardi, ma sia superiore almeno della metà, di quella quota di spesa cioè che ricade direttamente sui cittadini.

Un sistema come quello delineato dalla delega in titolo, fatalmente destinato ad aumentare l'inefficienza delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, finirà per aumentare il peso relativo della spesa gravante sugli utenti, e si allargherà così il divario tra i cittadini più abbienti, che si rivolgeranno in misura sempre maggiore alla sanità privata, e gli altri, che dovranno accontentarsi delle prestazioni fornite da un sistema sanitario pubblico sempre più burocratizzato, vincolato e anelastico.

Gli elementi di accentramento, di burocratizzazione della gestione e di deregionalizzazione possono essere verificati in numerose disposizioni, dal tendenziale abbandono del sistema di remunerazione dei soggetti erogatori basato sul pagamento a tariffa delle prestazioni, in favore dell'istituzione di un *budget* di spesa – che renderà i direttori generali responsabili non più verso i cittadini per le prestazioni rese, ma verso un protettore politico per i ritorni della loro gestione sul piano elettorale e clientelare – alla configurazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali come una sorta di *longa manus* del Governo per il controllo politico della gestione della sanità da parte delle regioni.

In conclusione, il senatore Martelli osserva che il modello proposto dal Ministro Bindi e accolto ed ulteriormente peggiorato dai Gruppi parlamentari di maggioranza della Camera dei deputati, appare ispirato ad una concezione della sanità statalistica, autoritaria e certamente contraria agli indirizzi prevalenti in Europa. Ciò risulta certamente coerente con le posizioni demagogiche assunte all'interno della maggioranza dal Ministro Bindi e dal Partito popolare, ovvero con le pregiudiziali ideologiche di Rifondazione comunista; appare però grave che tali scelte siano avallate dai Democratici di sinistra nel momento in cui tentano di accreditarsi come espressione della Sinistra liberale ed europeista.

Il senatore CAMERINI esprime una valutazione ampiamente positiva del disegno di legge delega in esame, con il quale ci si propone, senza snaturare il sistema costruito con il decreto legislativo n. 502 del 1992, di renderlo più aderente ad un modello di sanità che si muove per obiettivi di salute, riaffermando quali suoi criteri ispiratori quelli dell'universalità e dell'uguaglianza.

Egli peraltro rileva necessario formulare alcuni rilievi critici, giustificati in particolare dalla modifiche che sono state introdotte alla Came-

ra dei deputati e che hanno messo in dubbio la completa osservanza del vincolo posto all'esercizio della delega dal comma 3 dell'articolo 1, secondo il quale i decreti legislativi non dovranno comportare complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Tra queste disposizioni, come si evince anche dalla nota di lettura predisposta dal Servizio di bilancio del Senato, vanno considerati i criteri direttivi fissati dal comma 1 dell'articolo 2 di cui alle lettere *q*), relativa ai contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziali con riferimento a profili diversi da quello medico, *r*), relativa ai contratti di formazione-lavoro per i laureati in medicina e chirurgia, *u*), nella parte in cui si prevedono posti aggiuntivi nelle scuole di specializzazione per i profili professionali diversi da quello medico e medico-veterinario, e la lettera *nn*), che si riferisce alla riduzione dell'età pensionabile per i medici. Tutti questi punti, quindi, dovranno essere oggetto di una adeguata riflessione.

Il senatore Camerini si sofferma quindi sulla ridefinizione del sistema del soggetto erogatore recato dalla lettera *ii*), osservando l'opportunità dell'introduzione di meccanismi parzialmente correttivi del sistema basato sui raggruppamenti omogenei di diagnosi, in modo da evitare quei meccanismi perversi di artificiosa lievitazione delle prestazioni che, accanto all'indubbio inserimento di elementi di maggiore responsabilità per le aziende, sono stati determinati da tale meccanismo.

Il senatore Camerini, dopo aver espresso una valutazione positiva circa l'inserimento in particolare alla lettera *z*), dell'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, sottolinea un'incongruenza, che dovrebbe essere corretta, tra la lettera *b*), nella quale si parla di un obiettivo di verifica del processo di aziendalizzazione, benchè questo non sia stato completato, e la lettera *t*), dove invece si parla, più opportunamente, di completamento del processo stesso.

Nell'esprimere una valutazione positiva sulla lettera *qq*), egli sottolinea che comunque, anche se inserita nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'assistenza medica penitenziaria dovrà conservare carattere di servizio delicato e con elementi di forte specializzazione.

Il senatore CAMPUS rileva in primo luogo che l'iter del disegno di legge in esame, fortemente emendato alla Camera dei deputati dalla maggioranza, procede ora al Senato con una ingiustificata accelerazione, tanto che per concluderne in tempi ridotti la discussione generale è stato anche interrotto l'esame del Piano sanitario nazionale.

Il Gruppo di Alleanza nazionale, mentre esprime forti riserve sull'uso della delega legislativa per la riforma del sistema sanitario – si tratta infatti di uno strumento che, se da una parte determina una precisa assunzione di responsabilità politica del Governo, dall'altra comprime le prerogative del Parlamento – valuta negativamente nel merito il testo proposto.

Si tratta infatti di uno stravolgimento dei principi del decreto legislativo n. 502 del 1992 con il quale, sia pure con molte difficoltà, si era tentato di avviare una riorganizzazione del sistema sanitario secondo obiettivi di depoliticizzazione, libertà di scelta dell'utente ed efficienza determinata dalla concorrenza.

Con il testo in esame il Governo avrà la possibilità di esautorare definitivamente la sanità privata e le regioni dalla gestione della salute collettiva, della quale intende evidentemente riprendere un controllo assoluto.

Certamente l'opposizione è consapevole che, al di là di taluni miglioramenti che pure vi sono stati, il testo è stato peggiorato dagli emendamenti approvati dalla maggioranza parlamentare alla Camera dei deputati, che non corrispondevano del tutto alle intenzioni del Governo. Pertanto l'opposizione è certamente disponibile a valutare la possibilità di ricercare spazi di confronto costruttivo per migliorare il testo in esame; sta ora quindi al Ministro e alla maggioranza – in seno alla quale pure sono emersi dubbi circa il testo in esame – il compito di dimostrare una positiva volontà politica di ricerca del dialogo.

Nel procedere all'esame di alcuni dei criteri di delega recati dal comma 1 dell'articolo 2, il senatore Campus osserva in primo luogo che l'asserita volontà di completare la regionalizzazione e aziendalizzazione del sistema recata dalla lettera *b*) è smentita dalle successive disposizioni, prima fra tutte dalla lettera *l*) e dalla lettera *t*) che risuscitano il ruolo di deteriore controllo politico che i comuni esercitavano sulla gestione delle vecchie unità sanitarie locali.

Gravi dubbi suscitano poi le disposizioni di cui alle lettere *n*) e *o*) che, mentre risultano scarsamente comprensibili nella loro formulazione, sembrano comunque prefigurare una limitazione dell'autonomia e della responsabilità dei medici dirigenti.

Quanto alla lettera *r*), che di fatto ridà vita alla figura dell'assistente medico in formazione, egli ritiene che tale disposizione debba essere condivisa e si augura che, attribuendo un ruolo significativo agli ospedali nella formazione post universitaria, essa soddisfi il Ministro e la induca ad un atteggiamento meno ostile alle scuole di specializzazione.

Il senatore Campus si sofferma quindi sulle disposizioni di cui alle lettere *ll*) ed *mm*) rilevando che, benchè la Camera dei deputati abbia opportunamente attenuato l'originaria formulazione proposta dal Governo, di fatto vengono conferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali compiti che ne fanno uno strumento di controllo politico delle regioni da parte del Governo.

Dopo aver deplorato il carattere inutilmente artificioso della formulazione, introdotta dalla Camera dei deputati, della lettera *nn*) in ordine alla questione dell'anzianità pensionabile, il senatore Campus si sofferma sull'insieme di disposizioni che, contraddicendo la fittizia garanzia recata dalla lettera *d*), annullano di fatto qualsiasi libertà di scelta dei cittadini, che dovranno accontentarsi del servizio fornito dalla sanità pubblica nella loro regione, conforme ai livelli di assistenza che vengono sempre più spesso definiti come «minimi».

Il senatore Campus infine sottolinea i forti rischi di burocratizzazione della formazione medica derivanti non solo dalla disposizione sull'incompatibilità – peraltro opportunamente modificata alla Camera dei deputati nel senso di introdurre elementi premiali e non solo sanzionatori per favorire la scelta dell'unicità del rapporto – ma soprattutto da disposizioni come quelle in cui alle lettere *aa*) e *oo*), che sembrano dirette a ricondurre ad un rapporto di dipendenza gli attuali rapporti con-

venzionali, tanto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta quanto degli specialisti convenzionati.

Il senatore Campus conclude esprimendo preoccupazione per la formulazione della lettera *qq)* che, affidando alle unità sanitarie locali delle regioni compiti cui esse sono del tutto impreparate, rischia di peggiorare significativamente l'assistenza medica penitenziaria.

Il senatore RONCONI osserva in primo luogo che l'esercizio della delega prevista dal disegno di legge in titolo dovrà necessariamente o violare la disposizione del comma 3 dell'articolo 1, ovvero non rispettare i criteri di delega, dal momento che molti di questi, come adombrato anche dall'intervento del senatore Camerini, appaiono forieri di significativi oneri per il sistema sanitario.

La delega in esame, comunque, conferma ampiamente il giudizio dato di recente sulla stampa da Giuseppe De Rita – personaggio certamente non vicino all'opposizione – il quale ha rilevato che l'attuale gestione della politica sanitaria appare ispirata ad una filosofia di sinistra statalista.

In realtà il provvedimento in esame appare idoneo a distruggere sistematicamente quegli elementi di valorizzazione dell'apporto dei privati alla sanità che il decreto legislativo n. 502 del 1992 aveva tentato di promuovere.

La stessa distinzione recata dall'articolato tra privato a fini di lucro e privato sociale, evidentemente, sembra diretta a valorizzare elementi di valutazione dei soggetti che operano nella sanità che nulla hanno a che fare con la loro efficacia ed efficienza.

In questo quadro, evidentemente, la garanzia di libertà di scelta da parte dell'utente formulata nella lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2, appare assolutamente fittizia perchè nessuna libertà di scelta del cittadino vi può essere laddove tutto è già programmato così come, specularmente, si tenta di conculcare la stessa libertà e autonomia professionale del medico, la cui responsabilità terapeutica viene negata con le cosiddette linee guida e la cui libertà professionale viene mortificata con disposizioni, come quella di cui alla lettera *p)*, che dispongono una esclusività del rapporto di lavoro ricompensata in modo risibile ed offensivo.

Dopo aver criticato le disposizioni relative alla revoca dei direttori generali di cui alla lettera *t)* – la cui pratica applicazione determinerà una serie di pericolosi conflitti, ad esempio nel caso di sindaci che siano anche dipendenti da un'azienda sanitaria – e le disposizioni in tema di accreditamento delle strutture sanitarie e di età pensionabile dei medici del servizio sanitario nazionale, il senatore Ronconi auspica che il dibattito consenta un significativo miglioramento del testo in esame.

Il presidente Carella rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

203^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega alla Protezione civile, Barberi e per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RESCAGLIO invita a cogliere l'occasione, rappresentata dal disegno di legge in titolo, per rafforzare la presenza e l'operatività delle autorità di bacino sul territorio: attualmente i relativi interventi appaiono meno significativi di quanto previsto dalla legge n. 183 e dalle esigenze delle popolazioni. Esprime anche apprezzamento per la ricaduta del decreto sui beni culturali di Marche ed Umbria, in una norma che contiene un preciso riferimento al ruolo delle Sovrintendenze.

Il senatore PAROLA esprime apprezzamento per l'approccio innovativo del decreto-legge n. 180 in materia di prevenzione, ma auspica che l'identificazione delle aree a rischio proceda mediante criteri il più possibile riferiti ai livelli reali di pericolo: una simile definizione può essere agevolata da meccanismi assicurativi, che prescindano dalle priorità del momento ed uniformino la legislazione

sulle calamità naturali a quanto già in atto in altri Stati nonché oggetto di raccomandazioni da parte dell'Unione europea.

Il senatore MAGGI lamenta che, nonostante il decreto-legge in titolo contempli anche misure preventive, in esso si conferma che il *modus operandi* del Dipartimento della Protezione civile si svolge essenzialmente mediante interventi *a posteriori*. Ciò rende estremamente problematico agli amministratori locali affrontare da soli situazioni di potenziale pericolo: una di queste, riscontrabile nel comune di Canosa di Puglia, richiede un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali, anche per decidere un eventuale sgombero delle abitazioni a rischio, ma al momento il sindaco e gli organi comunali non ricevono alcun supporto tecnico-operativo nella delicata decisione da assumere.

Il senatore IULIANO esprime apprezzamento per il soddisfacimento, da parte del Governo, della richiesta avanzata dagli enti locali coinvolti nella catastrofe del 5 maggio: il decreto-legge in titolo, però, è stato emanato con un ritardo di una settimana a causa dell'inserimento di norme ulteriori, di carattere generale; tali norme, contenute nei primi due articoli, sono opportune purché abbiano un reale effetto di accelerazione della spesa. La celerità della conversione del decreto-legge, peraltro, corrisponde non soltanto all'esigenza di ripristino della normalità nei comuni disastriati, ma anche alla necessità di estendere le reti pluviometriche nel Mezzogiorno, superando l'attuale sistema di lettura manuale mediante un monitoraggio automatico.

Attualmente, la previsione di stanziamenti ingenti a favore delle popolazioni colpite dalle frane in Campania appare esclusivamente sulla carta: un groviglio di competenze tra enti istituzionali sopraordinati impedisce l'afflusso di risorse finanziarie ai comuni, che non sono ancora in grado di onorare gli impegni assunti nell'emergenza; considerato che tali impegni riguardano fornitori di beni e servizi in un'economia ancora gracile, vista la lentezza della ripresa, si dovrebbe snellire l'articolato da previsioni che ostacolano il celere deflusso dei finanziamenti. Anche il rafforzamento dell'ANPA, di strutture scientifiche e di enti pubblici vari – nonché la previsione di nuovi organismi, come la commissione che esamina la congruità dei prezzi – va quanto meno accompagnato con un'adeguata considerazione dello sforzo sostenuto nei giorni cruciali dai dipendenti comunali: a fronte di stipendi assai modesti, da parte di costoro si è operato con il massimo livello di disponibilità nelle condizioni di massimo rischio, offrendo alla collettività tutto ciò che le disperate condizioni di intervento consentivano.

L'utilizzabilità di militari per esigenze connesse alla realizzazione degli interventi rappresenta un'opportunità che andrebbe meglio definita, così come dovrebbero essere chiarite le motivazioni che hanno giustificato la delimitazione delle aree a rischio (operata senza una relazione di accompagnamento). Le modalità di erogazione delle provvidenze per le attività industriali sono da meglio definire, così come i criteri per l'esame delle domande presentate ai sensi della legge n. 488 del 1992; andrebbero anche considerati prioritariamente i patti territoriali relativi ai comuni

interessati dagli eventi alluvionali; l'annualità dei trasferimenti ai comuni rappresenta poi una limitazione che andrebbe rimossa. Quanto all'articolo 7, è condivisibile il comma 1, mentre desta perplessità il comma 2, il quale potrebbe sottendere obiettivi di tipo assistenziale che non interessano alle popolazioni colpite, orientate ad ottenere invece concreti presupposti di sviluppo. Infine, nell'ambito dell'articolo 8, la mancata quantificazione dei maggiori oneri sostenuti nelle regioni Marche ed Umbria non consente di individuare la cifra effettivamente disponibile per il dissesto idrogeologico. Pertanto, ad avviso dell'oratore, anche in queste parti il provvedimento dovrà essere corretto.

Il senatore LASAGNA sottolinea che il Governo, cogliendo l'occasione delle frane campane, ha emanato un provvedimento che, accanto a disposizioni con carattere di urgenza, contiene parti assolutamente ultronee la cui unica finalità sembra quella di consentire un potenziamento del Ministero dell'ambiente ed un massiccio ricorso ad assunzioni a chiamata diretta o comunque decise ed effettuate con la più ampia discrezionalità.

La sua parte politica è pertanto orientata a chiedere la soppressione di tali parti del provvedimento, che sono estranee all'oggetto tipico di un decreto-legge.

Il senatore BORTOLOTTI giudica invece positivo che il Governo abbia deciso di far fronte con un unico provvedimento ad un'esigenza generale maturata già da tempo, emanando disposizioni per tutte le aree del Paese a rischio di dissesto idrogeologico. Esprime particolare apprezzamento per le misure di coinvolgimento delle regioni obbligate ad approvare, entro il 31 dicembre 1998, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, nonché per la disposizione che impone alle amministrazioni statali, agli enti pubblici, alle università ed istituti di ricerca di comunicare a ciascuna regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso. Condivisibili sono anche le norme relative ai piani di insediamenti produttivi e di rilocalizzazione delle attività produttive, così come il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, anche se non si comprende come mai quest'ultimo programma sia affidato al Servizio idrografico e mareografico nazionale, anziché agli organi che già provvedono in via ordinaria alle rilevazioni meteorologiche. Affermando infine di concordare con l'esclusione dell'affidamento a collegi arbitrali delle eventuali controversie, l'oratore si associa alle osservazioni formulate dal senatore Iuliano con riferimento alla parte del provvedimento più direttamente inerente alle aree campane recentemente colpite.

Il senatore SPECCHIA chiede di poter intervenire nella seduta pomeridiana, in quanto la materia trattata dal decreto richiede un approfondimento che la sua parte politica non ha potuto effettuare in modo soddisfacente nei tempi finora disponibili.

Il sottosegretario CALZOLAIO ritiene opportuno fornire alcune informazioni che potrebbero essere utili al prosieguo del dibattito. Fa quindi presente che, dopo una discussione preliminare sull'opportunità di approvare due provvedimenti distinguendo le misure urgenti dalle norme di riforma organica in materia di prevenzione dalle calamità naturali, il Governo ha deciso di emanare per il momento un unico provvedimento con carattere d'urgenza nel quale sono però considerate non solo le aree campane colpite dalle recenti frane, ma tutte le aree del territorio nazionale a rischio di dissesto idrogeologico le quali, pur non essendo state interessate finora da fenomeni di rilevante gravità, richiedono senza dubbio l'attuazione di interventi urgenti. L'oggetto del provvedimento è quindi unitario e attiene ad aspetti non separabili, risultando invece volontariamente esclusa dal Governo la questione delle competenze.

Il seguito dell'esame è rinviato.

MODIFICA DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C13^a, 0031^o)

Il Presidente annuncia che la seduta di domani, giovedì 18 giugno, già convocata per le ore 14,30, è stata posticipata alle ore 15. Avverte altresì che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame del disegno di legge n. 3294 (assegnato in data di ieri), che deve intendersi congiunto con il disegno di legge 3116, avente ad oggetto la medesima materia.

La seduta termina alle ore 9,35.

204^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega alla protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore SPECCHIA, ricordando che le materie oggetto del provvedimento sono state dibattute in più occasioni dalla Commissione, che è giunta anche a delineare linee di riforma e di indirizzo, sottolinea che sarebbe stato senz'altro preferibile che il Governo approvasse contestualmente un decreto-legge per gli interventi di emergenza e un disegno di legge di riforma volto a delineare una nuova politica del territorio anche attraverso la riforma della legge n. 183 del 1989. La strada prescelta, di inserire in un provvedimento d'urgenza una parte più generale riguardante meccanismi di intervento su tutto il territorio nazionale è stata giudicata in modo molto critico anche da parte degli enti locali e delle regioni che da una parte hanno eccepito l'estraneità degli articoli 1 e 2, dall'altra hanno lamentato un coinvolgimento non adeguato, soprattutto alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 112 del 1998. La sua parte politica svilupperà pertanto la propria opposizione sottolineando l'esigenza di sopprimere alcune parti del provvedimento, chiedendo al Governo di reperire nuove risorse per la copertura del provvedimento anzichè utilizzare i fondi già destinati alle aree a rischio di crisi ambientale, proponendo termini più ampi per l'adempimento dell'obbligo di approvare i piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, chiedendo chiarimenti sulla spesa per il personale e quindi sulle effettive esigenze e modalità di assunzione ed impiego e proponendo una ripartizione più equa della stessa tra amministrazioni centrali e regioni.

Il senatore COZZOLINO, riconoscendo anch'egli la disorganicità del provvedimento, rileva l'urgenza di un disegno di legge di riforma che, nel ripensare la disciplina sulla difesa del suolo, prospetti anche il coordinamento e l'unificazione delle competenze in materia di territorio, ridefinendo il ruolo della protezione civile che non può continuare ad essere il centro di imputazione di enormi responsabilità allorchè si verificano calamità naturali, senza essere poi dotata dei corrispondenti poteri di intervento. Per quel che concerne poi più strettamente le disposizioni sulle aree campane contenute nel decreto-legge in esame, egli fa presente come per un'area che sta vivendo da anni nell'emergenza per il forte degrado ambientale e sociale in cui versa, le linee di intervento debbano necessariamente basarsi da una parte sulla massima snellezza procedurale e sulla professionalità degli organi operanti sul territorio, dall'altra sull'applicazione delle nuove norme in materia di esercizio dei poteri sostitutivi contenute nei cosiddetti «decreti Bassanini», nonchè sul de-

centramento di poteri e responsabilità ai comuni. Altri correttivi del provvedimento si impongono con riferimento alla rilocalizzazione, che deve diventare un obbligo; al personale da assumere, per il quale occorre meglio individuare il rapporto di lavoro; alle provvidenze in favore delle attività produttive, nell'ambito delle quali si registra una scarsa attenzione al settore commerciale.

Il senatore CARCARINO rileva che le motivazioni addotte dai Gruppi di opposizione per denunciare la disomogeneità del provvedimento hanno profili di contraddittorietà in quanto gli articoli 1 e 2 contengono un meccanismo innovativo – anche se perfettibile – che può rendere veramente operativi gli strumenti vigenti in materia di difesa del suolo. Dichiaro quindi di condividere le proposte emendative prospettate dal relatore con riferimento agli articoli 1 (con particolare riguardo al richiamo del comma 3, lettera d) dell'articolo 17 della legge 183 del 1989) e 2 (in particolare per quanto concerne l'esplicitazione del comma 6) e riservandosi altresì la proposizione di ulteriori emendamenti in sede di esame dell'articolato. Sul piano politico più generale, è tuttavia il momento di riconoscere che i veri motivi per cui non vengono applicate le norme sulla difesa del suolo, nè spesi i finanziamenti destinati a tale scopo attengono alla mancata maturazione della volontà di mettere seriamente in discussione gli interessi nel frattempo consolidatisi: senza sciogliere tale nodo e senza effettuare scelte coraggiose, non sarà possibile operare alcuna svolta, nè affermare la presenza e la capacità di governo della nuova classe dirigente. Da questo punto di vista non è sufficiente additare il Governo come unico responsabile nel momento in cui si verificano eventi calamitosi, ma occorre che ciascuna forza politica assuma le proprie responsabilità contribuendo a disegnare un nuovo quadro di competenze e strumenti nell'ambito del quale il settore della protezione civile venga affidato ad esempio ad una Agenzia sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia potenziata la conoscenza del territorio, valutata la compatibilità con il vincolo idrogeologico delle opere progettate, realizzati taluni interventi di cui si è riconosciuta da tempo la necessità come ad esempio per la forestazione o il miglioramento delle infrastrutture idriche e fognarie. Il primo passo in questa direzione può essere costituito dalla riforma della legge n.183 del 1989 secondo le linee contenute nella mozione presentata all'Assemblea a seguito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla difesa del suolo.

Il senatore CAPALDI dichiara che il modello emergenziale conosce nel testo in esame un importante completamento, nel senso di un rinnovato interesse per le tematiche della prevenzione. È sì vero che aprire tale ambito di discussione in questa sede comporta delle conseguenze, intervenendo nel rapporto fra le forze politiche che sulla questione del riassetto delle competenze stanno sviluppando un serrato dibattito; è però altrettanto vero che il percorso intrapreso dal Governo merita attenzione, in quanto corrisponde ad un'esigenza sentita nel paese e tra le popolazioni periodicamente colpite da dissesti idrogeologici.

Pertanto va respinta la proposta di una trattazione separata dei primi due articoli, accettando invece la sfida portata dal Governo con un confronto costruttivo, nell'ambito del quale si potrà considerare la possibilità di emendamenti migliorativi; tra le questioni da riesaminare, non può non includersi l'impiego dei militari nei comuni per funzioni connesse alle emergenze, secondo un modello operativo che dovrebbe finalmente rientrare in criteri omogenei, superando trattamenti particolaristici.

Il presidente GIOVANELLI rammenta che la gravità dell'evento alluvionale verificatosi il 5 maggio in Campania ha fatto emergere una diffusa sensazione di insufficienza della risposta che la politica può apprestare alle esigenze della collettività: il modello operativo, amministrativo e politico, in materia di difesa del suolo ha dimostrato gravi lacune, alle quali si può porre rimedio non già separando le tematiche generali dalla trattazione delle misure successive alle frane campane, bensì cogliendo l'occasione per superare alcuni dei motivi di ritardo burocratico già denunciati dal Documento XVII, n. 5.

È semmai compito del Parlamento, a seguito dell'iniziativa (legislativa e non meramente emendativa) di suoi membri, proporre modifiche a regime della legge n. 183 del 1989, esse configurerebbero un nuovo regime giuridico, mentre occorre lasciare gli interventi in via di urgenza al decreto-legge in titolo, che va esaminato nella sua interezza e con la massima celerità. Peraltro, le esigenze informative manifestatesi nel dibattito potranno essere agevolmente soddisfatte utilizzando lo strumento conoscitivo già attivato dalla Commissione il 14 maggio ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: propone anzi di trasmettere immediatamente alla Presidenza del Senato, nell'ambito dell'anzidetta indagine conoscitiva già autorizzata, la richiesta di autorizzare lo svolgimento di audizioni – da tenersi presumibilmente sin dalla prossima settimana – di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome (richiesta peraltro con lettera 17 giugno 1998 dal suo Presidente, Vannino Chiti), nonché del Ministro della funzione pubblica Bassanini.

Su questa proposta del Presidente, nonché su quella di fissare il termine per gli emendamenti a giovedì 25 giugno prossimo alle ore 12, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN rileva in primo luogo di aver assunto l'incarico di riferire sul disegno di legge in esame, d'intesa con il senatore Besostri – il quale è relatore nella 1ª Commissione ed è stato relatore sulla precedente legge comunitaria anche nella Giunta – onde accrescere l'incisività delle proposte della Giunta nell'ambito dell'esame svolto dalla Commissione di merito.

L'oratore sottolinea altresì come il provvedimento in titolo costituisca la prima legge comunitaria esaminata dalle Camere dopo la ratifica del Trattato di Amsterdam, che rafforza il ruolo dei Parlamenti nazionali nel procedimento legislativo comunitario, e dopo l'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria, da cui è scaturita una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica rispetto agli impegni europei. Quella in esame è anche la prima legge comunitaria dopo l'interruzione del procedimento di revisione costituzionale la quale comporterà l'esigenza di intervenire in sede regolamentare o con provvedimenti legislativi ordinari per ridefinire e migliorare la partecipazione del Parlamento al procedimento normativo comunitario.

Il Presidente relatore osserva altresì come la legge comunitaria 1995 – 1997, legge n. 128 del 1998, sia stata promulgata il 24 aprile 1998, lo stesso giorno in cui il Governo ha presentato alle Camere il di-

segno di legge in titolo, adempiendo così all'impegno assunto con la Giunta in occasione dell'esame della precedente legge comunitaria. La relazione di accompagnamento del provvedimento, tuttavia, sembra confermare una consuetudine «abrogatoria» dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 1989, cosiddetta «legge La Pergola», che prevede che nella relazione introduttiva si dia conto della più significativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, con particolare riferimento alle inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.

Al riguardo l'oratore sottolinea come dalla relazione della Commissione europea sull'attività dell'Unione europea nel 1997 si riscontri il perdurare del preoccupante primato dell'Italia nel numero di ricorsi della Commissione alla Corte per infrazioni al diritto comunitario, che risultano 20 su 121. Sulla base degli ultimi dati disponibili l'Italia risulta inoltre aver subito, tra il 1997 e il 1998, 12 condanne. Dalla relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario nel 1997, presentata l'11 giugno 1998, si rileva tuttavia come tale situazione non riguardi solo l'Italia, essendo stato registrato lo scorso anno un aumento, che lo stesso documento definisce «spettacolare», del 23 per cento delle procedure d'infrazione in tutta l'Unione europea, peraltro ascrivibile anche alla maggiore consapevolezza dei cittadini in merito agli strumenti di tutela dei rispettivi diritti riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. L'Italia si colloca tuttavia fra i paesi di testa nella classifica delle procedure d'infrazione per le lettere di messa in mora – con 122 lettere su 1436, seconda dopo la Francia, con 154 lettere di messa in mora – e per i pareri motivati, per i quali l'Italia si colloca terza, con 35 pareri, a pari merito con Belgio, Germania e Portogallo, preceduta solamente dalla Francia, con 52 pareri, e dall'Austria, con 38 pareri.

Il primato assoluto in termini di ricorsi alla Corte, che costituiscono l'ultimo stadio delle procedure promosse dalla Commissione, denota peraltro delle carenze dell'Italia nel far valere le proprie ragioni oppure nel conformarsi ai rilievi della Commissione nelle fasi precedenti del procedimento cosiddetto «pre-contenzioso». La Francia, ad esempio, prevale sull'Italia in termini di lettere di messa in mora, 154 contro 122, e di pareri motivati, 52 contro 35, ma vede ridotti i rispettivi ricorsi a 15 contro i 20 dell'Italia.

Il Presidente relatore osserva altresì come la relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria sembrerebbe non conformarsi alla legge comunitaria 1995-1997, com'è peraltro comprensibile vista la vicinanza dei due provvedimenti, il cui articolo 13, comma 3, prevede che la relazione dia conto anche delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento. La suddetta relazione, invece, non contempla le circa 40 direttive non attuate, pubblicate fino al 28 marzo 1998, che scadono entro il 1998 e di cui non vengono indicati i motivi della mancata inclusione nella legge comunitaria. A tali direttive si aggiungono inoltre almeno altre 5 direttive pubblicate a partire dall'aprile del 1998 con scadenza entro lo stesso anno – rispettivamente

le direttive 98/10/CE, 98/2/CE, 98/27/CE, 98/25/CE e 98/28/CE – che potrebbero costituire l'oggetto di appositi emendamenti integrativi del disegno di legge comunitaria.

Considerando che la Commissione europea, ai fini della verifica del rispetto dei termini per l'attuazione delle direttive, tiene conto non solamente della legge comunitaria ma del completamento del procedimento di attuazione – emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti autorizzati e dei susseguenti atti amministrativi – l'oratore propone altresì di modificare il citato comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 128 del 1998 onde obbligare il Governo a recepire con la legge comunitaria annuale non solamente le direttive che scadono nell'anno in corso ma anche quelle che scadono nell'anno successivo, tenendo conto che per l'esercizio della delega legislativa il disegno di legge prevede il termine di un anno, che decorre dalla conclusione dell'*iter* di approvazione della legge, che può anche durare molti mesi. L'attuale formulazione dello stesso comma, peraltro, consente al Governo di omettere eventualmente l'inserimento di talune direttive purchè ne indichi le motivazioni nella relazione introduttiva.

Il Presidente relatore sottolinea altresì come dai dati disponibili sia possibile riscontrare la mancata applicazione di numerose direttive recepite con le precedenti leggi comunitarie ma in relazione alle quali non sono stati ancora adottati i relativi decreti legislativi o regolamenti di attuazione.

In tale contesto l'esame del disegno di legge comunitaria, come prefigurato in occasione dell'esame del documento del Governo sulla partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario, potrebbe offrire l'occasione per valutare l'eventuale razionalizzazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni informative del Governo sull'Unione europea. Attualmente, infatti, oltre alla relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria ed alla suddetta relazione semestrale (Doc. LXXXVII) il Parlamento riceve una relazione elaborata dal Ministero degli affari esteri ogni anno sull'attività svolta dall'Unione europea nell'anno precedente (Doc. XIX). Al riguardo si riscontrano talune sovrapposizioni, in merito alla trattazione delle relazioni esterne e delle questioni istituzionali, mentre risulta carente il quadro delle informazioni fornite su altri settori, quali la cooperazione giudiziaria e negli affari interni e la politica sociale.

A tale proposito l'oratore ritiene opportuna una riflessione approfondita al fine di rivedere le disposizioni che disciplinano le tre relazioni. In particolare si potrebbero ridefinire le responsabilità che spettano alle varie Amministrazioni in merito alla redazione di documenti informativi concernenti, rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo pilastro: politiche comunitarie, politica estera e di sicurezza comune (PESC) e cooperazione giudiziaria. Proprio un'evoluzione della partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario potrebbe indurre a conferire ad entrambe le relazioni carattere annuale. Naturalmente i loro contenuti e il loro schema dovranno essere aggiornati rispetto ai documenti attuali, cadenzati sulle presidenze di turno: probabilmente essi dovrebbero essere più opportunamente rapportati con i contenuti ed

i tempi di presentazione del programma annuale della Commissione europea. A questi tempi dovrebbe poi essere vincolata anche la presentazione dell'attuale legge comunitaria annuale. Il Parlamento avrebbe così contemporaneamente a disposizione uno strumento per valutare e sottolineare la fase ascendente ed un secondo strumento per recepire il diritto comunitario.

Il presidente relatore Bedin sottolinea inoltre l'opportunità di inserire nel disegno di legge comunitaria delle disposizioni che obblighino il Governo a corredare i rispettivi disegni di legge con una scheda che ne illustri i profili di conformità con la normativa comunitaria, analogamente a quanto già avviene in merito ai profili di copertura degli oneri di bilancio. Tali proposte, peraltro, si ricollegano al dibattito in corso sulla perdurante validità della legge comunitaria. L'oratore ritiene al riguardo che la riflessione debba essere approfondita e sottolinea tuttavia come non si possa prescindere dal meccanismo definito dalla cosiddetta legge La Pergola in assenza dell'individuazione di nuovi strumenti.

Passando ad illustrare l'articolato il Presidente relatore rileva come l'articolo 1 conferisca la delega al Governo per attuare con decreto legislativo le direttive degli allegati A e B. Tale secondo allegato si differenzia dal primo in quanto include le direttive i cui schemi di decreti legislativi di attuazione devono essere sottoposti preventivamente al parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'articolo 2 definisce i relativi criteri e principi direttivi generali per l'esercizio della delega mentre l'articolo 3 autorizza il Governo ad attuare con regolamenti le direttive comprese nell'allegato C, concernenti materie già disciplinate con legge ma non riservate alla legge.

L'articolo 4 contempla l'attuazione in via amministrativa di direttive concernenti materie non già disciplinate per legge nè sottoposte a riserva di legge, di cui all'allegato D. Al riguardo l'oratore rileva che l'articolo 4, comma 8, della legge n. 86 del 1989 prevede appunto che al disegno di legge comunitaria sia allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. L'articolo 4 del disegno di legge in titolo, pertanto, dovrebbe avere un valore puramente informativo ed appare inappropriato, di conseguenza, il suo inserimento nel testo della legge laddove potrebbe essere invece preferibile una riformulazione della citata legge La Pergola volta a chiarire che l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa costituisce un allegato della relazione introduttiva. L'oratore osserva peraltro come da contatti informali intercorsi con il Sottosegretario Fassino e con i funzionari del Dipartimento per le politiche comunitarie risulterebbe che una tale modifica, apparentemente secondaria, contribuirebbe invece alla soluzione di taluni ritardi nell'attuazione amministrativa delle direttive dell'attuale allegato D, connessi all'errata percezione da parte delle Amministrazioni interessate che non si possa procedere all'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi fintanto che non si completi l'*iter* di approvazione della legge comunitaria.

L'articolo 5 dispone che eventuali oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici siano posti a carico dei soggetti interessati, l'articolo 6 conferisce la delega al Governo per emanare di-

sposizioni recanti sanzioni penali o amministrative connesse alla violazione di direttive, attuate in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti comunitari.

L'articolo 7 prevede l'emanazione di testi unici compilativi nella prospettiva del processo di semplificazione e codificazione del diritto comunitario e della relativa normativa di attuazione. Il Presidente relatore osserva tuttavia come la procedura di adozione di tali testi compilativi presenti taluni profili di incertezza. La formulazione dell'articolo prevede infatti un'autorizzazione al Governo – che dovrebbe indurre a ritenere che il provvedimento con cui si adottano i testi unici sia un regolamento – laddove la relazione introduttiva parla di «delega biennale». Al riguardo sarebbe opportuno verificare se sia preferibile la forma del regolamento o quella del decreto legislativo.

L'oratore rileva inoltre come, in relazione ai rapporti con le Regioni e le Province autonome, si ponga un problema di coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, come risulta modificato dall'articolo 13, comma 5, della legge n. 128 del 1998, – il quale riconosce anche alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza concorrente laddove, in precedenza, si prevedeva invece che nelle stesse materie le Regioni potessero procedere al recepimento solo dopo la pubblicazione della legge comunitaria annuale – e l'articolo 1, comma 3, lettera e) della legge n. 59 del 1997, cosiddetta «legge Bassanini». Tale lettera e), infatti, nell'ambito del riordino della Pubblica amministrazione e del conferimento di funzioni e compiti a Regioni ed enti locali, riserva allo Stato il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea ed i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e degli accordi internazionali. Considerando che tali disposizioni non possono essere considerate completamente abrogate dall'articolo 13, comma 5, della legge comunitaria 1995-1997 l'oratore propone di introdurre delle opportune disposizioni coordinamento.

Il presidente relatore Bedin illustra quindi talune disposizioni di attuazione diretta delle norme comunitarie o di definizione di criteri speciali di delega legislativa. L'articolo 8, recante disposizioni in materia di marcatura comunitaria, modifica la legge n. 52 del 1996, che disciplina le procedure di certificazione e attestazione finalizzate alla marcatura. L'articolo 9 propone un nuovo testo dell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia del 4 dicembre 1997. Tale sentenza assume un particolare rilievo sociale in quanto attiene il lavoro femminile notturno ed accoglie il ricorso presentato su tale materia contro l'Italia dalla Commissione europea.

L'articolo 10 prevede particolari criteri di delega per l'attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, per quanto concerne in particolare lo stabilimento delle condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile, le specifiche tecniche di interoperabilità e gli organismi autorizzati a espletare le

procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità. L'articolo 11 delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione organica della direttiva 96/29/EURATOM, sulla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

L'articolo 12 fissa i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/4/CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

L'articolo 13, infine, stabilisce principi e criteri per l'attuazione della direttiva 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Esprimendo la propria disponibilità a tornare in sede di dibattito sull'illustrazione dei criteri speciali di delega e sulle altre questioni settoriali l'oratore informa infine la Giunta di alcuni contatti informali intercorsi con il senatore Besostri, relatore presso la prima Commissione, e il presidente della Commissione XIV della Camera dei deputati, il quale ha già provveduto ad individuare il futuro relatore sul provvedimento quando il procedimento legislativo interesserà l'altro ramo del Parlamento, volti ad assicurare un *iter* quanto più spedito onde evitare il ripetersi dei ritardi verificatisi in occasione dell'esame della legge comunitaria 1995-1997.

Si apre il dibattito.

Il senatore BETTAMIO sottolinea come negli ultimi dieci anni siano cambiati sia la legge comunitaria, che appare uno strumento ormai superato, sia i rapporti dei Parlamenti nazionali con l'Unione europea. La legge La Pergola venne infatti alla luce per far fronte ad una raffica di procedure contenziose dinanzi alla Corte di giustizia connesse ai numerosi inadempimenti dell'Italia. Oggi è invece necessario rivedere i rapporti del Parlamento con le istituzioni comunitarie e, in particolare, con la Commissione europea, che costituisce una sorta di Governo europeo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime le proprie perplessità sulla suddetta prospettiva considerandone le difficoltà di attuazione.

Il senatore BETTAMIO replica al senatore Vertone Grimaldi sottolineando come il processo di semplificazione implichi una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali alla vita dell'Unione europea unitamente ad uno sfoltimento delle procedure di consultazione, ad un maggiore ricorso alla sede deliberante ed al riconoscimento di una sfera decisionale propria del Governo su cui esso non debba confrontarsi in continuazione con il Parlamento.

Il senatore BESOSTRI preannuncia l'avvio dell'esame della legge comunitaria nella prima Commissione nella seduta di domani, ringrazia il presidente relatore Bedin per l'esposizione ed esprime apprezzamento per lo sviluppo della collaborazione con l'altro ramo del Parlamento per assicurare una più rapida approvazione della legge comunitaria. L'orato-

re, in particolare, si dichiara contrario alla soppressione di tale strumento che, tuttavia, non preclude il recepimento delle norme comunitarie con provvedimenti legislativi *ad hoc* i quali, peraltro, salvo il caso di quelli che conferiscono una delega al Governo, non devono necessariamente essere sottoposti all'esame dell'Assemblea. È opportuno considerare, altresì, che a talune direttive di carattere estremamente dettagliato può essere data attuazione direttamente in via amministrativa, senza passare attraverso il procedimento della legge comunitaria, dei decreti legislativi e dei regolamenti autorizzati. A tale proposito appare opportuna la proposta di modificare la legge La Pergola onde espungere l'allegato D dalla legge comunitaria al fine di esplicitare – benchè dovrebbe essere già chiaro – che per le direttive da attuare in via amministrativa non è necessario attendere l'approvazione della legge comunitaria.

L'oratore sottolinea altresì come l'esame del provvedimento in titolo offra l'opportunità di riesaminare quelle misure che, solamente per questioni di tempo, in occasione dell'esame della legge comunitaria 1995-1997 sono stati trasformati in ordini del giorno.

Esprimendo la propria perplessità sulla configurazione di nuove procedure che poi si dimostrano di difficile applicazione l'oratore sottolinea l'importanza di una più efficace partecipazione delle regioni – tenendo conto, eventualmente, dell'esempio offerto dai Länder tedeschi, che dispongono di un Ministro per gli affari europei con sede nella capitale tedesca – e del Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario nel corso della quale le Commissioni parlamentari competenti potrebbero esprimere le proprie osservazioni anche in merito all'impostazione dei futuri atti interni di recepimento, senza per questo configurare una sessione di carattere speciale.

Per quanto concerne il coordinamento della legge Bassanini con la legge comunitaria 1995-1997, benchè quest'ultima prevalga essendo una legge successiva, potrebbe essere opportuna l'introduzione di specifiche disposizioni prevedendo eventualmente degli interventi sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle Regioni. In tale prospettiva potrebbe essere opportuno ripristinare delle forme di controllo sugli atti amministrativi regionali connessi all'attuazione degli obblighi comunitari, onde disporre di uno strumento di verifica dello stato dell'applicazione del diritto comunitario in Italia.

Il senatore TAPPARO rileva come la legge comunitaria non riesca più a confrontarsi con la dinamica assunta dal processo di integrazione europea. Al riguardo l'oratore esprime il proprio apprezzamento per le considerazioni espresse dal senatore Bettamio in merito all'esigenza di una più forte partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del procedimento legislativo comunitario. Con riferimento all'intervento del senatore Besostri l'oratore non ritiene possibile riattivare meccanismi di controllo sulle regioni analoghe a quelli che si è deciso di sopprimere ma rileva come lo stesso scopo possa essere raggiunto prevedendo che ogni iniziativa legislativa regionale sia corredata, oltre che della scheda tecnica sulla copertura finanziaria, di un'analoga scheda sui profili di conformità con il diritto comunitario.

In merito ai contenuti del disegno di legge l'oratore esprime la propria perplessità sul conferimento di una delega al Governo su materie, quali il lavoro notturno, che sono oggetto di specifiche iniziative legislative parlamentari. Al riguardo l'oratore rileva che si potrebbe eventualmente ipotizzare una corsia preferenziale per i provvedimenti legislativi ordinari che recepiscono direttive comunitarie.

Il senatore MAGNALBÒ rileva come l'ordinamento non contempli l'abrogazione di fatto e sollecita pertanto l'integrazione della relazione introduttiva del provvedimento in titolo con gli elementi informativi previsti a norma di legge. L'oratore esprime altresì apprezzamento per gli articoli 6 e 12, che disciplinano organicamente gli aspetti sanzionatori, 7, che prevede il riordino e la codificazione della normativa di recepimento, e 13, che semplifica opportunamente le procedure connesse alla certificazione dell'impatto ambientale.

Il senatore Magnalbò chiede inoltre chiarimenti sull'effettiva interoperabilità del sistema ferroviario italiano con quello europeo e ribadisce quanto già affermato in altre sedi in merito all'esigenza di riconoscere alla Giunta la stessa dignità delle Commissioni permanenti e alla proposta di attribuire al Senato specifiche funzioni di raccordo con l'Unione europea anche in relazione al coordinamento ed alla verifica del rispetto degli obblighi comunitari da parte di Regioni ed Enti locali.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva come a seguito del Vertice di Cardiff sembri emergere una novità clamorosa quale un'interpretazione del principio di sussidiarietà nel senso del riconoscimento di una maggiore autonomia legislativa per gli Stati membri. Tale prospettiva, che appare ampiamente condivisa dai *leader* europei, dovrebbe consentire di superare taluni problemi connessi alla sovrapposizione fra i due livelli di legislazione, comunitario e nazionale.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea come la materia in esame, nonostante la chiarezza dell'esposizione del Presidente relatore, si riveli di difficile comprensibilità per i cittadini e gli operatori del settore. Rilevando l'opportunità di una normativa quadro volta ad assicurare che eventuali rappresentanze delle regioni, così come configurate dal senatore Besostri, si dimostrino all'altezza dei loro compiti, l'oratore sottolinea l'esigenza che le Commissioni parlamentari dispongano di maggiore documentazione in merito all'esame di progetti di atti comunitari. Al riguardo potrebbe essere utile la predisposizione di appositi questionari ovvero l'applicazione di procedure informative analoghe a quelle attivate dal Governo tedesco nei confronti dei rispettivi deputati europei.

Il sottosegretario FASSINO, riservandosi di intervenire al termine del dibattito, esprime i propri dubbi sull'opportunità di accrescere il volume dei documenti prodotti considerando che l'apparente efficienza di taluni Stati continentali è spesso legata al particolare attivismo delle *lobbies* industriali.

La senatrice SQUARCIALUPI ribadisce l'arricchimento che può derivare al procedimento normativo dall'acquisizione di taluni documenti di informazione che, come nel caso di quelli elaborati da organizzazioni ambientaliste e sindacali, si possono rivelare di estrema utilità.

Il presidente BEDIN, in considerazione dei lavori all'ordine del giorno dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, in occasione della quale si svolgerà la replica del sottosegretario Fassino.

Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, con delega alla protezione civile, Franco Barberi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B40°, 0029°)

Il senatore Ivo TAROLLI, in relazione alla decisione della Commissione di procedere, sui disegni di legge S. 2073, 2440 e 3308, ad audizioni degli esponenti della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, chiede di convocare, in sede informale, le rappresentanze delle comunità ladine, che esprimono le istanze dei diretti destinatari delle norme che si intende introdurre con i suddetti disegni di legge.

Conviene la Commissione.

(S. 1874) MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 16 giugno scorso.

Il Sottosegretario Franco BARBERI si dichiara complessivamente favorevole alla proposta di legge in esame, che è il frutto di un approfondito lavoro svolto a suo tempo nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile dal senatore Luigi Manfredi, primo firmatario della proposta. Ritiene infatti che esista un problema di

funzionale riparto delle competenze, problema al quale il disegno di legge dà una risposta corretta, in linea sia con la sentenza n. 157 del 1995 della Corte costituzionale, sia con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 112 del 1998. È anche opportuno vagliare la possibilità di un inasprimento delle pene per i responsabili di incendi boschivi, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del disegno di legge. Ritene peraltro che, oltre ad alcune correzioni di carattere meramente tecnico, debba essere riconsiderata la disposizione di cui all'articolo 3, 3° comma, in materia di redazione e pubblicazione della carta forestale d'Italia, dovendo a suo avviso tale competenza essere affidata non già all'Istituto geografico militare, quanto piuttosto al Ministero per le politiche agricole o alle regioni; per quanto concerne l'articolo 7, 4° comma, rileva che si deve decidere se attribuire, in materia di mappe di pericolosità, una competenza piena al Ministero dell'ambiente ovvero alle regioni.

In conclusione, il sottosegretario Barberi si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur facendo presente che nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile è stata prevista l'elaborazione di un disegno di legge quadro di riordino della protezione civile, destinato a ricomprendere anche le materie di cui si tratta.

Il senatore Giorgio BORNACIN, relatore, dichiara di condividere le osservazioni fatte dal sottosegretario in merito ad una specificazione dei poteri delle regioni. Presenta, quindi, la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge S. 1874, recante »Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, 3° comma, è opportuno che il compito di redazione, pubblicazione e aggiornamento della carta forestale sia demandato alle regioni, previo congruo trasferimento di risorse e di personale;

b) con riferimento all'articolo 7, 4° comma, è opportuno che la trasmissione delle planimetrie del territorio comunale percorso dal fuoco sia fatta alle sole regioni e non anche al Ministero dell'ambiente.

La Commissione approva.

(S. 3194) DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato
(Parere alla 10ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, relatore, riferisce che la necessità di redigere una nuova legge quadro in materia di artigianato è fortemente sentita dalla categoria ed è stata anche avvertita dalla Commissione in sede di esame dello schema di decreto legislativo sul conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali (osservazione di cui alla lettera f) del parere espresso nella seduta del 24 marzo scorso). Il disegno di legge n. 3194, pertanto, riflette tale esigenza e, sotto questo profilo, in contra l'approvazione del relatore, che ne è del resto cofirmatario.

In particolare, il nucleo qualificante del disegno di legge è costituito dalle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 7, che ridefiniscono le nozioni giuridiche di imprenditore artigiano, impresa artigiana, società artigiana, consorzi, società consortili e associazioni temporanee fra artigiani, vertendo così su aspetti riconducibili tutti alla disciplina privatistica del settore.

Per quanto invece attiene ai profili amministrativi, il relatore rileva che il progetto di legge risente di un'impostazione ormai superata, che non è in linea con le finalità della riforma amministrativa avviata dalla legge n. 59 del 1997. A titolo di esempio cita la previsione, all'articolo 10, del Consiglio nazionale dell'artigianato, organismo soppresso dall'articolo 16, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Inoltre, non ritiene condivisibile la qualificazione delle disposizioni come principi fondamentali di riforma economico-sociale, contenuta nell'articolo 1, 3° comma.

In conclusione, il relatore, nell'esprimere una valutazione positiva per quanto attiene alla nuova disciplina privatistica dell'impresa artigiana, ritiene che debbano essere riconsiderate le disposizioni che riguardano il riparto delle funzioni normative e amministrative tra lo Stato e le regioni.

Il Presidente Mario PEPE osserva che in effetti i compiti e le funzioni di carattere amministrativo concernenti la materia dell'artigianato devono ormai essere ricondotti interamente alla sfera di competenza regionale.

Anche il senatore Giuseppe TURINI dichiara di condividere l'impostazione data dal relatore, in quanto, a parte le disposizioni che definiscono la figura dell'impresa artigiana, deve per il resto essere affermata la competenza normativa e amministrativa delle regioni.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte
(R050 001, B65°, 0004°)

Il Comitato prosegue l'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte.

Dopo una breve discussione, il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0031º)

Il Presidente comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa che, in data 28 aprile 1998, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Palmiro Uccielli in sostituzione del senatore Giovanni Lorenzo Forcieri, dimissionario.

Comunica infine che la signora Adriana Faranda ed il Ministro dell'interno hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni svoltesi rispettivamente l'11 febbraio e l'11 marzo 1998, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL PROF. MARIO BALDASSARRI
(A010 000, B55ª, 0001º)

(Viene introdotto il professor Mario Baldassarri).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del professor Mario Baldassarri nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il professor BALDASSARRI svolge un intervento introduttivo e risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori MANCA e DE LUCA Athos e dai deputati TARADASH e FRAGALÀ.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il professor Baldassarri, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 20,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 14,20.

Proposta di testo definitivo di relazione all'Assemblea – ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica – sulle prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi

(Esame ed approvazione)
(R050 001, B68ª, 0003ª)

Il Presidente Michele DE LUCA fa presente di avere predisposto – dando seguito al mandato conferitogli nella seduta del 27 maggio – un testo definitivo di relazione sulle prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi, costituito dallo schema di relazione (da lui predisposto e illustrato nella seduta del 14 maggio e pubblicato in allegato al relativo resoconto) con le seguenti modifiche integrative, che gli è parso opportuno sottoporre all'assenso della Commissione e che passa ad illustrare:

al cap. 2.1 (pagina 113 del bollettino delle Commissioni del 14 maggio) dopo le parole «La concreta attuazione delle deleghe» aggiungere: «(di cui al citato articolo 2 della legge n. 335 del 1995)»;

al cap. 2.3, pagina 116:

a) dopo le parole «Dall'opposto angolo visuale» aggiungere: «a titolo esemplificativo»;

b) sostituire le parole fra parentesi da «(vedi ...)» a «... stesso ENPALS)» con le parole «(fatto salvo, tuttavia, il rilievo attribuito alla «specificità» dell'ente: v. infra)»;

c) dopo le parole «allo SPORTASS, in considerazione della circostanza che , di fatto, esso» aggiungere le parole: «non fruisce d'uno specifico obbligo assicurativo sancito da legge e»;

d) dopo le parole «La esemplificazione» inserire: «(quale risulta, appunto, dalla procedura informativa)»;

al cap. 2.3, pag. 117, quinta riga, dopo le parole «fusione con altri enti» aggiungere: «Peraltro l'incorporazione deve essere in ogni caso funzionale alla «ottimizzazione» nella soddisfazione delle esigenze dell'utenza. Nè va trascurata la considerazione delle prospettive di riforma del *welfare*»;

al cap. 3.4, pag. 122, dopo le parole «sentito il parere dell'organo di indirizzo e vigilanza» aggiungere: «Ma in Commissione ha suscitato perplessità in quanto contrastante col più volte ricordato principio della separazione fra indirizzo-vigilanza e gestione, l'idea della nomina del responsabile della gestione previo parere del CIV».

Prende quindi la parola il senatore Roberto NAPOLI. Preso atto che il Presidente, con le modifiche integrative testè illustrate, accoglie molte delle cose emerse in Commissione, propone che al capitolo 2.3, pagina 116, dello schema di relazione venga soppresso il capoverso che va dalle parole «dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) nell'INPDAP» alle parole «nel frattempo, privatizzato», eliminando, correlativamente, a pagina 125, le parole «dell'IPOST nell'INPDAP oppure, alternativamente, nell'INPS».

Rileva, a quest'ultimo riguardo, che i rappresentanti dell'IPOST non sono

stati mai ascoltati in Commissione e che non sarebbe pertanto corretto parlare di ipotesi di incorporazione, che può suscitare contrapposizione e contrasti.

Il deputato DUILIO si dice d'accordo sulla proposta del senatore Roberto Napoli. Il presidente Michele DE LUCA prende atto.

Il deputato MICHIELON dichiara di prendere atto dell'ottimo lavoro svolto dalla Commissione, anche se non è d'accordo sulle conclusioni della relazione; aggiunge che sarebbe forse meglio citare quali sono gli enti da «armonizzare» e pone l'esigenza di approfondire l'ipotesi suggestiva di tre grandi enti – quali l'Inps, l'Inail e l'Inpdap – evitando il rischio di creare grossi carrozzoni e badando alle economie di scala.

Richiamata la situazione dell'Inps, dove esistono fondi speciali non proprio autonomi, il deputato Michielon osserva che non si vede l'utilità di «megaenti» che assorbano altri enti in perdita; si dice favorevole all'assorbimento nell'Inps dell'Ipsema e dell'Enpals (la sua parte politica già da molto, in occasione dell'esame della legge finanziaria, ha chiesto tale assorbimento) e passa a porre in evidenza le nuove prospettive dell'Ipost che – egli aggiunge – non ha ancora sfruttato il proprio potenziale.

Avviandosi alla conclusione, auspica un chiarimento sulle funzioni del Civ che (espressione di alcune parti sociali e non di una assemblea di azionisti) incide in maniera determinante sul Consiglio di amministrazione. Si tratta di scegliere per evitare le attuali divergenze: dare al Civ

il potere di «mandare a casa» il Cda, ovvero definire chiaramente il ruolo di indirizzo e vigilanza del Cda.

Il senatore PASTORE da atto alla Commissione ed al suo Presidente del lavoro encomiabile compiuto anche questa volta. Sottolinea la sensibilità con cui il Presidente Michele De Luca ha accolto i suggerimenti avuti dal dibattito e concorda sulla proposta del senatore Roberto Napoli di non citare, nella relazione, l'Ipost, di cui è opportuno ascoltare i rappresentanti. Concorda anche sulla esigenza di chiarire i rapporti tra Civ e Cda per evitare situazioni che impediscano la gestione dell'ente: o si opta per l'indirizzo e la vigilanza-denuncia, ovvero si abbina al blocco del bilancio anche il potere di sfiduciare il Cda.

In conclusione, il senatore Pastore richiama l'attenzione sull'ipotesi di riscossione dei contributi previdenziali mediante concessione: ipotesi che potrebbe avere pesanti conseguenze sulle aziende e sugli enti e su cui auspica un'approfondimento della Commissione che, peraltro, si appresta ad esaminare l'attività degli enti previdenziali controllati.

Il presidente Michele DE LUCA sottolinea di avere riferito alla Commissione sul problema della riscossione dei contributi previdenziali e di avere anche scritto al Ministro del lavoro, al presidente dell'Inps e ai presidenti dell'Inpdap e del relativo Civ.

Segue un breve intervento del senatore PASTORE sulla opportunità di individuare uno strumento di intervento sulla questione della riscossione e quindi il presidente Michele De Luca richiama la normativa che disciplina il vigente sistema duale e sottolinea la positiva valutazione espressa dal Ministro del lavoro sullo schema di relazione.

Il deputato DUILIO osserva che, stando alla risposta data dal Governo, ci si trova in una situazione in cui gli enti iscrivono il bilancio crediti e chiedono i pagamenti senza passare alla diffida e senza trasmettere gli atti agli uffici legali (che, peraltro, fruiscono di un aggio improprio); si giunge così ad una forma di transazione. La novità sarebbe l'iscrizione in ruolo, con una cernita dei crediti esigibili.

Per quanto riguarda il testo definitivo della relazione all'Assemblea, permangono, a suo avviso, ambiguità nei rapporti tra Civ e Consiglio di amministrazione. Si dice inoltre non completamente soddisfatto per le formule tenui usate nella relazione stessa e conclude ribadendo che non deve essere il Civ ad esprimere gradimento sulle persone che debbono gestire.

La COMMISSIONE approva quindi il testo definitivo di relazione all'Assemblea, costituito dallo schema di relazione e dalle relative modifiche proposte dal presidente relatore Michele De Luca e dal senatore Roberto Napoli. (*Doc-XVI-bis* n. 2).

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di trasmettere al più presto possibile la relazione ai Presidenti delle due Camere.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero Fassino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, B26^a, 0002^a)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI rivolge parole di benvenuto al senatore Conte che sostituisce il senatore Cioni, dimissionario.

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B26^a, 0018^a)

Il Presidente Fabio Evangelisti avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Parere su atti del Governo

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE DI RATIFICA 30 SETTEMBRE 1993, N. 388 DEI PROGETTI DI DECISIONE VINCOLANTI PER L'ITALIA (SCH/COM-EX (98) 19, 24, 21, 101, 15, 26, 29, 5 rev., 17 E 25)

(Inizio dell'esame e conclusione)

(R139 b00, B26^a, 0004^a)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, *Relatore*, nell'auspicare che tutti i commissari abbiano ricevuto oltre all'ordine del giorno del prossi-

mo Comitato esecutivo di Ostenda del 23 e 24 giugno p.v. e ai progetti di decisione che verranno esaminati in tale occasione, un ordine del giorno commentato che illustra e dà una breve sintesi dei documenti in esame, ringrazia il Governo per questa iniziativa oltre che per la sua disponibilità ad essere presente nella seduta odierna.

Quanto al progetto di decisione SCH Com-ex (98) 22 relativo alla realizzazione di una rete di esperti nazionali in materia di immigrazione è in distribuzione soltanto adesso, essendo pervenuto al Comitato nella serata di ieri; d'altra parte il Governo aveva reso noto con la lettera di trasmissione degli altri progetti di decisione in data 9 giugno u.s. che il progetto in questione era in corso di elaborazione. Si tratta comunque di un progetto non vincolante volto ad utilizzare esperti in materia di immigrazione e di documenti falsi per la formazione del personale addetto al rilascio dei visti nelle rappresentanza diplomatiche e consolari di paesi considerati a rischio per l'immigrazione clandestina. Gli esperti in questione opererebbero sulla base di missioni temporanee.

Il problema del rilascio dei visti nelle rappresentanze diplomatiche e consolari è peraltro un problema molto sentito sia sotto il profilo della «tempestività» in relazione ai tempi del rilascio del visto – e su questo chiede al Sottosegretario Fassino un aggiornamento della situazione di cui si è più volte parlato relativa alla Russia – sia sotto il profilo dell'esigenza di rafforzare la cooperazione consolare nell'intento di lottare contro l'immigrazione illegale e le reti clandestine. In questo senso è ad esempio il progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 21, che prevede l'apposizione di un timbro sui passaporti dei richiedenti il visto per evitare che vengano presentate più domande presso varie rappresentanze diplomatiche e consolari, dopo un rifiuto recente di rilascio del visto. A questo riguardo è da chiedersi a che punto sia e come operi l'informattizzazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari e come avvengono, ad esempio, gli scambi di informazioni tra una rappresentanza e l'altra.

Si chiede poi, se accanto all'esigenza di armonizzare la prassi in materia di rilascio di visti non sia da prendere seriamente in considerazione anche l'esigenza di armonizzare i documenti di viaggio riconosciuti dai paesi Schengen creandosi altrimenti incertezze interpretative, come si evince anche dal progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 101.

Quanto all'istituzione di una Commissione permanente per l'applicazione della Convenzione di Schengen (si tratta dei progetti di decisione SCH/Com-ex (98) 26 e 29, 5 rev.) abbiamo letto la nota della delegazione italiana datata 25 maggio con cui si chiede in sostanza una limitazione del mandato della Commissione ad operazioni di verifica ben definite, essendo l'attuazione della Convenzione di responsabilità esclusiva degli Stati membri. Si chiede tuttavia – e su questo vorrebbe avere l'opinione del sottosegretario Fassino e dei colleghi – se i citati progetti di decisione datati 29 maggio siano condivisibili ovvero contengano previsioni troppo ampie, laddove, ad esempio, si dice che «La Commissione (di valutazione) disporrà di una certa autonomia nel descrivere i compiti da svolgere e definirà essa stessa le condizioni delle visite,

compiti da avallare – è vero – dal Comitato esecutivo, ma non è ben chiaro secondo quali criteri e procedure. Quanto poi alla Commissione di applicazione si legge tra i compiti, il potere di «formulare proposte tecniche volte a migliorare i controlli, la sicurezza, la mutua assistenza giudiziaria», e non è chiaro quale valore abbiano tali proposte, mentre al paragrafo seguente si legge che la suddetta Commissione ha il compito di valutare anche l'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per le visite alle frontiere esterne ed il seguito dato ai problemi rilevati nella relazione annuale sulla situazione alle frontiere esterne degli Stati che applicano la Convenzione. Quanto alla «descrizione indicativa dei compiti», essa in verità appare assai analitica e penetrante.

Su questo punto, che sembra davvero delicato, si chiede quale sia l'orientamento degli altri Governi e di chi sia stata l'iniziativa volta all'istituzione della suddetta Commissione.

Per concludere, dalla lettura del progetto di relazione annuale, emergono alcuni problemi procedurali in merito alla questione della doppia segnalazione nel SIS e in ambito INTERPOL su cui sarebbe forse opportuno avere qualche chiarimento.

Fa presente, infine, che sono giunte alcune segnalazioni in merito all'improprio inserimento nel SIS dei richiedenti asilo.

Il deputato Sandra FEI fa presente l'esigenza per i membri del Comitato di conoscere anche la posizione degli altri Governi sui progetti di decisione che vengono esaminati dinanzi al Comitato esecutivo.

Sottolinea poi la necessità di dover armonizzare i criteri in base ai quali i paesi Schengen richiedono o no il visto, mentre non si comprende la ragione per cui alcuni paesi notoriamente «pericolosi» come la Colombia siano esenti o parzialmente esenti dall'obbligo del visto.

Quanto alla proposta di istituire una nuova commissione per l'applicazione della Convenzione, concorda pienamente con le osservazioni svolte dal relatore, sottolineando l'importanza di evitare sovrapposizioni di competenze.

Chiede poi un chiarimento in merito al progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 17 che prevede la riservatezza di alcuni documenti, senza tuttavia chiarire verso chi debba essere fatta valere tale riservatezza.

Quanto al progetto di relazione annuale sottolinea l'importanza di non prevedere solo in via programmatica l'esigenza di utilizzare in modo ottimale gli strumenti della Convenzione di Schengen, inventariando le insufficienze che permangono: questo dovrebbe infatti essere la condizione prioritaria per poi procedere a tutto il resto.

Quanto al documento SCH/II Read (98) 2, 2^a rev. relativo alle misure da adottare nei riguardi dei paesi che pongono problemi per il rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dei loro cittadini dal territorio Schengen concorda con le proposte ivi contenute, ma non è coerente prevedere poi che ciascuno Stato sia libero nell'applicare o no le misure di ritorsione eventualmente decise.

Il deputato Anna Maria DE LUCA lamenta un ritardo da parte del Governo nella trasmissione dei progetti di decisione, uno dei quali è pervenuto nella serata di ieri ed è quindi soltanto oggi in distribuzione. Questa situazione non consente di poter approfondire gli argomenti: chiede pertanto che il Governo si impegni affinché la trasmissione dei documenti avvenga in modo da poter considerare i 15 giorni per esprimere il parere un tempo tecnico, esclusi quindi i sabati e le domeniche.

Chiede poi una delucidazione sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 19, laddove non si comprende per quale ragione il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno monegasco non implica l'obbligo per una parte contraente di procedere alla cancellazione dal SIS di una segnalazione ai fini della non ammissione.

Quanto al progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 15, relativo alle spese di installazione e di funzionamento del Central SIS, osserva che era stato fissato un preventivo di spesa che poi non è stato rispettato: questo è comprensibile, ma non è chiaro come mai lo stanziamento supplementare ammonti a circa 29 mila franchi francesi ed il bilancio complessivo a circa 48 mila franchi francesi. In sostanza l'ammontare dello stanziamento supplementare appare davvero incongruo rispetto all'ammontare del bilancio complessivo.

Preannuncia comunque il voto di astensione del gruppo di Forza Italia per la mancata possibilità di poter esaminare i documenti in tempi congrui.

Il senatore Patrizio PETRUCCI, nel concordare con la relazione svolta dal relatore, esprime perplessità in merito all'istituzione di una commissione per l'applicazione della Convenzione che addirittura può stabilire i criteri ed i livelli di preparazione affinché uno Stato candidato possa essere ammesso a far parte dell'area Schengen.

Al riguardo chiede di conoscere anche l'orientamento degli altri Governi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero FASSINO concorda pienamente con le osservazioni svolte dall'onorevole De Luca in merito al ritardo con cui giungono i progetti di decisione, che tuttavia non dipende dal Governo.

Chiederà agli uffici di Bruxelles di prestare particolare attenzione al problema e di inviare anche una relazione che dia conto della posizione degli altri Governi.

Quanto alla questione della Russia, di cui ha parlato nella relazione il Presidente Evangelisti, si sono semplificate, dal 1° giugno, le procedure per il rilascio dei visti e si stanno rafforzando i dispositivi informatici; è stato assunto nuovo personale contrattista ed è in bilancio lo stanziamento per l'acquisto di una nuova sede consolare a Mosca, che potrebbe essere pronta nell'arco di un anno. Si sta dunque lavorando per far sì che i tempi per il rilascio dei visti non superino i 5 giorni.

Quanto all'informatizzazione delle sedi consolari e diplomatiche, il 93 per cento delle sedi è collegato con rete informatica: pertanto quasi tutto il flusso di visti viene trattato per tale via.

Quanto al problema dell'armonizzazione dei documenti di viaggio, si sta lavorando in sede europea affinché siano riconosciuti per tutti gli Stati europei gli stessi titoli di viaggio. C'è poi un progetto per dare validità come documento di identità alla patente di guida. Più difficile sarà invece arrivare ad una carta di identità europea anche perchè alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, non vedono di buon occhio la creazione di un simile documento, che richiederebbe tra l'altro la creazione di una banca dati e quindi una circolazione di informazioni in contrasto con la cultura democratica di quel paese.

Si sta comunque ovviando ai problemi suesposti con accordi bilaterali, per il riconoscimento reciproco dei documenti di viaggio.

Quanto al problema sollevato dall'onorevole Fei in merito all'opportunità e alla necessità di stabilire criteri comuni tra gli Stati Schengen in base ai quali richiedere o no il visto per l'ingresso dei cittadini di determinati Paesi, occorre tener presente l'esigenza di semplificare le procedure per il rilascio dei visti e di non prevederne affatto l'obbligo laddove ad esempio esista una vasta comunità di italiani, accanto all'esigenza di assicurare adeguati *standard* di sicurezza.

Quanto alle osservazioni svolte dall'onorevole De Luca in merito al progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 19, si riserva di approfondire la questione.

Quanto al bilancio supplementare richiesto per l'ammodernamento del Central SIS, il cui ammontare appare spropositato, si deve tener conto che non si tratta di una «revisione dei prezzi in corso d'opera», in quanto il Central SIS originariamente predisposto per contenere i dati di 10 Paesi, deve ora contenere quelli di ben 15 Paesi.

Quanto al progetto di decisione relativo all'istituzione della Commissione per l'applicazione della Convenzione preannuncia che il Governo chiederà di rinviare la discussione dell'argomento ad una successiva riunione del Comitato esecutivo, ritenendo, anche alla luce del dibattito odierno, di approfondire e definire meglio la questione.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, *Relatore*, ritiene che il Comitato non debba esprimere alcun parere sui progetti di decisione SCH/Com-ex (98) 26 e 29, invitando il Governo a chiedere formalmente dinanzi al Comitato esecutivo il rinvio della decisione per un ulteriore approfondimento e l'iscrizione dell'argomento Schengen all'ordine del giorno di un'altra seduta del Comitato esecutivo.

Quanto ai restanti progetti di decisione in esame ritiene, se il Comitato concorda, che il parere possa essere formulato riferendosi in un unico contesto all'insieme dei documenti in titolo.

Non essendovi obiezioni, pone in votazione la seguente proposta di parere:

IL COMITATO

visti i progetti di decisione trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388;

preso atto del maggiore impegno dimostrato dal Governo al fine di agevolare il lavoro del Comitato con l'invio oltre all'ordine del giorno ed ai progetti di decisione di un ordine del giorno commentato dei documenti in esame;

auspicando comunque un impegno ancora maggiore del Governo al fine di poter agevolare la discussione dei progetti di decisione, consentendo tempi più ampi per l'espressione del parere

ESPRIME

parere favorevole sul progetto di decisione	SCH/Com-ex (98)	19
parere favorevole sul progetto di decisione	SCH/Com-ex (98)	24
parere favorevole sul progetto di decisione	SCH/Com-ex (98)	21
parere favorevole sul progetto di decisione	SCH/Com-ex (98)	101
parere favorevole sul progetto di decisione	SCH/Com-ex (98)	15
parere favorevole sul progetto di decisione	SCH/Com-ex (98)	17
parere favorevole sul progetto di decisione	SCH/Com-ex (98)	25

Il Comitato approva.

Sull'ordine dei lavori

(A007 000, B26^a, 0007^a)

Il deputato Sandra FEI preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione affinché il Governo si impegni a chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato esecutivo della questione dell'armonizzazione tra gli Stati Schengen dei criteri in base ai quali prevedere o no l'obbligo del visto.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ne prende atto e dichiara che, una volta pervenuta alla Presidenza la proposta di risoluzione, la porrà all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza al fine della calendarizzazione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Ministro delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI):
(R048 000, B26ª, 0001ª)

Audizione della associazione di categoria degli operatori informatici, rappresentata in seno alla Confindustria.

Il Presidente Mantica in apertura di seduta richiama l'oggetto dell'indagine conoscitiva, che verte sul problema dei rapporti tra pubblica amministrazione ed informatica, con particolare riferimento alla convenienza politico-amministrativa, ed anche economica, di affidare ad una società privata i servizi informatici del Ministero delle finanze.

L'Ing. Sergio ANTOCICCO, presidente dell'ANUIT (Associazione nazionale utenti italiani di telecomunicazioni) chiarisce che la Confindustria è molto interessata ai processi che si sviluppano in seno alla pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di avere una pubblica amministrazione in grado di comportarsi alla stregua di una azienda che valuti costi e benefici, in linea con il sistema economico nel suo complesso. Ricorda a questo proposito come recentemente il presidente dell'antitrust abbia sostenuto la necessità che, nella prospettiva del confronto con gli altri paesi europei, anche la P.A. venga coinvolta nel sistema di vincoli e stimoli concorrenziali.

Il problema dell'affidamento esterno di servizi, che la P.A. non è attrezzata a svolgere in proprio, è antico e non solleva problemi di ordine concettuale o pratico nella misura in cui la pubblica amministrazione è in grado di far funzionare idonei meccanismi di controllo.

L'Ing. Alberto TRIPI, presidente dell'ANASIN (Associazione nazionale utenti italiani di telecomunicazioni) ricorda che la Confindustria

è articolata in associazioni territoriali e di associazioni di categoria. L'associazione che lui rappresenta raggruppa aziende grandi, piccole e medie che operano nel campo dell'informatica.

La associazione ritiene poco soddisfacente l'attuale andamento dei rapporti con la pubblica amministrazione, dal momento che il grado di penetrazione dell'informatica nel sistema Paese è inferiore della metà rispetto a paesi come la Francia, l'Inghilterra e la Germania. L'unico paese che si trova in una situazione peggiore è la Spagna, che accusa tra l'altro un tasso di disoccupazione tra i più elevati, a dimostrazione del fatto che non è assolutamente vero che l'informatica comporta meno occupazione.

Il motivo vero della insoddisfazione è che finora la pubblica amministrazione ha concepito il rapporto con l'informatica come acquisto di pezzi a sè stanti, senza guardare al funzionamento del sistema nel suo complesso. La conseguenza è stata che spesso la P.A. è entrata in contatto con sistemi automatici anche molto avanzati, senza che parallelamente sia cresciuta la capacità di controllo da parte della pubblica amministrazione, che ovviamente può operare soltanto dall'esterno (nel senso che sarebbe poco plausibile una ipotesi di sostituzione ai privati, per le attività loro proprie).

Dopo aver ribadito il «rischio paese» di una P.A. che si avvale di sistemi informatici non in grado di competere con gli altri paesi, afferma che la SOGEI costituisce un nucleo informatico orientato al decentramento, visto l'elevatissimo numero di terminali.

Le carenze fondamentali risiedono nella lunghezza dei tempi che passano tra il prodotto di base e la verifica da parte della pubblica amministrazione. La causa di questo inconveniente sta nella mancanza di «elementi aggregativi intelligenti» che consentono l'immediata archiviazione dei prodotti di base, cioè risiede in un sistema di immagazzinamento dei dati lungo e farraginoso.

Conclude soffermandosi sulla questione essenziale, cioè a dire la opportunità di rinnovare e in quali termini il rapporto di concessione tra ministero delle finanze e SOGEI. Ovviamente non può escludere in astratto che altre società prendano il posto della SOGEI. Sarebbe tuttavia un grave danno se si distruggesse un patrimonio come quello accumulato finora dall'anagrafe tributaria, la quale ha bisogno semmai di un processo di rivitalizzazione quale potrebbe venire da un sistema di gare non polverizzato in tantissime imprese ma neanche troppo concentrato in grandi centrali che poi sono costrette a subappaltare. Se pertanto egli dovesse infatizzare un'indicazione di marcia sarebbe propenso a sviluppare il ruolo di piccole e medie aziende.

Conclude facendo osservare come il problema della sicurezza stia nel controllo adeguato della P.A., e non è influenzato dall'affidamento del servizio informatico ad un soggetto pubblico o privato.

Il Presidente Mantica, premesso di condividere l'esigenza di aprirsi al mercato mantenendo il patrimonio di conoscenze e tecniche accumulato in anni di esperienza, chiede se in altri paesi il grado di apertura alla concorrenza e per converso le garanzie di controllo abbiano trovato soluzioni soddisfacenti.

L'Ing. TRIPI conferma la opinione che la SOGEI dovrebbe aprirsi ad un sistema di piccole e medie imprese, per le attività che non comportano impulsi direzionali. Conviene anche lui con il Presidente Mantica che l'architettura del sistema non è riconducibile ad un centro unico, perchè profondamente diversi sono i sistemi di lavoro in vigore presso la P.A. e presso le società private.

Il vicepresidente VANNONI, dopo aver premesso che non conviene a nessuno abbandonarsi ad atteggiamenti catastrofisti, che sono comunque ingiustificati, ricorda come sulla materia del decentramento si giuochi una partita importante costituita dal possibile ingresso di piccole e medie imprese, adeguatamente attivate da un metodo di concertazione che non avvilisca le risorse dei privati e della P.A. ma utilizzi le possibili sinergie.

La seduta termina alla 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

29^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole subordinato ad emendamenti;

alla 13^a Commissione:

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 18 giugno 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Venezia.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG – 18733/96 RNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triaglia (*Doc. IV-bis*, n. 25).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 18 giugno 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri)*.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998 (3335) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 (3234).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri)*.

- Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti (3217).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272).
- Schema di decreto legislativo recante il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 giugno 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).

- MILIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
 - ZECCHINO ed altri. – Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
 - PERA ed altri. – Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
 - FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 18 giugno 1998, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).*
- CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri).*

- SERENA. – Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. – Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. – Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (2793-B/bis) *(Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Proposta di nomina del presidente dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni (n. 73).
 - II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Proposta di nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (n. 74).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 giugno 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Università di Varese-Como (n. 273).

In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
 - Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
 - TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).

- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

II. Esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 ad esso attinente.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 18 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n. 259).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 18 giugno 1998, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CIMMINO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (1073).
 - CAPONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (2537).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 18 giugno 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: discussione sulla proposta di documento conclusivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) *(limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998)*.
- SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. – Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. – Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. – Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. – Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA ed altri. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SMURAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 18 giugno 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VELTRI ed altri. – Norme per la semplificazione della procedura in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).

- Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (3352).

II. Esame del disegno di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 18 giugno 1998, ore 15

- I. Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Luciano Guerzoni.
- II. Esame dello schema di relazione su sopralluoghi effettuati da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta alle strutture sanitarie della regione Sicilia (25 e 26 febbraio 1998; 23, 24 e 25 marzo 1998; 4, 5, 6 e 7 maggio 1998).

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 18 giugno 1998, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 (3234).

II. Esame del disegno di legge:

- MICELE ed altri – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (n. 269).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 97/2/CE recante norme minime per la protezione dei vitelli (n. 270).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/25/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (n. 271).

Materie di competenza

Esame del seguente atto:

- Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni 1996 e 1997 (*Doc. LIX*, n. 1).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 18 giugno 1998, ore 14

Audizione del Ministro dell'interno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 18 giugno 1998, ore 14

Audizione del ministro dell'ambiente, senatore Edo Ronchi, e del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dottor Pier Luigi Bersani.

Comunicazioni del Presidente.
